SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 ottobre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2015, n. **174**.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE DI POLIZIA

Art. 1.

Europa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo), *Security Force Training Plan in Kosovo*;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.
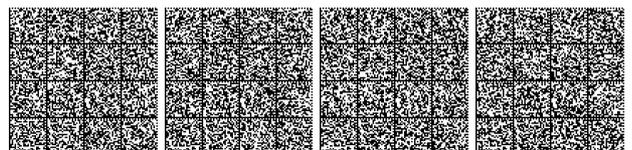
Art. 2.

Asia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL *Afghanistan*, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force*, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 583.037 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS).

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 3.

Africa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM *Somalia* e EUCAP *Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP *Sahel Niger*, EUTM *Mali* ed EUCAP *Sahel Mali*, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 4.

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni

1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;

b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.

5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto;

b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda.

6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, può essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missione *Resolute Support* ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missioni EUTM *Somalia*, EUCAP *Nestor*, EUCAP *Sahel Niger*, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP *Sahel Mali*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

d) nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

e) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento, rispettivamente, agli Stati Uniti d'America-New York e alla Repubblica tunisina.

4. Al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour*, EUNAVFOR MED e *Atalanta* e nelle attività di cui all'articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.
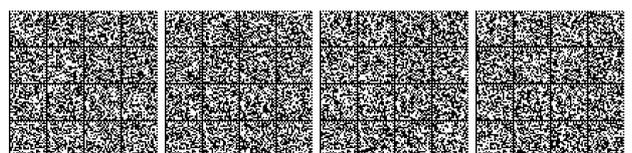
Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 8.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 9.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni con la legge 17 aprile 2015, n. 43, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello *United Nations System Staff College* (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italo-latino americano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10.

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
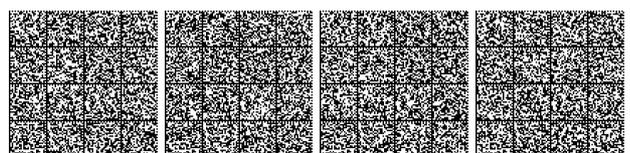
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Per gli interventi di cui all'articolo 8, resta fermo quanto disposto dall'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.100.162 per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma l, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, già versato all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'articolo 5, comma 5-*quater*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

15G00189
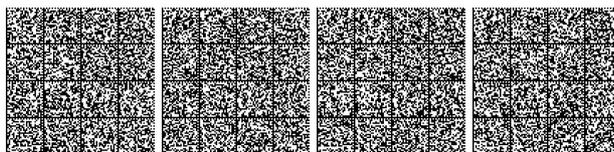
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1º settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.856 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 agosto e 25 settembre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di buoni del tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 1° dicembre 2015, le cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° dicembre 2015, sarà pari allo 0,497268% lordo, corrispondente a un periodo di 91 giorni su un semestre di 183.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08190

DECRETO 27 ottobre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.856 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 2015, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei CCTeu, con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 dicembre e al 15 giugno di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,70%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari allo 0,381%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'articolo 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 140 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,749% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2015, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
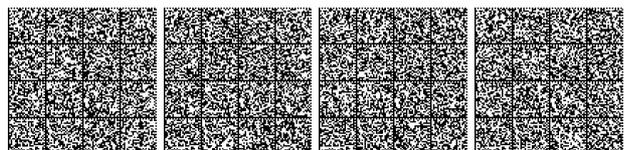
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08202

DECRETO 27 ottobre 2015.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 1° novembre 2015 e scadenza 1° novembre 2020, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 ottobre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.856 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 1° novembre 2015 e scadenza 1° novembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 1° novembre 2015 e scadenza 1° novembre 2020. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° maggio 2016 e l'ultima il 1° novembre 2020.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 ottobre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 1 giorno. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 novembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08203

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 ottobre 2015.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», con il quale vengono dettate disposizioni in materia di prevenzione incendi relativamente all'applicazione dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

Visto l'art. 16-*ter* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», con il quale vengono dettate disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio;
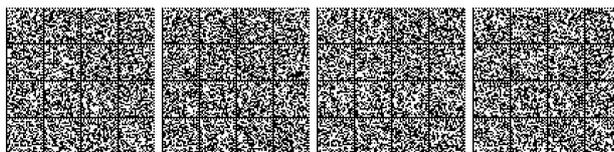
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», che attribuisce al Ministero dei trasporti la competenza in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stata attribuita alla Direzione generale del trasporto locale la competenza in tema di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1988, recante «Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. RD 187, del 19 luglio 2011, con il quale è stata istituita la Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 «Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Rilevata la necessità di rivisitare ed aggiornare le vigenti norme di prevenzione incendi per le metropolitane;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dalla Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Sentito il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 27 del 30 gennaio 2013;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle metropolitane, così come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;

b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;

c) garantire la stabilità delle strutture portanti;

e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi, comprensiva dell'appendice tecnica, di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, fatta eccezione del capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto, non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Qualora la realizzazione degli interventi progettati
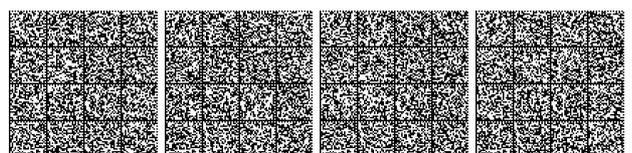
non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto.

Art. 5.

Adeguamento metropolitane in esercizio

1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 7.

2. Le metropolitane di cui al comma 1 in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di progetti approvati dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)* e completano l'adeguamento entro il termine massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentando, entro i rispettivi termini, la segnalazione certificata di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata.

3. Le metropolitane in esercizio conformi alle disposizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, numero 1, nel termine ivi previsto.

Art. 6.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 7.

Disposizioni complementari e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le metropolitane in esercizio di cui all'art. 5, comma 1, sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della regola tecnica di cui all'allegato I e nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

1) regola tecnica di cui all'art. 3:

capo VIII - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio: escluso il punto 6 del capo VIII.1;

2) allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988:

4.5. Segnalazioni;

6.1. Impianti termici;

6.2.1. Impianti di spegnimento incendi: limitatamente al punto 6.2.1.1. lettera *b)*;

6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente al primo capoverso;

6.3. Cavi di alimentazione: limitatamente al primo capoverso;

7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente all'impianto di illuminazione ordinaria;

8. Segnalazioni;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988:

6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi;

6.2.3. Impianti di allarme;

6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza;

6.2.7.;

6.3.1. Apparecchi di illuminazione;

7.1.2. Impianti di allarme;

7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza;

7.1.5. Apparecchi di illuminazione;

c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988:

4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette;

6.2.1.1. Impianti di spegnimento incendi: escluso il punto 6.2.1.1. lettera *b)*;

6.2.1.2. Impianti di spegnimento incendi;

6.3. Cavi di alimentazione;

7.4. Impianti elettrici;
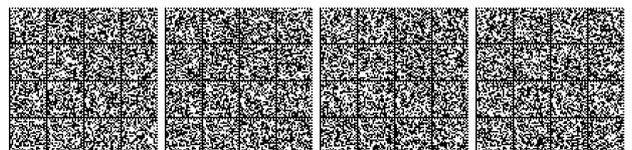
d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i restanti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, indica le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

3. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, è presentata la segnalazione certificata.

4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 l'adeguamento può essere effettuato per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:

a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera *a)*, nonché il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che riporta la descrizione di tutti i singoli lotti di adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa autonomia antincendio rispetto al resto della struttura da adeguare, la sua ubicazione nonché le modalità di gestione della sicurezza e delle emergenze;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 30% dell'intera metropolitana;

c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 60% dell'intera metropolitana;

d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è presentata al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari al 100% dell'intera metropolitana.

5. Qualora la metropolitana presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, potrà essere presentata istanza di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

ALLEGATO *I*

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE METROPOLITANE

Capo I
GENERALITÀ

I.1. *Premesse.*

1. Lo scopo della presente regola tecnica è quello di fornire i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane al fine di attenuare i livelli di rischio nei confronti dell'evento «incendio». La sicurezza antincendio è infatti fondamentale per gli utenti che usufruiscono del servizio ed incontra anche la necessità di garantire alle squadre di soccorso le condizioni minime di sicurezza per operare con successo.

2. La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. In tal modo i criteri di progettazione della sicurezza antincendio per le metropolitane risultano definiti, comprensibili, sorretti da un adeguato margine di sicurezza e, soprattutto, integrati nel più ampio processo di progettazione delle opere. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.

3. L'obiettivo primario della salvaguardia delle persone deve essere perseguito con riferimento:

alle condizioni di sopravvivenza delle persone che si troveranno nelle immediate vicinanze di un focolaio d'incendio;

alla protezione delle persone durante il percorso che le conduce in uno spazio scoperto o comunque intrinsecamente sicuro.

4. Tenuto conto che, ai fini della sicurezza antincendio, va sempre perseguito l'obiettivo di condurre il treno in stazione, gli scenari d'incendio di riferimento più importanti, ma non esclusivi, sono:

scenario 1): l'incendio a bordo di un treno in stazione;

scenario 2): l'incendio a bordo di un treno fermo in galleria;

scenario 3): l'incendio di un'eventuale attività commerciale di pertinenza posta nell'atrio della stazione ed avente le caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella stessa regola tecnica;

scenario 4): l'incendio in un locale tecnico.

5. La potenza d'incendio, e quindi la curva naturale d'incendio, da assumere come base per i calcoli dei parametri dell'incendio quali profili di temperatura, altezza delle fiamme e portata dei fumi sarà stimata, per gli scenari di incendio 1) e 2), sulla base delle caratteristiche di combustibilità dei materiali che costituiscono i vagoni dei convogli. Nel caso in cui risulti una potenza totale inferiore a 7000 kW sarà comunque

assunto un incendio di progetto minimo pari a 7000 kW su cui basare ogni calcolo dei parametri dell'incendio. La potenza va intesa come potenza totale di picco, espressa con una funzione temporale quadratica con coefficiente α pari a 0,014, corrispondente al raggiungimento della potenza di 1000 kW in 270 secondi.

6. Per lo scenario di incendio 3) sarà assunto un incendio di progetto minimo pari a 3000 kW da intendersi come potenza totale massima raggiunta espressa con una funzione temporale quadratica di tipo medio e controllata, eventualmente fino allo spegnimento, dall'impianto automatico di spegnimento ad acqua, sempre presente e debitamente progettato per raggiungere tale obiettivo.

7. Per lo scenario di incendio 4) sarà assunto un incendio di progetto di caratteristiche analoghe a quello dello scenario di incendio 3) anche non in presenza di impianto automatico di spegnimento.

I.2. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

1.2.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica si definisce, inoltre:

1. Metropolitana: sistema di trasporto rapido di massa, di elevata portata e frequenza nell'ambito delle conurbazioni, costituito da veicoli automotori o rimorchiati dai medesimi, a guida vincolata con circolazione regolata da segnali e completamente autonoma da qualsiasi altro tipo di traffico, così come definito nella norma UNIFER 8379. Tale sistema comprende anche le metropolitane leggere ed è caratterizzato da una sede propria isolata e dei seguenti elementi costitutivi:

sede, escluso l'armamento e la linea elettrica di trazione;

stazioni;

pozzi di intertratta e di ventilazione

opere accessorie ed impianti.

2. Sede: piattaforma destinata alla circolazione dei veicoli afferenti il sistema di trasporto a guida vincolata, così come definito nella norma UNIFER 8379.

3. Sede all'aperto: porzione di metropolitana che corre a cielo libero:

sul piano di riferimento;

su viadotto;

in trincea.

Si considera «all'aperto» una sede che abbia una superficie a cielo libero di dimensioni pari almeno al 50% della larghezza del treno per non meno dell'intera lunghezza dello stesso.

4. Sede confinata: porzione di metropolitana che corre sul piano di riferimento, in trincea, su viadotto e ricoperta da una chiusura strutturale (piana o a volta) che non presenta soluzioni di continuità sia in senso longitudinale che trasversale.

5. Sede sotterranea: porzione di metropolitana caratterizzata da uno sviluppo in galleria sotto il piano di riferimento.

6. Piano di riferimento: per le stazioni si intende il piano stradale di accesso alla stessa, in particolare ai mezzi VVF. Per la sede si intende il piano di campagna da cui si accede alla stessa.

7. Stazione aperta: stazione, comunque posta rispetto al piano di riferimento, che ha le vie di corsa a cielo libero in modo da permettere al fumo e al calore di disperdersi direttamente nell'atmosfera. Ai fini della definizione non sono presi in considerazione eventuali sovrappassi che realizzano coperture della sede per una larghezza totale non superiore a 8 m. Rientrano in tale definizione anche le stazioni aventi la sede all'aperto ma un atrio d'ingresso confinato.

8. Stazione chiusa: stazione, comunque posta rispetto al piano di riferimento, che non permette al fumo e al calore di disperdersi direttamente nell'atmosfera.

Nell'ambito delle stazioni chiuse si individuano anche:

stazioni sotterranee superficiali: stazioni il cui piano di banchina si trova ad una profondità non superiore a 12 m rispetto al piano di riferimento;

stazioni sotterranee profonde: stazioni il cui piano di banchina si trova ad una profondità superiore a 12 m rispetto al piano di riferimento.

9. Galleria di stazione: tratto di galleria su cui affaccia una banchina di stazione, comprendente la banchina stessa.

10. Banchina di stazione: area della stazione immediatamente adiacente ai binari e da cui avviene lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri. Può essere:

di tipo aperto, ad isola o laterale, quando su di essa non insistono altre strutture o locali ma solo le scale di accesso;

di tipo confinato, ad isola o laterale, quando ad essa si accede tramite passaggi, disimpegni o corridoi.

11. Facciata di banchina: struttura, generalmente realizzata in carpenteria metallica e vetro, che separa fisicamente la banchina di stazione dalla via di corsa della galleria nelle metropolitane costituita da una parte fissa, dalle porte di accesso al treno e dalle porte di emergenza. Le facciate di banchina possono essere anche integrate con una struttura di copertura della sede, costituendo il cosiddetto «tunnel di banchina».

12. Passaggi tra banchina di stazione e percorsi protetti: discontinuità strutturali che permettono il libero passaggio tra la galleria di stazione ed i percorsi protetti. Nelle stazioni chiuse ad unica volumetria possono non esistere oppure coincidere con l'inizio di corridoi, disimpegni e scale che hanno le caratteristiche di un percorso protetto.

13. Percorso di sfollamento: sistema di vie di uscita, costituito da tratti protetti o meno, che consente agli utenti di raggiungere un luogo sicuro, a partire dal capo più lontano della banchina. Possono considerarsi percorsi di sfollamento anche percorsi normalmente destinati per l'ingresso. Questi percorsi possono essere costituiti da corridoi, piani inclinati regolamentari, scale fisse o mobili.

14. Percorso di sfollamento protetto: tratto del percorso di sfollamento lungo il quale i sistemi di ventilazione naturale o meccanica, e comunque in generale i sistemi di gestione del fumo e del calore, gestiti automaticamente o comunque attraverso un centro di controllo perennemente presidiato, realizzano le condizioni sostenibili per la vita umana.

15. Luogo sicuro: luogo che abbia una delle seguenti caratteristiche:

luogo in cui termina un percorso protetto, dotato di un sistema di pressurizzazione o di barriere d'aria o di evacuazione naturale che, in condizione di emergenza, lo renda aeraulicamente disgiunto dai percorsi protetti e permetta un rapido deflusso verso un luogo all'aperto che si raggiunge immediatamente o mediante percorso non superiore a 60 m, conteggiato dal punto in cui terminano i percorsi protetti;

luogo all'aperto.

16. Stato critico per la sicurezza della vita umana: ciascuna delle condizioni limite alle quali può essere esposta una persona in metropolitana in caso di incendio. La verifica progettuale consiste nell'impedire che si manifestino, mediante misure di prevenzione e protezione dagli incendi, condizioni più gravose di ciascuno dei limiti sotto indicati:

l'esposizione delle persone ad un flusso termico radiante pari a 2,5 kW/m^2 determinato da stratificazioni di fumo caldo;

l'esposizione delle persone a temperature di 60° C per tempi superiori a dieci minuti;

una visibilità, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria di stazione, pari a 15 m misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio;

un livello medio della FED (Fractional Effective Dose) (1) non superiore a 0,3, calcolata considerando solo il contributo dell'ossido di carbonio.

Lo stato critico non deve essere superato almeno per il tempo necessario affinché l'ultima persona presente nel compartimento o nella zona dell'incendio raggiunga un luogo sicuro o un percorso di sfollamento protetto. Deve essere valutato il margine di sicurezza in termini di tempo disponibile per l'esodo (ASET) rispetto al tempo necessario per l'esodo (RSET).

17. Condizioni sostenibili per la vita umana: condizioni sostenibili per un tempo indefinito alle quali può essere esposta una persona in un percorso di sfollamento protetto. La verifica progettuale consiste nell'impedire che si manifestino, mediante misure di prevenzione e protezione dagli incendi, condizioni più gravose di ciascuno dei limiti sotto indicati:

una temperatura media dell'aria non superiore a 40° C;

una visibilità, riferita alla percezione della segnaletica di emergenza, non inferiore a 30 m misurata ad un'altezza di 1,8 m dal piano di calpestio;

---

(1) Rapporto tra il prodotto Ct (concentrazione per tempo) per una data sostanza asfissiante e analogo prodotto dello stesso asfissiante che produce un certo effetto su un soggetto esposto di media vulnerabilità.
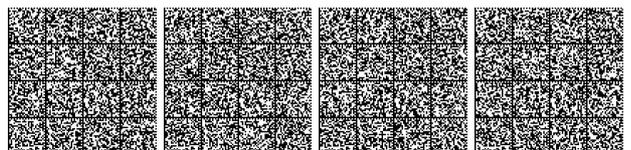
un livello medio della FED (Fractional Effective Dose) non superiore a 0,1, calcolata considerando solo il contributo dell'ossido di carbonio.

18. Larghezza effettiva di una via di uscita e di una uscita di sicurezza: larghezza inferiore a quella geometrica che viene effettivamente utilizzata dalle persone che stanno attraversando un corridoio, una scala, una porta o una uscita in generale. La larghezza effettiva si ottiene sottraendo da ogni lato confinato della larghezza geometrica, una quantità X che dipende dalla tipologia della via di esodo, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Via di uscita	X(m)
Scale	0,10
Scale mobili in moto	0,00
Corridoi	0,15
Porte e passaggi	0,10
Banchina di stazione chiusa	0,20
Tornelli, varchi di controllo	0,00

19. Densità di affollamento (D): numero di persone assunto per unità di superficie del pavimento (pers/m^2).

20. Velocità di esodo (V): velocità, in m/s, delle persone che stanno percorrendo un percorso di sfollamento. La velocità media è funzione della densità di affollamento mentre quella puntuale dipende anche dalle caratteristiche tipologiche degli individui. Per velocità vettoriale su una scala si intende quella lungo il piano inclinato. Nell'appendice tecnica sono riportate le equazioni per il calcolo della velocità.

21. Flusso specifico (Fs): numero massimo di persone che nell'unità di tempo e per unità di larghezza effettiva possono defluire in modo ordinato da un passaggio, un varco, un corridoio, una scala, una generica via di uscita o una uscita di sicurezza. Essa si ottiene operando il prodotto tra la velocità di esodo e la densità di affollamento e si misura in pers/(s•m). Nell'appendice tecnica sono indicati i criteri con cui valutarla ed i valori massimi ammissibili.

22. Flusso (F): numero massimo di persone che in un sistema di vie d'uscita defluiscono, nell'unità di tempo, da una via di uscita. Esso viene ottenuto operando il prodotto tra il flusso specifico e la larghezza effettiva dell'uscita e si misura in pers/s.

23. Tempo di transito (tp): tempo necessario, espresso in secondi, affinché un certo numero di persone passi attraverso una via di uscita. È ottenuto dividendo il numero di persone per il flusso.

24. Ascensore di emergenza: ascensore utilizzabile in condizioni di esercizio ordinario e in condizioni di soccorso, rispondente ai seguenti requisiti:

le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso non devono essere inferiori ai seguenti valori: larghezza 1,10 m profondità 2,10 m altezza interna di cabina 2,15 m;

ad ogni piano inferiore a quello di attestazione, l'ascensore deve sbarcare in un filtro a prova di fumo le cui caratteristiche devono essere coerenti con gli scenari d'incendio previsti; le dimensioni del locale filtro devono consentire il trasporto di lettighe; ciascun filtro a prova di fumo deve essere in comunicazione, tramite porte a chiusura automatica in caso d'incendio, con un percorso protetto che conduca all'aperto;

per tutti le restanti caratteristiche tecniche e funzionali, l'ascensore deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto, per gli ascensori antincendio, nella norma UNI EN 81-72 e nel decreto ministeriale 15 settembre 2005, ove non in contrasto con quanto sopra prescritto.

Capo II
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE METROPOLITANE

II.1. *Generalità.*

1. Gli elementi costitutivi di una metropolitana sono i seguenti:

stazioni;

sede e relativi manufatti accessori;

impianti relativi alla sicurezza antincendio ed alla gestione dell'emergenza.

II.2. *Stazioni.*

1. Le stazioni possono comprendere più livelli accessibili al pubblico, costituiti da più ambienti tra di loro separati oppure da aree inserite in un'unica volumetria.

2. Le stazioni possono essere costituite da:

aree aperte al pubblico;

aree nelle quali il pubblico non è ammesso;

aree commerciali.

3. Le stazioni, ai fini funzionali, si distinguono in:

stazioni terminali;

stazioni di transito;

stazioni di corrispondenza/interscambio.

4. L'appartenenza di una stazione ad una tipologia funzionale deve essere attribuita in fase di progettazione.

5. Le stazioni, ai fini architettonici e strutturali, si distinguono in:

stazioni aperte;

stazioni chiuse.

6. Le stazioni aperte non necessitano di particolari approntamenti antincendio ad eccezione delle strutture e degli elementi costruttivi, che devono essere incombustibili e che non devono dare luogo a distacchi e cadute di parti in caso di incendio, dell'impianto idranti in banchina, dell'illuminazione di emergenza e dell'impianto di comunicazione di emergenza. Va comunque sempre verificato che la stazione sia dotata di uscite, ragionevolmente contrapposte, sufficienti a garantire, in condizioni di emergenza, il deflusso delle persone nella pubblica via in dieci minuti totali dalla apertura delle porte del convoglio.

II.3. *Sedi.*

1. La sede può essere:

all'aperto;

confinata;

sotterranea.

2. Le sedi all'aperto non necessitano di particolari approntamenti antincendio.

II.4. *Manufatti accessori.*

1. I manufatti accessori comprendono, in modo non esaustivo, i seguenti elementi:

i pozzi di ventilazione;

i pozzi di accesso;

i bypass di collegamento tra gallerie parallele.

II.5. *Impianti.*

1. Gli impianti comprendono, in modo non esaustivo:

gli impianti di ventilazioni di emergenza;

gli impianti di protezione attiva;

gli impianti di emergenza.

Capo III
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI DELLE METROPOLITANEE

III.1. *Stazioni.*

III.1.1. *Generalità.*

1. Le aree aperte al pubblico delle stazioni comprendono:

il piano banchine, inteso come il piano in cui avviene la fermata dei treni;

i piani intermedi, intesi come i piani nei quali non sono presenti particolari funzioni per il pubblico, in cui sono soltanto ubicati gli accessi ai percorsi di collegamento ed eventualmente a locali tecnici;

i piani tecnici, accessibili solo al personale dell'ente gestore;

i percorsi di collegamento tra il piano banchine e l'esterno;

l'atrio, inteso come il piano nel quale ci sono funzioni e servizi utilizzati dal pubblico (ad es.: linea di controllo accessi, box agente di stazione, eventuali locali commerciali, macchine emettitrici, ecc.).

2. Le aree non aperte al pubblico della stazione comprendono:

i locali per impianti tecnici pertinenti la metropolitana;
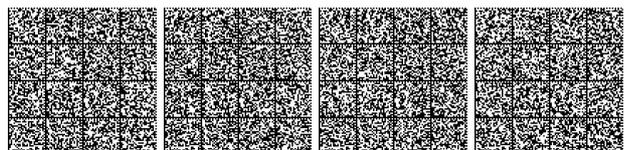
i locali di servizio per il personale di stazione.

3. Le aree commerciali delle stazioni comprendono:

le attività commerciali di pertinenza della stazione;

i locali commerciali adiacenti alle stazioni e comunicanti con esse.

4. Nella metropolitana non sono ammesse altre attività oltre quelle descritte al punto 3.

III.1.2. *Caratteristiche strutturali delle stazioni.*

1. Nel caso di stazioni chiuse le strutture portanti della galleria di stazione devono essere incombustibili e avere prestazioni di resistenza al fuoco non inferiore a R 120 mentre in tutte le altre aree aperte al pubblico devono essere incombustibili e avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 60.

2. Nel caso di stazioni chiuse, costituite da un'unica volumetria in cui coesistono piano banchine, piani intermedi ed atrio, le caratteristiche minime di resistenza al fuoco sono così definite:

R 120 per le strutture portanti delle zone che circoscrivono la banchina di stazione fino all'inizio dei percorsi d'esodo;

livello di prestazione III, di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, per le strutture portanti delle altre zone.

3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco sono riferite alla curva ISO 834 e alla combinazione di carichi eccezionali come definito nelle Norme tecniche delle costruzioni.

III.1.3. *Compartimentazione delle stazioni.*

1. La galleria di stazione, che comprende anche le banchine, è considerata un compartimento antincendio. In linea generale le comunicazioni di tale compartimento verso le altre zone della stazione sono costituite dai passaggi che immettono nei percorsi protetti e dalle porte che immettono in eventuali locali tecnici a livello del piano banchine. La compartimentazione nei passaggi che immettono nei percorsi protetti si intende ripristinata anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di ventilazione, eventualmente insieme ad altri dispositivi valutabili caso per caso, che ostacolano la diffusione dei fumi in modo da assicurare le condizioni sostenibili per la vita umana nel percorso protetto.

2. Gli altri volumi che costituiscono la stazione, possono costituire un unico compartimento o essere suddivisi in più compartimenti.

3. Nel caso di stazioni chiuse, costituite da un'unica volumetria in cui coesistono piano banchine, piani intermedi ed atrio, gli elementi costruttivi che separano le frontiere della volumetria da altri compartimenti devono garantire caratteristiche di resistenza al fuoco conformi al livello di prestazione III del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

4. Le eventuali facciate di banchina devono essere realizzate in materiale incombustibile e mantenere la stabilità meccanica almeno per i tempi d'esodo previsti.

5. Gli elementi non strutturali che delimitano i percorsi di sfollamento devono garantire caratteristiche di resistenza al fuoco conformi al livello di prestazione III del decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.

6. Gli attraversamenti tra un compartimento e quello adiacente di condotti, tubazioni non metalliche, cavidotti ed altro devono essere dotati di appositi dispositivi che, in caso di incendio, assicurino la continuità della compartimentazione, con la stessa caratteristica di resistenza al fuoco.

7. I sottobanchina con passaggio di servizi e di cavidotti devono essere compartimentati rispetto alla banchina per tutta la lunghezza della stessa e almeno 10 m oltre la fine della banchina stessa, all'interno della galleria per ciascun lato. In corrispondenza delle estremità di detta compartimentazione del sottobanchina dovrà essere presente una compartimentazione trasversale rispetto alla direzione di servizi e cavidotti.

III.1.4. *Reazione al fuoco dei materiali di finitura nelle stazioni.*

1. Nelle gallerie di stazione le superfici verticali ed orizzontali, compreso il piano banchina, dovranno essere rivestite solo con materiali incombustibili di classe di reazione al fuoco $A1/A2/A1_{fl}/A2_{fl}$. Nei percorsi protetti, dovranno essere installati sulle pareti, comunque realizzate in materiale incombustibile, materiali di finitura con classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0; tali materiali potranno essere installati anche non in aderenza al supporto incombustibile, purché detta classe risulti attribuita in funzione delle reali condizioni di posa, avendo valutato il comportamento al fuoco su entrambe le facce.

2. Nei percorsi protetti gli eventuali rivestimenti dei soffitti dovranno essere incombustibili, mentre gli eventuali rivestimenti dei pavimenti potranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B_{fl}-s1, ad esclusione delle aree contigue alla galleria di stazione, allo stesso livello del piano banchina: tali aree saranno realizzate esclusivamente in materiale incombustibile.

3. Nelle restanti altre aree, le superfici verticali ed i pavimenti potranno al massimo essere rifinite con materiali aventi classe di reazione al fuoco C-s1,d0/B_{fl}-s1.

4. I controsoffitti installati in tutte le aree dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore ad A2.

III.1.5. *Tabelloni porta mappe e cartelloni pubblicitari.*

1. Sulle pareti della galleria di stazione è consentita l'esposizione di materiale pubblicitario e/o di mappe, in ragione massima del 30% della superficie totale delle pareti, solo se contenuti in appositi espositori costituiti da materiale incombustibile che devono avere anche caratteristiche di sicurezza ai fini antinfortunistici. Questi devono essere, preferibilmente, inseriti in apposite nicchie nelle pareti e, comunque, non potranno presentare sporgenze superiori ai 5 cm e spigoli vivi.

2. Nei percorsi protetti è ammessa la presenza sulle pareti, in ragione massima del 40% della superficie totale, di espositori su cui incollare manifesti pubblicitari od informativi di carta. I materiali utilizzati per la realizzazione di espositori devono essere di classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0. La larghezza delle vie d'esodo terrà conto dell'ingombro degli espositori di spessore superiore a 5 cm.

III.1.6. *Accessibilità alle stazioni.*

1. Le stazioni devono essere progettate e realizzate in modo da risultare pienamente accessibili e fruibili alle persone con ridotte capacità fisiche, garantendone la salvaguardia, il pronto allontanamento ed il soccorso, in caso di emergenza; stazioni progettate secondo la norma UNI-UNIFER 11168-1 sono considerate conformi alla regola dell'arte.

III.1.7. *Ingressi delle stazioni.*

1. Gli ingressi delle stazioni devono attestarsi all'aperto ed in zone direttamente collegate alla viabilità pedonale esterna.

2. Gli ingressi devono essere adeguatamente segnalati e muniti di sistemi atti ad interdire, ove fosse necessario, l'ingresso al pubblico. Può anche essere presente un sistema di segnalazione che comunichi, al pubblico, l'eventuale interdizione dell'accesso alla stazione.

3. Gli accessi alla stazione devono avere larghezza congruente con quella prevista dal sistema di sfollamento e comunque non inferiore a 1,80 m per ciascun accesso.

III.1.8. *Locali tecnici non accessibili al pubblico.*

1. I depositi di materiale, combustibile o meno, ed i locali degli impianti tecnologici a servizio della stazione devono costituire compartimento antincendio avente caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120.

2. La comunicazione con gli ambienti della stazione è ammessa con una delle seguenti modalità:

attraverso filtri a prova di fumo, con caratteristiche di resistenza al fuoco indicate al punto 1;

direttamente tramite porte resistenti al fuoco EI 60, qualora il carico di incendio non superi i 300 MJ/m^2;

direttamente tramite porte resistenti al fuoco EI 60, qualora il carico di incendio superi i 300 MJ/m^2 e il locale sia protetto da apposito impianto di spegnimento automatico ad acqua conforme alla norma UNI EN 12845 o altra idonea tipologia di impianto di spegnimento automatico.

3. I locali tecnici, con apertura direttamente sulla banchina, dovranno essere dotati di porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a EI 120. Nel caso di locali tecnici raggruppati tra di loro e comunicanti con la banchina di stazione tramite disimpegno o corridoio, le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture perimetrali dell'intera zona dei locali tecnici dovranno essere non inferiori a R/REI/EI 120, fermo restando che ciascun locale dovrà essere compartimentato dagli altri con elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco pari a REI/EI60.

4. Per locali di superficie superiore a 15 m^2, dove sia presente un carico di incendio superiore a 300 MJ/m^2, deve essere assicurata una ventilazione naturale mediante aperture con superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale. Ove non sia possibile raggiungere il rapporto di superficie predetto, nel locale dovrà essere installato un impianto di estrazione meccanica dei fumi di combustione con portata determinata imponendo lo scenario di incendio 4.
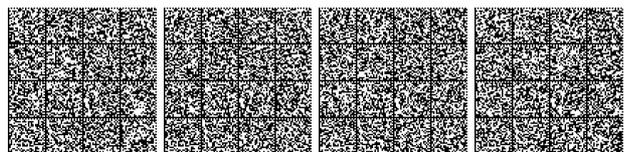
5. All'interno dei locali deposito non possono essere depositati gas combustibili, gas comburenti o liquidi infiammabili.

6. Tutte le porte dei locali tecnici e dei locali deposito devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura ed essere tenute normalmente chiuse a chiave. Il verso di apertura delle porte deve essere sempre in direzione della via di fuga. Qualora le porte si aprano sulle banchine o su percorsi di sfollamento dovrà essere evitata l'interferenza con il flusso del pubblico.

III.1.9. *Locali tecnici ad uso dei VV.F.*

1. Nelle stazioni deve essere previsto un locale, al piano banchina, nella zona dei percorsi protetti e di facile accesso e protetto contro l'incendio, ove saranno riposte le seguenti attrezzature per le squadre di soccorso VV.F:

carrello di facile movimentazione, in alluminio o altra lega leggera, idoneo al trasporto su rotaia di persone ed attrezzature;

carrello idoneo al superamento di scale fisse e/o mobili per il trasporto di materiali ed attrezzature di soccorso dal piano di riferimento al piano banchina e viceversa, ove non siano presenti ascensori di soccorso. Rientrano tra queste attrezzature anche le barelle per il trasporto dei feriti;

fioretti di messa a terra.

III.1.10. *Locali commerciali di pertinenza delle stazioni.*

1. Possono essere inseriti negli atri delle stazioni, al di fuori delle linee dei tornelli, se presenti, e comunque al di fuori dei percorsi protetti, locali commerciali con superficie complessiva non superiore a 400 m^2, (edicola, bar, tabaccheria, ecc.).

2. Gli eventuali locali deposito a servizio di ciascuna delle attività commerciale non possono avere superficie superiore a 30 m^2 e sono compresi nella superficie complessiva di 400 m^2.

3. Nei locali commerciali e relativi deposito non è ammesso l'uso di impianti alimentati da combustibili liquidi o gassosi.

III.1.11. *Locali commerciali comunicanti con le stazioni.*

1. La stazione può essere adiacente e comunicante con un'attività commerciale, di superficie superiore a 400 m^2, dotata di propri accessi e di un sistema di vie di esodo indipendenti, a condizione che la stessa sia compartimentata con elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120.

2. I locali commerciali possono comunicare con la stazione metropolitana, fino ad una profondità non superiore a 7,5 m, esclusivamente attraverso linee di tornelli o varchi, mediante uno dei seguenti tipi di collegamento:

spazio scoperto, eventualmente dotato, superiormente, di un elemento di copertura la cui larghezza non sia superiore al 30% della larghezza in pianta;

locale disimpegno di lunghezza pari o superiore a 5 m e dotato di elemento mobile di separazione avente caratteristiche di resistenza al fuoco EI 120 che, in caso di emergenza, ricostituisca l'integrità dei due compartimenti contigui in modo automatico ed impedisca il passaggio da uno all'altro. In corrispondenza di tale elemento di separazione e degli imbocchi del disimpegno, devono essere posizionati sistemi atti a segnalare l'interdizione del collegamento.

III.1.12. *Comunicazione tra linee metropolitane.*

1. Nel caso in cui stazioni di linee diverse, in ogni caso dotate di accessi e vie di sfollamento indipendenti, vengano interconnesse mediante percorsi o aree comuni, questi dovranno essere di tipo protetto o costituire luogo sicuro.

III.1.13. *Comunicazione delle stazioni con altre infrastrutture di trasporto.*

1. La comunicazione tra la stazione ed altre infrastrutture di trasporto (stazioni aeroportuali, ferroviarie, ecc.) deve avvenire come indicato al precedente capo III.1.11.

2. Ciascuna attività comunicante deve essere dotata di propri accessi e vie di esodo indipendenti su cui basare il calcolo dei flussi.

3. I percorsi di collegamento tra attività, qualora fruibili, non possono essere computati ai fini del calcolo delle vie di esodo; in ogni caso il carico di incendio all'interno dei passaggi non deve eccedere i 100 MJ/m^2.

4. Ai fini della gestione della sicurezza, si dovrà procedere al coordinamento dei singoli piani di emergenza di ciascuna infrastruttura.

III.1.14. *Comunicazioni delle stazioni con parcheggi di interscambio.*

1. La comunicazione tra la stazione ed il parcheggio di interscambio deve avvenire attraverso filtro a prova di fumo con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI60.

2. La comunicazione è ammessa fino ad una profondità non superiore a 7,5 m.

III.2. *Sedi.*

III.2.1. *Sede confinata.*

1. Nelle linee in sede confinata non sono ammesse gallerie completamente chiuse; le gallerie di lunghezza superiore a 250 m dovranno presentare discontinuità della volta per almeno 10 m ogni 250 m.

2. Le strutture portanti delle gallerie poste sul piano di riferimento o su viadotto devono essere incombustibili. In nessun caso, in presenza di uno scenario di incendio del tipo 2, si devono verificare distacchi di elementi strutturali che possano rappresentare un rischio per le persone presenti.

3. Nelle gallerie dovranno essere installate apposite banchine di servizio, di larghezza effettiva pari a 60 cm e che assicurino un'altezza libera percorribile di almeno 200 cm. La differenza di quota tra il piano di calpestio delle banchine e quello del materiale rotabile non dovrà essere superiore a 35 cm.

4. Per le altre misure da rispettare si deve fare riferimento alla norma tecnica UNI-UNIFER 7360.

5. Per le gallerie poste sul piano di riferimento dovranno essere previsti degli accessi carrabili dalla rete stradale, opportunamente distribuiti.

III.2.2. *Sedi sotterranee.*

1. Le strutture portanti delle gallerie sotterranee devono essere incombustibili e avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R 60. Nel caso in cui un cedimento locale della struttura possa avere conseguenze catastrofiche, come ad esempio per le gallerie sommerse o per le gallerie che possono causare il cedimento di importanti strutture soprastanti o adiacenti, le strutture portanti devono essere incombustibili e avere una resistenza al fuoco non inferiore a R 120.

2. Le prestazioni di resistenza al fuoco sono riferite alla curva ISO 834 e alla combinazione di carichi eccezionali come definita dalle Norme tecniche delle costruzioni. Dovrà essere, inoltre, analizzata l'integrità strutturale per il tempo necessario alla gestione dell'emergenza, in caso di incendio, al fine di valutare la necessità di misure atte a limitare il fenomeno dello spalling del calcestruzzo.

3. Nelle gallerie sotterranee dovranno essere installate apposite banchine di servizio, di larghezza effettiva pari a 60 cm, che assicurino un'altezza libera percorribile di almeno 200 cm. La differenza di quota tra il piano di calpestio delle banchine e quello del materiale rotabile non dovrà essere superiore a 35 cm.

4. Per le altre misure da rispettare si deve fare riferimento alla norma tecnica UNI-UNIFER 7360.

5. Per le galleria di lunghezza superiore ai 900 m dovrà essere presente almeno un accesso di emergenza.

6. Gli accessi di emergenza saranno muniti di scale con inclinazione non superiore a 70°, interrotte da pianerottoli ogni 8 m di dislivello, in modo da consentire l'accesso dall'alto alle gallerie da parte dei soccorritori, muniti dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di intervento. La larghezza delle scale dovrà essere non inferiore a quanto indicato al successivo capo IV.5.

Capo IV
CRITERI PROGETTUALI PER L'ESODO DALLE METROPOLITANE

IV.1. *Tempo massimo di percorrenza del percorso di sfollamento.*

1. La progettazione del sistema organizzato delle vie d'esodo di una stazione della metropolitana deve essere effettuata tenendo conto che deve essere sempre verificato, mediante metodi dell'ingegneria della sicurezza, il raggiungimento dell'obiettivo primario di cui al capo I.1.

2. Il tempo massimo di evacuazione attraverso un percorso di sfollamento verso un luogo sicuro è fissato in dieci minuti così costituiti:

galleria di stazione: non oltre quattro minuti dal capo più lontano della banchina all'imbocco del percorso protetto più vicino;

percorsi protetti: non oltre sei minuti fino ad un luogo sicuro.

3. I tempi sono calcolati dal momento in cui il primo passeggero sbarca sulla banchina fino a quando l'ultima persona presente nel percorso di sfollamento raggiunge un luogo sicuro.

4. Nell'ipotesi di sfollamento dalla banchina in tempi inferiori a quattro minuti, è ammesso sommare il tempo residuo ai sei minuti previsti per la percorrenza dei percorsi protetti, per un tempo totale comunque non superiore ai dieci minuti prescritti.

IV.2. *Lunghezza massima del percorso di sfollamento.*

1. Sono stabilite le seguenti lunghezza massime:

nella galleria di stazione, dal capo più lontano della banchina all'imbocco del percorso protetto più vicino: 45 m elevabili a 60 m nelle condizioni indicate al successivo capo IV.4;

nei percorsi protetti, fino al luogo sicuro più vicino: 300 m;

nelle sedi sotterranee le uscite di sicurezza dovranno essere posizionate ad una distanza reciproca massima di 900 m, in modo che la lunghezza massima del percorso di sfollamento non sia superiore a 450 m. Sono considerate uscite di sicurezza anche le stazioni.

IV.3. *Affollamento.*

1. Il massimo affollamento ipotizzabile in banchina è dato dalla somma di due addendi:

a) il numero dei passeggeri convenzionalmente presenti su un treno, assunto pari alla capacità di un treno di massima composizione, con il carico nominale che è fissato in 4 pers/m^2 calcolato su una superficie pari a quella lorda interna di ogni vagone diminuita del 10%. Nel caso di banchine ad isola, il numero di passeggeri di un treno va moltiplicato per 1,5 per tener conto dell'eventuale contemporaneità di fermata di un treno sull'altro binario;

b) il numero dei passeggeri presenti in banchina, assunto pari a:

1,5 pers./m^2 per stazioni di corrispondenza o interscambio modale;

1,0 pers./m^2 per stazioni di transito o terminali.

2. L'area di banchina da prendere a riferimento per i passeggeri presenti in banchina è costituita dal prodotto della lunghezza della banchina per la larghezza utile, da intendersi come definita dalla norma UNI 7508, diminuita di un franco pari a 20 cm, per tener conto del naturale comportamento delle persone a distanziarsi dalle pareti.

3. Nel caso di banchine ad isola, la larghezza di cui al punto 2, deve essere pari a quella di tutta la banchina, diminuita delle due zone di sicurezza, così come definita dalla norma UNI 7508.

4. Nel caso di stazioni di corrispondenza, ove si intersecano due o più linee metropolitane, l'affollamento sulle banchine delle linee non interessate dall'incendio, si calcola applicando solo l'addendo di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, aumentato del 20%, purché siano previste procedure di emergenza per l'interdizione della fermata dei treni in arrivo.

5. Per il calcolo dell'affollamento durante l'emergenza, deve essere presa in considerazione anche una quota di persone potenzialmente presenti nei percorsi di sfollamento, tra la linea dei tornelli e le banchine, pari a 0,1 pers/m^2.

IV.4. *Percorsi di sfollamento.*

1. La stazione dovrà essere dotata di un sistema di vie di esodo tali da assicurare che da ciascuna banchina si possa raggiungere un luogo sicuro, sempre mediante almeno due percorsi di sfollamento indipendenti con accessi ragionevolmente contrapposti.

2. Più percorsi di sfollamento possono riunirsi, anche temporaneamente, a condizione che non avvengano rallentamenti dei flussi d'esodo e che sia sempre comunque garantita la possibilità di raggiungere un luogo sicuro mediante almeno due percorsi di sfollamento.

3. Ciascuna banchina deve essere servita da almeno due distinti passaggi verso la zona protetta, posizionati in modo che i percorsi verso la stessa non siano superiori a 45 m, elevabili a 60 m, ove la banchina sia munita di impianto di aspirazione posto nella galleria di stazione. Questo impianto dovrà essere progettato in funzione dello scenario di incendio di tipo 1 e dovrà entrare a regime entro un minuto dall'attivazione del segnale di emergenza. In caso di installazione di questo impianto si dovrà verificare, mediante apposita analisi di scenario di incendio, che non si raggiunge lo stato critico per la sicurezza della vita umana per il tempo necessario allo sfollamento.

4. La disposizione e la larghezza delle uscite dalla galleria di stazione devono essere sempre verificate in funzione del rispetto del tempo limite di sfollamento della banchina, pari a quattro minuti, muovendosi dal capo più lontano della banchina, in modo da limitare la formazione di code ai passaggi di accesso ai percorsi protetti.

5. Il tratto protetto del percorso di sfollamento, che inizia immediatamente a valle delle uscite dalla galleria di stazione, dovrà essere progettato per garantire le condizioni sostenibili per la vita umana e dimensionato in funzione dell'affollamento massimo previsto in banchina, del flusso specifico dei passaggi e del tempo massimo di sfollamento dalla banchina, con una larghezza effettiva, di ciascun passaggio, comunque non inferiore a 1,80 m.

6. Nell'appendice tecnica sono riportati i criteri su cui basare il dimensionamento dei percorsi di sfollamento. Si precisa che per lo scenario di incendio 1, e soltanto per esso, si deve tener conto delle seguenti ulteriori ipotesi di base:

in caso di incendio a bordo, mentre il treno, in movimento, si trova in galleria, il tempo di rivelazione e di allarme è fissato in 60 s a cui sono aggiunti ulteriori 60 s per fermare il treno nella stazione più vicina. Si stabilisce che la curva d'incendio, sia quella minima prescritta ovvero quella individuata dal progettista sulla base di analisi del materiale ferroviario, ha origine nel momento della rivelazione, cioè 120 s prima che il treno si fermi in stazione. Pertanto, quando decorre il tempo zero per lo sfollamento, la potenza dell'incendio sarà quella che si deduce dalla curva d'incendio al tempo pari a 120 s;

i passeggeri del treno sbarcano in banchina con flusso specifico attraverso le porte del treno pari a 80 pers/(m *min)*.

7. Ove i percorsi di sfollamento provenienti da una galleria di stazione a banchine separate, convergano in un unico percorso, l'affollamento dei treni verrà calcolato come nel caso di banchine ad isola di cui al capo IV.3, punto 1, lettera *a)*.

IV.5. *Uscite di sicurezza dalle sedi sotterranee.*

1. Le uscite di sicurezza dalle sedi sotterranee potranno essere realizzate:

a) mediante scale di sicurezza larghe almeno 1,50 m installate in pozzi verticali che comunicano con la galleria mediante filtri a prova di fumo, con pressurizzazione positiva o altro sistema di ventilazione equivalente. La superficie in pianta del filtro a prova di fumo non dovrà essere inferiore a 25 m^2;

b) In caso di gallerie separate a singolo binario, mediante passaggi trasversali di larghezza non inferiore ad 1,80 m ed altezza non inferiore a 2,0 m, delimitati da porte con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco.

2. Le porte di accesso alle uscite di sicurezza devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco EI 120, una larghezza minima di 1,80 m ed essere dotate di dispositivi di autochiusura e di maniglioni antipanico.

3. Durante l'esercizio ordinario le porte dei filtri dovranno essere assicurate in posizione chiusa.

IV.6. *Scale fisse.*

1. Per il dimensionamento architettonico delle scale fisse e dei pianerottoli si applica, per quanto non in contrasto con la presente regola tecnica, la norma UNI 7744, fatta eccezione del paragrafo 7 «Dimensionamento dei singoli elementi».

2. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti e devono essere lunghi almeno 1,80 m.

3. È consentito che due o al massimo tre rampe di scale possano confluire in un'unica rampa purché questa abbia larghezza almeno uguale alla somma di quelle confluenti ed il pianerottolo da cui origina l'unica rampa abbia la dimensione longitudinale almeno pari ad 1,5 volte la larghezza della rampa più larga confluente.

4. Le pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal pavimento, devono essere prive di sporgenze o rientranze.

5. Tutte le scale devono essere munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre 8 cm. Le estremità dei corrimano devono essere arrotondate verso il basso oppure rientrare con dolce raccordo del muro stesso.

6. Nell'allegato tecnico sono riportati i criteri su cui basare il dimensionamento ai fini dell'esodo.

IV.7. *Scale mobili.*

1. Le scale mobili a servizio di ciascun dislivello da superare, possono essere considerate nel dimensionamento dei percorsi di sfollamento, con le modalità indicate al successivo punto 2.

2. Ai fini del dimensionamento dei percorsi di sfollamento, sono ammessi due tipi di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza, che devono essere oggetto di specifica valutazione e definizione nel piano di emergenza di cui al capo VIII:

blocco delle *n* scale mobili all'attivazione del sistema di allarme: le *n*-1 scale mobili per ciascun dislivello potranno essere dimensionate come scale ordinarie, secondo i parametri riportati nell'appendice tec-

nica, tenendo presente che quelle aventi larghezza pari o superiore a 100 cm possono considerarsi portatrici di un flusso doppio rispetto a quelle di dimensioni minori. Le scale mobili da considerare ai fini del computo, devono essere quelle che creano le condizioni più sfavorevoli ai fini dello sfollamento;
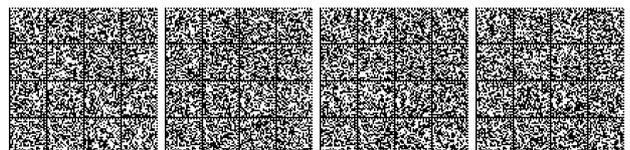
all'attivazione dell'allarme le scale continuano a funzionare e quelle che hanno un verso contrario alla direzione dell'esodo invertono il senso di marcia, dopo fermata con apposita segnalazione e ripartenza graduale fino alla velocità di marcia, tenendo conto dell'incolumità delle persone: i flussi di esodo sono posti pari alla portata massima prevista dalle scale mobili. In questo caso le scale mobili devono essere alimentate da almeno due fonti di energia elettrica alternative, commutabili automaticamente. Con questo tipo di gestione i flussi di esodo saranno posti pari alla portata massima prevista dalle scale mobili.

3. Il vano motore delle scale mobili deve essere protetto con impianto automatico di spegnimento.

IV.8. *Ascensori.*

1. Gli sbarchi degli ascensori devono essere posizionati nei percorsi protetti e possono continuare a funzionare anche in caso di emergenza.

2. Sono ammessi ascensori con sbarco diretto nella galleria di stazione, solo nei casi in cui risulti effettivamente impossibile adottare la soluzione di cui al comma 1 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI 7744. Il funzionamento di tali ascensori dovrà essere interdetto in caso di emergenza. Gli ascensori non dovranno consentire la propagazione dei fumi tra i compartimenti e dovranno essere dotati di chiusure atte a ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco della galleria di stazione.

3. Nelle stazioni sotterranee il cui piano banchina si trova ad una profondità superiore a 12 m, dovrà essere previsto, per ciascuna banchina, almeno un ascensore di emergenza utilizzabile anche in condizioni di soccorso e di intervento dei VV.F.

4. Gli ascensori di cui al punto 3 possono essere attestati al piano atrio qualora:

il piano atrio è protetto rispetto alla galleria di stazione;

lo stesso piano non si trova a quota inferiore a -7,5 m dal piano di riferimento;

sono garantiti, per le operazioni di soccorso, comodi accessi dall'esterno indipendenti dai percorsi presi in conto per lo sfollamento.

5. Gli ascensori che permarranno in uso anche durante un'emergenza dovranno essere dotati di alimentazione di riserva di cui al capo VII.2.

IV.9. *Tornelli e varchi.*

1. Le linee di tornelli o varchi automatici, ove previsti, devono presentare dei passaggi di larghezza utile minima pari a 60 cm.

2. La larghezza complessiva delle linee di controllo, qualora non ubicate in luogo sicuro, deve essere tale da non rappresentare ostacolo allo sfollamento.

3. Ciascuna linea di controllo deve inoltre essere dotata di un varco per i disabili, di larghezza minima pari a 90 cm. In prossimità di tale varco deve essere presente un sistema di comunicazione con il locale dell'agente di stazione o, in mancanza di esso, con la centrale operativa del gestore dell'infrastruttura.

4. In caso di incendio, deve essere garantita l'apertura automatica e permanente delle linee di controllo, al fine di consentire l'esodo delle persone presenti all'interno della stazione.

Capo V
IMPIANTI DI VENTILAZIONE DI EMERGENZA

V.1. *Criteri generali.*

1. Gli impianti di ventilazione di emergenza costituiscono un elemento fondamentale per la sicurezza nelle metropolitane e devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

in caso di incendio a bordo di un convoglio che perde mobilità all'interno di una galleria (riferimento allo scenario di incendio 2), assicurare che le persone possano evacuare il convoglio usando la galleria come percorso di sfollamento fino alla stazione più vicina o ad una uscita di sicurezza. La velocità dell'aria nella galleria dovrà essere sufficiente a contrastare i fenomeni espansivi dei fumi dell'incendio in senso contrario a quello dell'aria fresca immessa in galleria (backlayering) e comunque non potrà essere inferiore a 1,5 m/s; in ogni caso non si deve verificare, in galleria, lo stato critico per la sicurezza umana per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle uscite di sicurezza di cui al capo IV.5, tenendo altresì conto delle difficoltà di sbarco e della ridotta mobilità degli occupanti sulla banchina di servizio;

in caso di incendio a bordo di un treno che è fermo in stazione (riferimento allo scenario di incendio 1), assicurare che le persone possano evacuare il convoglio percorrendo il tratto di banchina di lunghezza definita al capo IV.2, fino ad entrare nei percorsi protetti; in ogni caso non si deve verificare lo stato critico per la sicurezza umana almeno per i primi dieci minuti dall'apertura delle porte del convoglio;

controllare la velocità dell'aria nelle prime fasi dell'incendio (fase di crescita) al fine di agevolare l'evacuazione degli utenti in galleria.

2. Per gallerie di sedi sotterranee di lunghezza inferiore o pari a 300 m non è necessario l'impianto di ventilazione di emergenza.

3. La combinazione delle logiche di attuazione degli impianti di ventilazione, intendendo sia quelli di aspirazione che di immissione, con le procedure di emergenza, deve far sì che i fumi seguano percorsi opposti a quelli dell'esodo delle persone considerando la possibilità di avviare la ventilazione meccanica in modo graduale e differenziato in funzione della posizione del treno rispetto alle uscite di emergenza e del focolaio all'interno del treno medesimo.

4. Gli impianti di ventilazione di emergenza dovranno essere progettati secondo i metodi della tecnica aeraulica e l'efficacia globale degli impianti nel raggiungimento degli obiettivi di cui al capo I.1, sarà verificata tramite analisi fluidodinamiche.

5. La verifica fluidodinamica dell'impianto dovrà essere effettuata anche su uno scenario che preveda l'attivazione degli impianti di ventilazione in condizioni di emergenza, ma senza incendio, in modo da costituire un riferimento progettuale per i successivi collaudi funzionali.

V.2. *Pozzi di estrazione fumi.*

1. Ogni tratto di galleria di lunghezza superiore ai 300 m, fra due stazioni successive, dovrà essere attrezzato con un impianto meccanico di estrazione dei fumi la cui tipologia deve essere valutata nell'ambito delle scelte progettuali con l'obiettivo di ottenere le migliori prestazioni in relazione al tipo di galleria.

2. I pozzi di ventilazione saranno posizionati, in linea generale, a circa metà tratta della galleria; la loro collocazione potrà essere anche diversa, ad esempio in testa alle stazioni, in relazione al cadenzamento dei treni ed all'interdistanza tra le stazioni stesse.

3. In caso di gallerie separate a singolo binario servite da un unico pozzo, questo deve essere completamente diaframmato in senso verticale in modo da non avere circuitazione dei fumi.

4. Qualora i pozzi siano utilizzati anche come accesso di emergenza, essi devono essere realizzati in modo che il percorso destinato ai soccorritori sia completamente indipendente e separato dai percorsi di estrazione/immissione dell'aria e dei fumi. In questo caso lo sbarco dal pozzo alla galleria deve avvenire attraverso filtro a prova di fumo.

5. I grigliati dei pozzi di ventilazione e di aerazione, posizionati sul piano di riferimento, devono essere collocati in modo da evitare l'introduzione accidentale di sostanze pericolose nella galleria.

6. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione non devono, preferibilmente, essere collocati nella sede stradale o in zone facilmente accessibili al pubblico.

7. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione, le uscite di sicurezza ed in genere gli accessi di emergenza per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco devono essere delimitati in modo che non possa essere inibita la loro immediata e sicura fruibilità.

V.3. *Sistemi di separazione aeraulica del percorso protetto.*

1. Nelle stazioni interrate di tipo superficiale ed in quelle di tipo chiuso, poste sul piano di riferimento o su viadotto, la compartimentazione aeraulica tra galleria di stazione ed i percorsi protetti può essere realizzata anche solo con l'installazione di barriere d'aria, opportunamente dimensionate, nei varchi che costituiscono i passaggi tra i due compartimenti. Potranno essere utilizzati, per la compartimentazione, dispositivi diversi qualora ne venga dimostrata l'equivalenza prestazionale.

2. Nelle stazioni profonde, la compartimentazione aeraulica del percorso protetto, sarà realizzata con le barriere d'aria integrate da un sistema di ventilazione dei percorsi protetti che immetta adeguate portate d'aria verso la galleria di stazione, in modo che tali percorsi risultino in sovrappressione rispetto alla zona dell'incendio. Potranno essere uti-

lizzati per la compartimentazione dispositivi diversi qualora ne venga dimostrata l'equivalenza prestazionale.
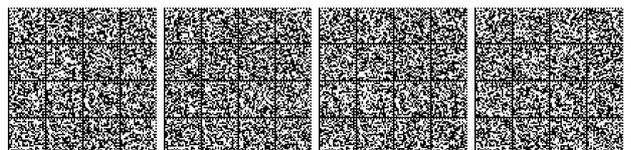
3. Non sono ammesse barriere d'aria poste tra galleria di stazione e percorsi protetti alimentate da aria prelevata in loco; l'aspirazione dovrà avvenire dall'esterno oppure da zone distanti almeno 25 m dalla galleria di stazione. Anche le eventuali barriere poste nei percorsi protetti dovranno essere alimentate in modo da evitare ricircoli e turbolenze che possano ridurre l'efficienza dei dispositivi.

4. La velocità dell'aria immessa dalle barriere d'aria dovrà essere tale da assicurare un'efficace tenuta pneumatica in funzione delle spinte espansive dei gas prodotti dall'incendio di progetto e dovrà, comunque, assicurare che le persone possano attraversare il varco protetto senza resistenze e senza panico.

5. La velocità dell'aria dei sistemi di sovrappressione eventualmente presenti nei percorsi protetti dovrà essere sempre maggiore di 1 m/s ma non superiore a 6 m/s, misurata nel tratto del percorso protetto più vicino alla banchina di stazione.

6. È ammesso l'uso di cortine antifumo, in particolare nelle scale e nei percorsi subverticali.

7. Nel caso di stazioni chiuse costituite da un'unica volumetria aperta potranno essere adottati anche sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore progettati secondo la UNI 9494-2.

V.4. *Tipologia dei ventilatori.*

1. La scelta dei ventilatori di estrazione degli impianti di ventilazione dovrà essere effettuata con riferimento alla temperatura dei fumi, corrette in funzione delle perdite e delle eventuali miscelazioni con aria ambiente, che possono svilupparsi nello scenario di incendio preso a riferimento. Per gli impianti dedicati all'estrazione di fumi da incendio la classe dei ventilatori non dovrà essere inferiore ad F400/90 minuti.

V.5. *Gestione centralizzata degli impianti di ventilazione.*

1. La gestione degli impianti di ventilazione dovrà essere gestita da un apposito centro di controllo, a cui devono pervenire tutte le informazioni sia in esercizio ordinario che in condizioni di emergenza.

Capo VI
IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA, ESTINTORI E SEGNALETICA

VI.1. *Reti di idranti.*

1. Le reti di idranti installate nelle metropolitane devono essere progettate, realizzate e gestite secondo la regola dell'arte e quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, il livello di pericolosità è pari a 3, con sola protezione di tipo interno, e alimentazione idrica almeno del tipo singolo superiore, secondo UNI EN 12845, privilegiando l'alimentazione da acquedotto, ove consentito.

3. Nella galleria di stazione, dovranno essere installati almeno due idranti a muro DN 45, collocati sul piano di ciascuna banchina in modo da coprire la stessa, tenuto conto del raggio di azione degli idranti a muro.

4. Nelle sedi confinate, qualunque sia la loro posizione rispetto al piano di riferimento, e nelle sedi sotterranee deve essere installata una tubazione idrica, derivata dalla rete idranti a servizio delle stazioni, dotata di sole valvole di intercettazione DN 45, posizionate ogni 50 m; una valvola di intercettazione DN 45 dovrà essere posizionata in prossimità dello sbarco dei pozzi di accesso di emergenza. Adeguate dotazioni di tubazioni flessibili antincendio e lance devono essere posizionate in appositi armadi alle estremità delle banchine di stazione e nei pozzi di accesso.

5. All'ingresso di ogni stazione dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un idrante soprasuolo minimo DN 100, conforme alla norma UNI 14384, allacciato alla rete idrica comunale, in grado di assicurare una erogazione minima di 500 l/min.

VI.2. *Impianti di spegnimento automatico.*

1. Gli impianti di spegnimento automatico, qualora presenti, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

2. Per gli impianti di spegnimento automatico del tipo sprinkler l'alimentazione idrica deve essere almeno del tipo singolo superiore, secondo UNI EN 12845, privilegiando l'alimentazione da acquedotto, ove consentito.

3. Nelle attività commerciali di pertinenza della stazione dovrà essere installato un impianto di spegnimento automatico del tipo sprinkler, esteso anche all'esterno delle stesse per una fascia di profondità pari a 4 m, contenente file di due erogatori per tutto il fronte del locale.

4. Nelle stazioni profonde, in cui il dislivello tra banchina e piano atrio risulta superiore ai 24 m, dovranno essere installati, nella galleria di stazione, impianti di spegnimento automatico ad acqua aventi le seguenti caratteristiche:

essere dedicati alla mitigazione degli effetti dell'incendio sul convoglio e sulle eventuali facciate di banchina, evitando il più possibile interferenze con il piano di calpestio della banchina;

essere del tipo a diluvio, preferibilmente con sezionamenti su diversi livelli di ugelli;

intervenire con azionamento controllato, attivando le diverse sezioni in modo da non interferire con il processo di esodo ed in modo coordinato con la ventilazione della galleria e della stazione.

VI.3. *Impianti automatici di rivelazione e allarme incendi.*

1. In ogni stazione deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme degli incendi progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte e quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

2. Le sedi sotterranee devono essere dotate di un idoneo sistema in grado di fornire, al centro di controllo, la localizzazione dell'incendio al fine di poter definire le strategie di ventilazione, di sfollamento e di intervento dei soccorsi.

3. I segnali devono pervenire in un luogo remoto, permanentemente presidiato (24 ore su 24), da dove sia possibile l'agevole individuazione delle aree interessate dal principio d'incendio e avviare le procedure di emergenza.

4. Gli allarmi provenienti dai pulsanti devono essere tempestivamente verificati da personale addetto prima dell'avvio del segnale di allarme generalizzato; la verifica può essere condotta anche mediante sistemi di video sorveglianza.

5. Gli impianti automatici di rivelazione degli incendi devono essere installati in ogni locale o ambiente della stazione compresi:

a) locali tecnici;

b) locali macchine degli ascensori, vani macchine delle scale mobili e dei corridoi mobili;

c) cavedi tecnologici e passaggi per cavi sotto le banchine;

d) lungo le scale ed i corridoi mobili e nelle relative aree di accesso delle banchine;

e) spazi soprastanti i controsoffitti e sotto stanti i pavimenti flottanti ed all'interno delle condotte di ventilazione.

VI.4. *Evacuatori di fumo e calore.*

1. Gli evacuatori di fumo e calore, ove installati, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte e quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

2. Nell'ipotesi che la superficie di riferimento non rientri nel campo previsto dalla norma UNI 9494-1-2, si potrà far riferimento alle equazioni di calcolo riportate in appendice alla medesima norma tecnica oppure alla norma NFPA 204.

VI.5. *Estintori di incendio portatili.*

1. Nelle metropolitane devono essere installati estintori portatili aventi carica nominale minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A, 89B così dislocati:

almeno due per ciascuna banchina nella galleria di stazione;

in numero di uno per ogni 200 m^2 di superficie, nell'atrio.

2. Nei locali commerciali di pertinenza deve essere installato almeno un estintore ogni 100 m^2 e, comunque, almeno uno per ogni singola attività. In caso di piccolo deposito a servizio di un'attività, deve essere previsto un ulteriore estintore in prossimità dell'accesso a tale deposito.
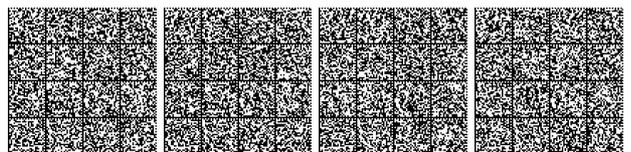
3. A protezione dei locali tecnici non aperti al pubblico deve essere installato un estintore portatile avente carica nominale minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B, posizionato all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze del vano di accesso.

VI.6. *Segnaletica di sicurezza.*

1. Dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza, possibilmente anche con diciture in inglese, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio e conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che segnali almeno:

i percorsi di sfollamento e le uscite di sicurezza;

l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;

i pulsanti di allarme;

il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio ove previsto.

2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di sfollamento dovranno essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

3. Per le specificità connesse all'esodo di persone con disabilità dovrà essere adottata idonea segnaletica di sicurezza.

4. In corrispondenza degli ingressi alle stazioni dovranno essere posizionati sistemi atti a segnalare, in caso di emergenza, l'eventuale interdizione all'ingresso all'infrastruttura.

Capo VII
IMPIANTI ELETTRICI E DI COMUNICAZIONE

VII.1. *Generalità.*

1. Gli impianti elettrici devono essere progettati e realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968, sulla base della valutazione dei rischi condotta anche ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

2. Ai fini della sicurezza antincendio gli impianti elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:

non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;

non costituire causa di propagazione degli incendi;

non costituire pericolo per le persone a causa di produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;

garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio degli impianti di sicurezza;

garantire la sicurezza dei soccorritori.

VII.2. *Alimentazione dei servizi di emergenza.*

1. I servizi di emergenza di seguito indicati devono essere dotati, oltre che dell'alimentazione normale, di una alimentazione di sicurezza realizzata secondo le norme tecniche di riferimento, in grado di alimentare il carico, in caso di guasto dell'alimentazione normale, entro:

- 0,5 s per i seguenti impianti:

a) illuminazione di sicurezza;

b) allarme;

c) impianti di rivelazione incendio;

d) sistema di allarme vocale (diffusione sonora di annunci ai passeggeri);

e) impianti di videosorveglianza;

f) impianti citofonici;

g) ascensori, limitatamente alle funzioni di emergenza (illuminazione interna, circuiti di allarme cabina, citofono, sistemi di riporto al piano della cabina eventualmente arrestatasi a metà corsa, ecc.);

h) sistemi di telecomando e telecontrollo dei servizi di sicurezza;

- 120 s per i seguenti impianti:

i) impianti di controllo dei fumi (ventilazione, ecc.);

j) ascensori che vengono mantenuti in esercizio nelle situazioni d'emergenza;

k) scale mobili che vengono tenute in funzione ed utilizzate per l'esodo;

l) impianti di estinzione degli incendi.

I tornelli o varchi automatici, se previsti, devono aprirsi automaticamente in caso di disalimentazione.

2. L'autonomia di funzionamento dei servizi di emergenza è stabilita in 120 minuti per tutti gli impianti elencati al precedente punto 1. Limitatamente agli impianti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, tale autonomia deve essere garantita anche in caso di completo fuori servizio di tutti gli allacciamenti alla media tensione e alla bassa tensione, e quindi mediante fonti di energia locali (es.: motori a combustione interna o batterie di accumulatori).

3. Le sorgenti di alimentazione, normale e di sicurezza, dei servizi di emergenza, devono essere installate in locali opportunamente segnalati, fatta eccezione per le sorgenti centralizzate costituite in apposito armadio contenente il carica batteria avente potenza sino a 3 kVA e batteria di accumulatori di tipo chiuso o a bassa emissione di idrogeno per i quali è ammessa l'ubicazione in compartimento antincendio direttamente comunicante con gli ambienti frequentati dal pubblico, escluse le banchine di stazione.

4. Le sorgenti di sicurezza possono essere costituite da:

un punto di consegna dell'ente distributore diverso e indipendente da quello utilizzato per l'alimentazione ordinaria e ubicato in compartimento antincendio distinto;

una rete di distribuzione proprietaria del sistema metropolitano distinta da quella primaria e attestata in una cabina di stazione o locale tecnico ubicato in un compartimento antincendio distinto da quello della cabina primaria;

gruppi di continuità statici con ridondanza interna (a doppia conversione) e con bypass automatico in caso di guasto e/o gruppi di continuità rotante idonei all'impiego previsto e installati nel rispetto delle norme tecniche applicabili;

gruppi elettrogeni idonei all'impiego previsto, installati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2011. Qualora i gruppi debbano essere installati oltre i -5 m rispetto al piano di riferimento, e comunque non oltre la quota di -7,5 m dallo stesso piano, gli stessi devono essere alimentati esclusivamente a combustibile liquido con temperatura di infiammabilità ≥ 55° C e il locale deve essere protetto da un impianto di spegnimento automatico.

5. La continuità di esercizio, in caso di incendio, dell'alimentazione di emergenza, deve essere garantita, per modalità di posa in opera e/o per caratteristiche costruttive dei suoi componenti:

per gli impianti di cui alle lettere *i)*, *j)*, *l)*, per l'intera durata dell'emergenza;

per gli impianti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, per il tempo necessario alla salvaguardia delle persone, con la sola esclusione della parte di impianto interna all'area dell'incidente in modo tale, comunque, che le singole porzioni di impianto all'interno dell'area incidentata, via via poste fuori servizio dai dispositivi automatici di protezione, abbiano un'estensione limitata e comunque compatibile con le prestazioni da garantire per il tempo necessario alla salvaguardia delle persone;

per gli impianti di cui alla lettera *k)*, solo per il circuito di alimentazione del vano motore.

VII.3. *Distribuzione.*

1. I locali tecnici destinati agli impianti di alimentazione e ai relativi quadri elettrici di distribuzione dovranno essere collocati all'interno di compartimenti antincendio ad uso esclusivo delle installazioni elettriche, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco secondo i criteri generali più restrittivi previsti dalla normativa tecnica e/o dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi; inoltre l'accesso a tali locali deve avvenire attraverso un disimpegno aerato o filtri a prova di fumo, in modo tale che eventuali fumi e gas da esse prodotti in caso di incendio non possano propagarsi agli ambienti aperti al pubblico.

2. I quadri di distribuzione devono essere installati in ambienti non accessibili al pubblico.

3. I quadri di alimentazione dei servizi di emergenza devono essere installati all'interno di un compartimento antincendio in modo tale che risultino protetti dal fuoco, rispetto agli altri compartimenti, per almeno il tempo di funzionamento dei servizi alimentati.

4. I quadri di alimentazione dei servizi diversi da quelli di emergenza possono essere installati negli ambienti accessibili al pubblico purché posizionati entro appositi armadi metallici aventi porta frontale cieca con chiusura a chiave; gli armadi a parete devono essere normalmente incassati a muro e comunque non devono costituire ostacolo o intralcio al deflusso delle persone.

VII.4. *Sezionamento di emergenza.*
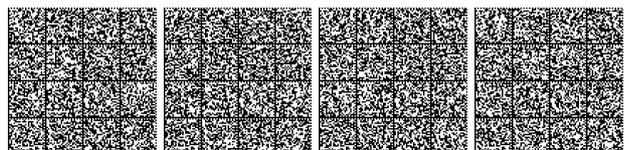
1. In caso di emergenza, gli impianti elettrici ed elettronici presenti nell'area dell'incidente, compresi quelli di linea ed esclusi quelli di alimentazione dei servizi di sicurezza, in grado di costituire pericolo per l'incolumità degli operatori di soccorso, devono poter essere sezionati.

2. I dispositivi di emergenza devono essere facilmente accessibili alle squadre di soccorso, protetti dal fuoco e dagli azionamenti accidentali, installati almeno in corrispondenza:

dei pozzi di accesso di emergenza alle gallerie, in modo che l'azionamento di uno qualunque dei dispositivi possa togliere tensione almeno agli impianti pericolosi presenti nella galleria servita;

dei percorsi di sfollamento protetti;

della sala operativa del gestore.

3. In caso di emergenza incendio nei locali tecnici dedicati agli impianti di alimentazione, il dispositivo di comando del sezionamento deve essere disponibile all'esterno dei locali stessi.

4. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza devono essere protetti dal fuoco e dall'azionamento accidentale.

VII.5. *Cavi elettrici.*

1. Le condutture in bassa, media tensione e di segnale posate nelle gallerie, nelle stazioni e in tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico devono essere conformi alle prescrizioni previste, in materia di controllo del rischio di innesco e propagazione degli incendi, dalle norme tecniche vigenti per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento.

2. I cavi in media e bassa tensione ed i cavi a fibra ottica impiegati devono essere a bassa emissione di fumi e gas corrosivi in accordo con le vigenti norme di prodotto.

3. La posa dei cavi deve essere effettuata con l'adozione di tutte le precauzioni indispensabili per evitare interferenze fra i cavi di potenza e quelli destinati alla sicurezza ed alla regolarità del servizio.

4. La continuità di esercizio, in caso di incendio, dei circuiti di alimentazione e di trasmissione dati/comando dei servizi di emergenza deve essere garantita tramite i seguenti provvedimenti:

posa dei cavi entro cunicoli o polifore o locali costituenti compartimenti antincendio, rispetto alla galleria o agli altri ambienti della stazione, con grado di protezione almeno REI 60;

per le parti di impianto non posate come descritto al punto precedente e il cui danneggiamento in caso d'incendio possa comportare la mancata disponibilità di funzioni essenziali per la gestione dell'emergenza, utilizzo di cavi resistenti al fuoco con requisito P o PH non inferiore a 60, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007, e di eventuali accessori di installazione (es.: cassette e sistemi di derivazione, ecc.) che non pregiudichino la continuità di funzionamento dei cavi resistenti al fuoco.

5. Nelle sedi sotterranee e confinate i cavi devono essere normalmente posati entro cunicoli o polifore costituenti compartimenti antincendio, rispetto alla galleria, con grado di protezione almeno REI 60. Modalità di posa differenti sono ammesse solo per gli stacchi alle singole apparecchiature.

VII.6. *Impianti di illuminazione di sicurezza delle stazioni.*

1. Tutti gli ambienti accessibili al pubblico ed al personale di servizio delle stazioni devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza ridondante, costituito da almeno un impianto con apparecchi dotati di alimentazione centralizzata e un impianto con apparecchi autoalimentati.

2. Tali impianti dovranno congiuntamente assicurare i seguenti complessivi livelli di illuminamento, misurati secondo le modalità previste nelle norme tecniche vigenti:

gallerie di stazione (banchine), scale fisse, scale mobili e percorsi protetti: 10 lux;

in tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico: 5 lux;

in tutti gli altri ambienti accessibili esclusivamente ai lavoratori: 2 lux.

3. Gli apparecchi di illuminazione lungo le vie di esodo e in tutte le stazioni devono essere installati alternativamente e su almeno due circuiti separati.

4. La perdita dell'alimentazione ordinaria in una zona deve attivare automaticamente l'illuminazione di sicurezza (se non già normalmente attiva) almeno in quella zona.

5. Gli apparecchi di illuminazione devono essere installati in posizioni tali da garantire i livelli di illuminamento di cui al punto 2. Nei tratti non protetti dei percorsi di sfollamento, i livelli di illuminamento dovranno essere garantiti anche in presenza di fumo correlato all'incendio di progetto; gli apparecchi installati in posizione accessibile al pubblico dovranno avere involucri con un grado di protezione contro impatti meccanici scelto in conformità alla normativa tecnica in vigore.

6. Tulle le stazioni chiuse devono essere dotate, oltre che degli impianti di sicurezza descritti ai punti precedenti, anche di impianti di illuminazione ordinaria e di riserva che dovranno garantire, eventualmente con il contributo degli impianti di sicurezza se normalmente accesi, le prestazioni richieste dalla norma UNI-UNIFER 8097. L'architettura dei diversi impianti di illuminazione e la distribuzione dei relativi apparecchi illuminanti nelle varie aree, devono essere tali da minimizzare il degrado funzionale in caso di guasto o fuori servizio del sistema di illuminazione ordinario. Per poter considerare ammissibile la condizione di degrado, in condizioni di normale esercizio, il valore dell'illuminamento residuo deve essere maggiore del 50% del minimo valore nominale di progetto così come indicato dalla suddetta norma UNI-UNIFER.

7. Laddove non in contrasto con il presente decreto, si applicano gli ulteriori requisiti della norma UNI-UNIFER 8097.

VII.7. *Impianti di illuminazione di sicurezza delle sedi.*

1. Tutte le sedi sotterranee e confinate devono essere dotate di impianto di illuminazione di sicurezza, aggiuntivo e separato rispetto all'impianto di illuminazione ordinaria.

2. Tale impianto di illuminazione di sicurezza dovrà assicurare i seguenti livelli medi di illuminamento, misurati secondo le modalità previste nelle norme tecniche vigenti:

banchine di emergenza delle gallerie: 10 lux;

uscite di sicurezza e percorsi d'esodo in galleria: 10 lux;

in tutti gli altri ambienti accessibili esclusivamente ai lavoratori: 2 lux.

3. La perdita dell'alimentazione ordinaria in una tratta della sede deve attivare automaticamente l'illuminazione di sicurezza (se non già normalmente attiva) almeno in quella tratta.

4. Laddove non in contrasto con il presente decreto, si applicano gli ulteriori requisiti della norma UNI-UNIFER 8097.

5. Nelle sedi sotterranee deve essere installato un sistema di illuminazione dinamico, progettato, realizzato e gestito a regola d'arte, che consenta di guidare gli utenti nella giusta direzione, eventualmente in abbinamento ad un sistema sonoro.

VII.8. *Sistemi di allarme vocale.*

1. Tutti gli ambienti accessibili al pubblico devono essere serviti da un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza realizzato a regola d'arte, anche impiegabile per le comunicazioni di servizio e/o informative.

2. I sistemi di allarme vocale progettati in accordo alla norma UNI ISO 7240-19 si ritengono conformi alla regola dell'arte.

3. Per l'impianto devono, comunque, essere garantite:

la continuità di esercizio, in assenza di incendio, in tutte le aree anche in caso guasto di uno qualunque dei suoi componenti, ivi compreso il sistema di generazione dei messaggi vocali;

il funzionamento in caso di incendio in conformità a quanto previsto al capo VII. 2;

l'utilizzo sia da parte dell'addetto di stazione che dalla sala operativa del gestore;

l'emanazione di messaggi di emergenza multilingua preregistrati per le diverse situazioni incidentali da predisporre in fase di elaborazione del piano di emergenza interno.

VII.9. *Sistema di telesorveglianza.*

1. I principali ambienti delle stazioni devono essere continuamente controllati a distanza da sistemi TVCC i cui segnali siano riportati alla centrale operativa del gestore dell'infrastruttura o al locale dell'addetto di stazione, ove presente.

2. L'impianto televisivo a circuito chiuso deve essere realizzato in modo da semplificare e facilitare la selezione delle stazioni e delle relative zone controllate da parte dell'operatore.

3. Il sistema TVCC potrà essere utilizzato come strumento, non unico, per la gestione dell'emergenza ed in questo caso dovrà garantire la visualizzazione e registrazione delle immagini anche in presenza di opacità ambientale dovuta alla presenza di fumi da incendio ed essere protetto dagli effetti termici. In ogni caso il sistema dovrà essere altresì protetto dagli atti vandalici.

VII.10. *Impianto citofonico.*
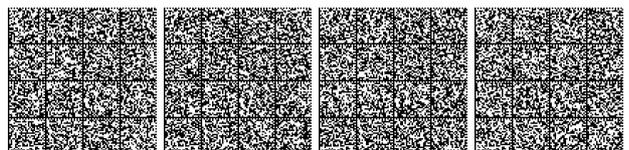
1. L'impianto citofonico, collegato con la centrale operativa del gestore dell'infrastruttura o con il locale dell'addetto di stazione, deve essere di tipo bidirezionale e funzionante a chiamata da parte del pubblico.

2. I citofoni devono essere opportunamente dislocati in tutti gli ambienti accessibili al pubblico e ai soccorritori e dotati di apposita tabella di istruzioni.

3. I citofoni devono essere segnalati e numerati, in modo da consentire la pronta individuazione.

4. Le comunicazioni effettuate tramite citofoni devono poter essere registrate.

VII.11. *Sistema di comunicazione.*

1. Al fine di assicurare la massima tempestività ed efficacia degli interventi delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli ambienti confinati delle metropolitane è necessario predisporre idonei apparati di telecomunicazioni.

2. Nel dettaglio le comunicazioni all'interno dell'intera infrastruttura dovranno avvenire:

a) mediante un sistema di telefoni fissi o di citofoni di emergenza da installare: nelle stazioni, nelle gallerie (qualunque sia la loro posizione rispetto al piano di riferimento) e nelle uscite di sicurezza. Il sistema dovrà garantire una comunicazione capo-capo con la centrale operativa del gestore. La comunicazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

l'operatore della centrale operativa che raccoglie la chiamata deve essere in grado di riconoscere univocamente la posizione del chiamante con i dati della segnalazione e anche senza l'ausilio di TVCC;

l'operatore della centrale operativa che raccoglie la chiamata deve essere in grado di effettuare, a richiesta del chiamante, una interconnessione con la Rete telefonica generale (PSTN) in modo da instradare la chiamata verso la rete telefonica nazionale ed in particolare verso il numero di emergenza 115;

b) mediante apparati di telecomunicazioni che dovranno essere conformi alle reti radio e agli apparati radio già in dotazione al C.N.VV.F. e che dovranno essere realizzati in tecnologia mista analogico-digitale secondo lo standard DMR (Standard ETSI TS-102-361 e TS-102-398). La rete radio dovrà operare nella gamma di frequenza UHF 410-450 MHz.

3. Le coperture radioelettriche dovranno garantire le comunicazioni sia lungo la sede per tutta la lunghezza del percorso, che all'interno delle stazioni e, in particolare, all'interno dei piani ammezzati per mezzo di idonei sistemi radianti per la ridiffusione del segnale radio.

4. Dovrà inoltre essere realizzato un sistema di telecontrollo delle reti radio in metropolitana attraverso un sistema che permetta la gestione delle comunicazioni VF e che dovrà essere installato presso la sala operativa del comando provinciale VF.

5. Dovrà essere previsto un piano di test periodici della rete secondo un programma pianificato.

Capo VIII
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

VIII.1. *Generalità.*

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve essere commisurata all'importanza della infrastruttura destinata allo spostamento di centinaia di migliaia di persone al giorno, perlopiù con percorsi sotterranei. In presenza di interferenze con altre attività, la gestione della sicurezza antincendio dovrà essere di tipo coordinato.

2. Le procedure di emergenza devono essere elaborate in funzione dei flussi massimi dei viaggiatori.

3. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

4. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, tutte le segnalazioni di allarme dovranno affluire nella sala operativa del gestore che dovrà essere in grado di comunicare con qualsiasi capo della metropolitana, secondo le procedure indicate nel piano di emergenza.

5. Nei limiti operativi imposti dall'esercizio dell'attività, devono essere programmate periodiche esercitazioni, anche in collaborazione con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Deve essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto nel decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007.

VIII.2. *Piano di emergenza.*

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre piani di emergenza relativi ai diversi scenari incidentali, anche diversi da quelli di incendio, che possono configurarsi nell'ambito dell'intera metropolitana.

2. In caso di incendio gli scenari di riferimento sono definiti al capo I.1 In tali piani devono essere, inoltre, riportati:

la descrizione generale della struttura con particolare riferimento alle stazioni ed alle sedi sotterranee o su viadotto;

definizione delle modalità di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza;

l'identificazione dei possibili eventi che possono verificarsi all'interno della struttura o che possono coinvolgerla dall'esterno e dai quali possono derivare pericoli per l'incolumità delle persone e/o danni alla struttura stessa;

i sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;

l'identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno della struttura coinvolta;

le logiche di attivazione degli impianti di protezione aeraulica nei percorsi protetti ed in galleria;

l'identificazione del personale che può effettuare i primi interventi, in attesa delle squadre di soccorso;

l'identificazione del responsabile delle comunicazioni con le autorità ed in particolare con i Vigili del fuoco;

le modalità di effettuazione dell'evacuazione dalla struttura coinvolta;

le attrezzature di ausilio al soccorso presenti in loco;

le procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio, ove possibile.

VIII.3. *Informazione e formazione.*

1. Tutto il personale che opera nell'ambito della metropolitana deve essere informato e formato secondo i criteri di base enunciati nei pertinenti atti regolamentari. Detto personale deve aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

VIII.4. *Gestione del sovraffollamento in banchina in condizioni ordinarie.*

1. Al fini di evitare il sovraffollamento delle persone in banchina in attesa del convoglio, in particolari momenti di punta o in caso di eventi eccezionali, dovranno essere previsti sistemi o procedure in grado di gestire l'afflusso delle persone, anche con la temporanea interdizione di tutta o parte la stazione interessata.

Capo IX
MATERIALE ROTABILE

IX.1. *Generalità.*

1. Il materiale rotabile deve essere progettato e costruito secondo le norme tecniche di riferimento. Particolare attenzione deve essere posta alle caratteristiche costruttive che influenzano i tempi di sfollamento dal treno, in relazione ai tempi di sfollamento totali.

APPENDICE TECNICA

A1. *Generalità.*

La presente regola tecnica attribuisce un valore primario alla progettazione del sistema di esodo in fase di emergenza da una metropolitana. Il probabile alto numero di persone, spesso la profondità delle stazioni, i percorsi non sempre lineari, costituiscono vincoli che il progettista deve tenere sempre presente per una corretta soluzione progettuale che deve essere necessariamente inserita nella progettazione architettonica generale delle stazioni. Una stazione che sia comodamente accessibile, architettonicamente ma anche psicologicamente ampia, esteticamente confortevole, corredata di impianti funzionali, sarà una stazione sicura anche se di tipo profondo e gli utenti ne trarranno vantaggio anche nel caso di emergenze che prevedano il rapido sfollamento. Per tale motivo il presente allegato tecnico intende fornire elementi tratti dalla più diffusa letteratura tecnica di settore, utili per la migliore descrizione del fe-

nomeno dell'esodo in emergenza che permetta di progettare in maniera efficace il sistema dei percorsi d'esodo.
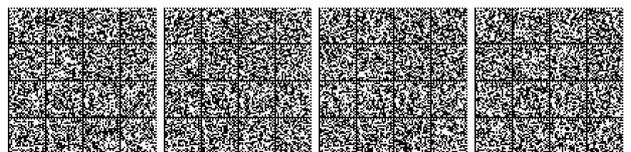
Si sono presi a riferimento numerosi testi di livello internazionale ed articoli pubblicati su riviste scientifiche, tra cui:

Hankin, B. D.; and Wright, R. A; Passenger flow in subways, Operational Research Quarterly. Vol. 9, part2, 81-8, 1958;

C.S., DengY.F, Hu C., Ding H., Chow W.K.: Crowding in platform staircases of a subway station in China during rush hours, Safety Science. Volume 47, Issue 7, August 2009, Pages 931-938;

SFPE - Handbook of Fire Protection Engineering 3° edition.

A2. *Criteri generali per la progettazione dei percorsi di sfollamento.*

Il numero di persone (Pers.) che possono defluire in qualsiasi percorso d'esodo di tipo confinato può essere espresso dall'equazione:

$$\text{portata (Pers/s)} = \text{velocità media (m/s)} \times \text{densità media (Pers/m}^2\text{)} \times \text{larghezza effettiva(m)}$$

Nell'applicazione di questa formula occorre tenere conto del fatto che in una folla in rapido movimento la velocità e la densità media di occupazione della superficie non sono tra loro indipendenti.

Lungo un percorso la velocità media diminuisce in funzione dell'aumento del numero di persone che lo utilizzano. Infatti quando non vi è congestione si riscontra una distribuzione delle velocità di movimento degli individui molto ampia: appena aumenta la densità media di occupazione della superficie, gli individui più veloci tendono ad essere ostacolati dai più lenti provocando un crescente avvicinamento delle velocità verso i valori più bassi, fino a quando, all'interno di una folla compatta che cammina in uno spazio confinato, ad esempio un corridoio, quasi tutti si muovono lo stesso ritmo lento. Se la densità di occupazione supera i 3,8 pers/m^2 si ha praticamente il blocco degli individui.

Per quanto riguarda il concetto di larghezza effettiva essa tiene conto dell'eventuale presenza di ostacoli vari che possono essere presenti lungo le vie d'uscita e del fatto che durante l'esodo una persona adatta la posizione del proprio corpo agli spostamenti laterali che è costretta ad eseguire per mantenersi in equilibrio. Pertanto, la quantità di persone che può transitare lungo un percorso di esodo non è in rapporto discreto con la sua larghezza, bensì in rapporto lineare permettendo di prendere in considerazione larghezze dei percorsi di esodo di qualsiasi dimensione.

È importante precisare che, ai fini di una corretta progettazione ai fini della sicurezza antincendio, il dimensionamento delle stazioni ed in particolare dei percorsi di sfollamento è affidato ad un calcolo di progetto da cui derivare i parametri geometrici che permettano di rispettare i vincoli di tempo imposti e non, viceversa, ad un calcolo di verifica sulla base di elaborati architettonici avulsi dalla problematica dell'esodo delle persone.

In tal senso sono adottabili sia processi di progettazione basati su calcoli manuali oppure, sempre nel rispetto di quanto previsto al capo 4.4 «Documentazione di progetto» dell'allegato *A* di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007, tecniche più sofisticate basate su codici di calcolo automatico.

A3. *Calcolo della velocità di sfollamento.*

Per valori della densità di affollamento compresi tra 0,54 persone/m^2 e 3,8 persone/m^2, la velocità V di sfollamento in m/s può essere espressa con la relazione:

$$V = k - 0{,}266 \cdot k \cdot D$$

ove D è la densità di affollamento espressa in pers/m^2 e k è un parametro che tiene conto dell'inclinazione dei percorsi. Per percorsi orizzontali k è pari a 1,40 mentre per le scale dipende invece dalla tipologia dei gradini come riportato nella seguente tabella i cui valori possono essere interpolati (i gradini con alzata maggiore di 16,5 cm sono riferiti alle scale mobili ed alle scale fisse di emergenza):

Scale - Costante k		
Alzata (cm)	**Pedata (cm)**	**k**
19,0	25,0	1,00
17,8	28,0	1,08
16,5	30,5	1,16
16,0	32,0	1,22

Per scale costituite da oltre 75 gradini in un'unica rampa, anche se intervallata dai regolamentari piani di calma, occorre tener conto della riduzione di velocità dovuta all'affaticamento applicando un fattore riduttivo del 15% ogni successiva tratta costituita da 30 gradini.

Per le scale, ai fine del calcolo del tempo di percorrenza, occorre anche tener conto che la distanza percorsa è pari alla somma delle pedate più la somma delle alzate moltiplicate per un fattore che dipende dal valore della stessa alzata, come riportato nella seguente tabella:

Scale - Fattore do conversione per alzate		
Alzata (cm)	**Pedata (cm)**	**Moltiplicatore**
19,0	25,0	1,60
17,8	28,0	1,85
16,5	30,5	2,08
16,0	32,0	2,20

Per le scale mobili si applicano gli stessi parametri ove le procedure di emergenza prevedano il loro blocco. Invece nel caso di scale mobili in funzione durante l'emergenza, la velocità delle persone sarà posta pari a quella nominale della scala mobile aumentata del 20%.

A4. *Calcolo del flusso di sfollamento.*

Il flusso in un determinato capo di un percorso di sfollamento vale:

$$F = F_s W$$

dove W è la larghezza espressa in m del percorso di sfollamento nel capo in esame e F_s è il flusso specifico della folla espresso in Pers/(m *s)* attraverso la relazione:

$$F_s = V \cdot D$$

Combinando la relazione del flusso specifico con quella della velocità di sfollamento si ricava la relazione fondamentale per la progettazione dei percorsi di sfollamento:

$$F_s = (1 - 0{,}266\, D) \cdot k \cdot D$$

Sono di seguito indicati i flussi specifici massimi ammissibili:

Flussi specifici massimi ammissibili		
Tipo di percorso	**Pers/m min**	**Pers/m s**
Orizzontali	80	1,33
Scale in salita	66	1,10
Scale in discesa	72	1,20

In fase di sfollamento per i varchi/tornelli delle linee di controllo si assume una portata pari 60 persone/minuto per ciascun passaggio.
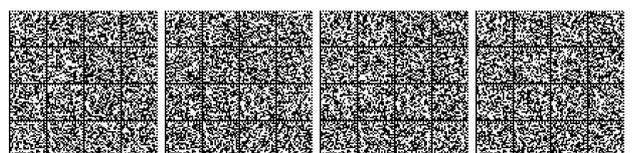
A5. *Effetti del calore.*

Nella definizione di stato critico per la sicurezza della vita umana è stato fissato il limite massimo di tolleranza per esposizione della pelle al calore radiante, pari a 2,5 kW/m^2. Al di sotto di questo flusso termico incidente l'esposizione può essere tollerata per tempi anche superiori ai trenta minuti. Sopra questo valore di soglia il tempo per provocare ustioni alla pelle di grado superiore al primo decresce rapidamente secondo la seguente relazione:

$$t_{Irad} = 4\ q^{-1,35}$$

dove:

t = tempo in minuti;

q = flusso termico radiante in kW/m^2 incidente.

A6. *Effetti del monossido di carbonio.*

Nella definizione di stato critico per la sicurezza della vita umana è stato fissato un valore della Fractional Effective Dose (FED) non superiore a 0,3.

La dose tossica attribuita ai gas generati in un incendio viene espressa come una frazione della dose totale necessaria a provocare un determinato effetto (incapacitazione o morte) sulla persona. Essa viene espressa mediante la relazione generale:

$$FED = \sum_{i=1}^{N} \int_{o}^{T} \frac{C_i(t)}{(ct)_i}\ dt$$

dove:

T = tempo di esposizione;

C_i = concentrazione dell'i-esimo gas al tempo t;

$(Ct)_i$ = dose della specie gassosa i-esima in grado di produrre gli effetti determinati sulle persone presenti (valore di soglia del gas i-esimo).

Nell'ambito di questa regola tecnica, la relazione generale si semplifica nella seguente:

$$FED = \sum_{t1}^{t2} \frac{[CO]}{35000 \cdot ppm \cdot \min} \Delta t$$

che tiene conto solo della tossicità del monossido di carbonio con un'incertezza stimata di ±35%. Il valore 35000 *ppm • min* rappresenta la dose incapacitante di tale gas che, secondo l'equazione di Stewart-Peterson, produce una dose accumulata di carbossiemoglobina negli esseri umani, in presenza di un ritmo respiratorio di 20 L/min. Ai solo fini semplificativi dei calcoli di verifica non si terrà conto del fattore di amplificazione che considera l'aumento della frequenza respiratoria dovuta ad una concentrazione di biossido di carbonio superiore al 2%.

La norma ISO/TDS13571, per tenere conto della parte più sensibile della popolazione, consiglia un valore massimo della FED pari a 0,3 dove sono presenti persone a rischio.

15A08046

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ortiva Top SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 20 marzo 2015 dall'impresa Syngenta Italia SpA con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ORTIVA TOP SC contenente le sostanze attive azossistrobina e difenoconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Ortiva Top registrato al n. 13378 con D.D. in data 5 febbraio 2013, modificato successivamente con decreto del 27 marzo 2014, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

- ad eccezione della coltura della barbabietola da zucchero non richiesta dall'impresa interessata per motivi commerciali, il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ortiva Top registrato al n. 13378;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva difenoconazolo ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il difenoconazolo, rilevando la necessità di chiedere ulteriori informazioni confermative;

Visto il Regolamento 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l'Impresa Syngenta Italia SpA con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ORTIVA TOP SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 250 - 500 - litri 1 -5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Syngenta Grangemouth Works, Grangemouth, Scotland (uk).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto suddetto è registrato al n.16369.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 7 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
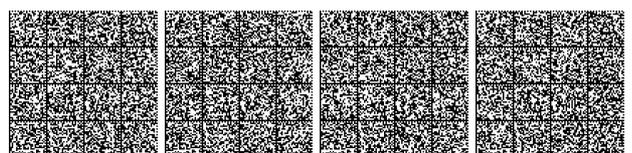
syngenta

ORTIVA® TOP SC

Fungicida ad ampio spettro per colture orticole
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

azoxystrobin puro	g 18.0 (200 g/l)
difenoconazolo puro	g 11.3 (125 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

contiene alcool etossilato

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo se inalato. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Grangemouth Works, Grangemouth, Scotland (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 250 - 500, l 5 – 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di:
- 5 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro, melanzana, peperone, lattughe, fagiolino, fagiolo, fragola, cavolo broccolo e cavolo cappuccio
- 10 metri per carota, sedano, asparago

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

azoxystrobin	**18,0%**
difenoconazolo	**11,3%**

delle quali una (difenoconazolo) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (azoxystrobin) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto non è compatibile con prodotti ad azione alcalina come polisolfuri e calce. In ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida od acaricida.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
ORTIVA TOP SC può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin). Per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

CARATTERISTICHE
ORTIVA TOP SC è un fungicida in formulazione liquida composto dalla miscela di difenoconazolo, fungicida triazolico, e di azoxystrobin, principio attivo appartenente alla famiglia delle strobilurine.
ORTIVA TOP SC viene utilizzato per la lotta contro numerose malattie fungine delle colture orticole.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.

COLTURE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Malattie	Dosi (l/ha)	Dosi (l/hl)	Cadenza di intervento
Pomodoro, melanzana, peperone (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*) Alternaria (*Alternaria spp.*) Cladosporiosi (*Fulvia fulva*) Oidio (*Leveillula taurica*)	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni
Lattughe (*lattuga cappuccia, lollo rosso/ lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana*) (pieno campo)	Bremia (*Bremia lactucae*) Oidio (*Erysiphe cichoracearum*) Sclerotinia (*Sclerotinia sclerotiorum*)	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni
Carota (pieno campo)	Alternaria (*Alternaria dauci*) Oidio (*Erysiphe heraclei*)	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni
Fagiolo e fagiolino (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe spp.*)	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni
Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, (pieno campo)	Alternaria (*Alternaria brassicicola*) Peronospora (*Peronospora brassicae*)	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 LUG. 2015
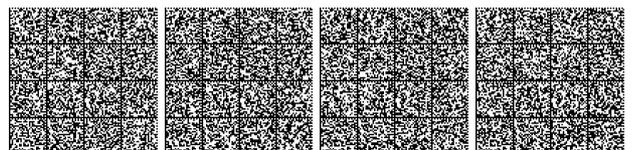
Colture	Malattie	Dosi (l/ha)	Dosi (l/hl)	Cadenza di intervento
Fragola (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca macularis)*	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni
Asparago (pieno campo)	Ruggini *(Puccinia asparagi)* Stemfiliosi *(Pleospora allii)*	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni
Sedano (pieno campo)	Septoria *(Septoria apiicola)* Cercosporiosi *(Cercospora apii)*	1	0.1	Massimo 3 trattamenti ad intervalli di 10-14 giorni

NOTE
Colture orticole:
Utilizzare volumi di acqua pari a: 1000 l/ha
Asparago: trattare esclusivamente dopo la raccolta dei turioni

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

pomodoro, melanzana, peperone, fragola, lattughe (*lattuga cappuccia, lollo rosso/lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana*)	7 giorni
carota, fagiolo, fagiolino, cavolo cappuccio, cavolo broccolo	14 giorni
sedano	21 giorni
asparago	non richiesto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 LUG. 2015

15A08067

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario AVENGER.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, con particolare riferimento agli articoli 33 e 35;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 21 maggio 2015 dall'impresa Sharda Europe b.v.b.a, con sede legale in Heedstraat n. 58 - 1730 Asse, Belgio, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AVENGER, contenete la sostanza attiva captano, uguale al prodotto di riferimento denominato Captain 80 WG registrato al n.16242, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, con D.D. in data 9 gennaio 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare

che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Captain 80 WG registrato al n. 16242;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva captano è stata considerata approvata a norma del Regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 30 settembre 2017, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, Sharda Europe b.v.b.a, con sede legale in Heedstraat, 58 - 1730 Asse, Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AVENGER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 500; kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Solfotecnica Italiana S.p.A. 48010 Cotignola (RA);

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Yingde Greatchem Chemical Co.Ltd, 1-73 Yuan Jing street, Ji Chang West, Room 218, A#, Wan Fang, Yuan Building, RoadGuangzhou City - China;

Zak?ady Chemiczne «Organika-Sarzyna» S.A. ul. Chemików 137-310 Nowa Sarzyna, Poland;

India Pesticides Limited Plot No.E-17 to 23UPSIDC Industrial Area, Deva Road Chinhat Lucknow - India.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16410.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

AVENGER

Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di mele, pere

Composizione:
100g di prodotto contengono:
- Captano puro . . . . .g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100
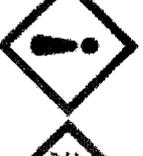
PERICOLO

Frasi di rischio
H332 Nocivo se inalato
H318 Provoca grave irritazione oculare
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
H351 Sospettato di provocare il cancro
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza
P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P260 Non respirare la polvere/i/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione. consultare un medico. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente.

Titolare della registrazione:
Sharda Europe bvba
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium
Tel. +39 349 4118246

Autorizzazione Ministero della Salute n. XXXX del XX/XX/XX

Stabilimenti di produzione: S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. 48010 Cotignola (Ra);
Zaklady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna, Poland;
India Pesticides Limited Plot No.E-17 to 23,UPSIDC Industrial Area, Deva Road Chinhat Lucknow - India;
Yingde Greatchem Chemical Co.Ltd, 1-73 Yuan Jing street,Ji Chang West, Room 218, A#, Wan Fang,Yuan Building,RoadGuangzhou City - China.

Taglie: g 500 - Kg 1-5-10-20-25 **Partita n.**:

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto ed il suo contenitore. Non pulire l'attrezzatura di distribuzione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolodelle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 15 m dai corpi idrici superficiali o rispettare una fascia non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali con utilizzo di tecniche che riducano la deriva del 50%. Non rientrare nei campi trattati prima che lo spray depositato sulla superficie delle foglie non sia completamente asciugato.
Attenzione: durante le fasi di miscelazione/carico e di irrorazione del prodotto, utilizzare adeguati dispositivi di protezione, usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
Per lavorazioni agricole indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia: irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamen to del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. Avvertenza : Consultare un centro antiveleni.

Modalità e dosi di impiego
AVENGER è un fungida preventivo, che agisce per contatto da impiegarsi su mele e pere

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego	N. max trattamenti /anno
Mele e pere	Ticchiolatura, (*Venturia inaequalis*) *Gloeosporium* spp. *Monilia* spp.	1880 g/ha (riferiti a 1000-1500 lt acqua/ha)	Impiegare il prodotto dalla comparsa dei mazzetti fiorali (BBCH51/aprile). Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo10 giorni.	7

Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo.
Fitotossicità: Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di Pero (Butirra 'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

Per ridurre l'insorgere di fenomeni di resistenza, si consiglia l'impiego di fungicidi con diverso meccanismo di azione.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta di mele e pere

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso.Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

1 3 LUG. 2015

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.................................

15A08068

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2015.

Approvazione degli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento delle risorse destinate al programma «Nuovi progetti di interventi».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 comma 2 come modificato, da ultimo, dall'art. 6 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2015, recante la nomina del dott. Graziano Delrio a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013 n. 194 – S.O. n. 63, ed in particolare il comma 9 che ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di «Misure per il rilancio delle infrastrutture» nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto «Sblocca Italia», convertito con modificazioni dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2014 n. 262 – S.O., che all'art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera *a)*, *b)* e *c)* ed in particolare sotto la lettera *c)* figurano interventi «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015»;

Considerato che tra questi interventi rientrano all'ultimo punto dell'elenco «opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013»;

Considerato che il successivo comma 3 del citato art. 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede che le suddette richieste, inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, possano essere riferite anche a «nuovi progetti di interventi» secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnando priorità: *a)* alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; *b)* alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; *c)* alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

Considerato che lo stesso comma stabilisce in 100 milioni di euro l'importo stanziato per finanziare i suddetti «nuovi progetti di interventi»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 28 gennaio 2015, n. 23, registrato in data 27 febbraio 2015, al reg. 1, fgl. 975, presso la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha assegnato, per il finanziamento delle suddette richieste, l'importo complessivo di 100 milioni di euro, ripartendolo in misura pari al 40% nell'anno 2015, al 30% nell'anno 2016 ed al restante 30% nell'anno 2017, ed ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data del 31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici - Direzione generale edilizia statale e interventi speciali - e l'ANCI, in data 5 marzo 2015 con prot. n. 3004, approvata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 marzo 2015, n. 88, registrato in data 1° aprile 2015, al reg. 1, fgl. 1241, presso la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplina le modalità di presentazione delle richieste ed i criteri di selezione delle stesse per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma «nuovi progetti di interventi»;

Visti gli esiti dell'istruttoria svolta, ai sensi del citato art. 3, comma 3, dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di concerto con questo Ministero, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, le cui fasi sono riportate nei verbali redatti in data 2 e 23 luglio 2015;

Vista la graduatoria allegata al verbale del 23 luglio 2015, costituita da ventuno elenchi, uno per ciascuna regione e provincia autonoma, dei comuni i cui interventi, a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente, sono risultati conformi in termini di completezza e regolarità della documentazione, coerenti nei contenuti con le tipologie d'interventi previste e pertanto ammissibili al finanziamento richiesto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, con cui è stato emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 2 novembre 2005 «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» ed il particolare l'art. 9 «Riferimento temporale»;

Vista la proposta del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali con nota 28 luglio 2015 prot. 0010814, che ha ritenuto meritevoli di approvazione i richiamati elenchi, dichiarando che possa essere legittimamente perfezionata l'approvazione del sig. Ministro;

Considerato che i suddetti ventuno elenchi dei comuni ammessi a finanziamento, nei quali è indicato l'importo del finanziamento richiesto da ciascun comune, riportano gli interventi ammissibili a finanziamento, nei limiti della capienza delle risorse preassegnate a ciascuna regione e provincia autonoma in base all'allegato C alla citata convenzione del 5 marzo 2015, rimanendo complessivamente nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro e che pertanto è possibile procedere alla sua approvazione come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della convenzione sopracitata stipulata in data 5 marzo 2015 con prot. n. 3004, approvata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 marzo 2015, n. 88, registrato in data 1° aprile 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, in numero di ventuno, uno per ciascuna regione e provincia autonoma, allegati al presente decreto con le lettere da «A/1» ad «A/21», nei limiti dell'importo disponibile di 100 milioni di euro, per la realizzazione di «Nuovi progetti di interventi» in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014 e della convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici – Direzione generale edilizia statale e interventi speciali - e l'ANCI, in data 5 marzo 2015 con prot. n. 3004, approvata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 marzo 2015, n. 88, registrato in data 1° aprile 2015.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANCI.

Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3113

Allegato A/1

Abruzzo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Abruzzo

Pos.	Cod. Istanza	[1] Data presentazione	[1] Ora presentazione		Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	ABR-005	13/05/2015	08:59:59	[3]	SAN BUONO	Chieti	€ 298.241,60
2	ABR-004	13/05/2015	08:59:59	[3]	PETTORANO SUL GIZIO	L'Aquila	€ 388.000,00
3	ABR-008	13/05/2015	09:00:00		ROCCASCALEGNA	Chieti	€ 394.845,00
4	ABR-007	13/05/2015	09:00:00		ALFEDENA	L'Aquila	€ 398.830,70
5	ABR-006	13/05/2015	09:00:00		MOSCUFO	Pescara	€ 399.985,08
6	ABR-002	13/05/2015	08:59:59	[3]	CATIGNANO	Pescara	€ 399.998,56
7	ABR-001	13/05/2015	08:59:59	[3] - [4]	ROCCA SANTA MARIA	Teramo	€ 400.000,00
7	ABR-010	13/05/2015	09:00:00	[4]	MONTEBELLO SUL SANGRO	Chieti	€ 400.000,00
8	interventi ammessi					Totale importi finanziati per la Regione	**€ 3.079.900,94**
						Importo preassegnato alla Regione [2]	**€ 3.291.054,31**
						Residuo	**€ 211.153,37**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

(4) ammesso a seguito di sorteggio pubblico

Allegato A/2

Basilicata

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Basilicata

Pos.	**Cod. Istanza**	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	BAS-002	13/05/2015	08:59:59	(3) MISSANELLO	Potenza	€ 389.666,34
2	BAS-004	13/05/2015	09:00:00	ROTONDELLA	Matera	€ 397.885,80
3	BAS-003	13/05/2015	09:00:00	(4) ARMENTO	Potenza	€ 400.000,00
3	interventi ammessi				Totale importi finanziati per la Regione	**€ 1.187.552,14**
					Importo preassegnato alla Regione (2)	**€ 1.344.511,99**
					Residuo	**€ 156.959,85**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

(4) ammesso a seguito di sorteggio pubblico
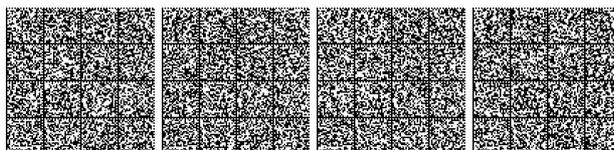
Allegato A/3

Calabria

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Calabria

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	CAL-001	13/05/2015	08:59:59	(3) ANDALI	Catanzaro	€ 320.000,00
2	CAL-003	13/05/2015	09:00:00	MANGONE	Cosenza	€ 385.483,43
3	CAL-002	13/05/2015	08:59:59	(3) PAPASIDERO	Cosenza	€ 400.000,00
4	CAL-004	13/05/2015	09:00:01	SCIGLIANO	Cosenza	€ 385.000,00
5	CAL-005	13/05/2015	09:00:02	NOCARA	Cosenza	€ 399.560,15
6	CAL-006	13/05/2015	09:00:03	SETTINGIANO	Catanzaro	€ 400.000,00
6	CAL-007	13/05/2015	09:00:03	MONASTERACE	Reggio Calabria	€ 400.000,00
6	CAL-008	13/05/2015	09:00:03	ALTILIA	Cosenza	€ 400.000,00
9	CAL-011	13/05/2015	09:00:05	MOTTAFOLLONE	Cosenza	€ 264.573,63
10	CAL-010	13/05/2015	09:00:05	MARANO PRINCIPATO	Cosenza	€ 340.000,00
11	CAL-009	13/05/2015	09:00:05	PIETRAPAOLA	Cosenza	€ 394.007,71
12	CAL-012	13/05/2015	09:00:06	CASTROREGIO	Cosenza	€ 400.000,00
12 interventi ammessi				Totale importi finanziati per la Regione		**€ 4.488.624,92**
					Importo preassegnato alla Regione (2)	**€ 4.489.845,08**
					Residuo	**€ 1.220,16**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/4

Campania

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"

Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Campania

Pos.	**Cod. Istanza**	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	CAM-005	13/05/2015	09:00:00	SANTA LUCIA DI SERINO	Avellino	€ 354.205,83
2	CAM-002	13/05/2015	08:59:59	(3) SESSA CILENTO	Salerno	€ 397.000,00
3	CAM-001	13/05/2015	08:59:59	(3) MONTEMARANO	Avellino	€ 400.000,00
3	CAM-003	13/05/2015	09:00:00	FOGLIANISE	Benevento	€ 400.000,00
3	CAM-004	13/05/2015	09:00:00	POLLICA	Salerno	€ 400.000,00
6	CAM-006	13/05/2015	09:00:02	OTTATI	Salerno	€ 384.972,20
7	CAM-007	13/05/2015	09:00:03	CALABRITTO	Avellino	€ 293.772,32
8	CAM-008	13/05/2015	09:00:03	ROCCHETTA E CROCE	Caserta	€ 390.000,00
9	CAM-009	13/05/2015	09:00:04	GIUNGANO	Salerno	€ 400.000,00
10	CAM-010	13/05/2015	09:00:05	ROCCA SAN FELICE	Avellino	€ 400.000,00
10	CAM-011	13/05/2015	09:00:05	OMIGNANO	Salerno	€ 400.000,00
10	CAM-012	13/05/2015	09:00:05	PAUPISI	Benevento	€ 400.000,00
13	CAM-013	13/05/2015	09:00:06	DURAZZANO	Benevento	€ 399.675,51
14	CAM-014	13/05/2015	09:00:06	AMOROSI	Benevento	€ 400.000,00
15	CAM-015	13/05/2015	09:00:07	PETRURO IRPINO	Avellino	€ 400.000,00
16	CAM-016	13/05/2015	09:00:08	RAVELLO	Salerno	€ 295.000,60
17	CAM-020	13/05/2015	09:00:10	PATERNOPOLI	Avellino	€ 317.971,75
18	CAM-021	13/05/2015	09:00:10	TEORA	Avellino	€ 342.374,47
19	CAM-018	13/05/2015	09:00:10	STELLA CILENTO	Salerno	€ 395.000,00
20	CAM-022	13/05/2015	09:00:10	CASSANO IRPINO	Avellino	€ 399.585,00
20	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 7.569.557,68**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 7.759.503,26**
				Residuo		**€ 189.945,58**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/5

Emilia Romagna

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Emilia Romagna

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	EMR-003	13/05/2015	09:00:00	MONTESCUDO	Rimini	€ 375.000,00
2	EMR-001	13/05/2015	08:59:59	(3) TALAMELLO	Rimini	€ 383.000,00
3	EMR-004	13/05/2015	09:00:00	MORDANO	Bologna	€ 398.500,00
4	EMR-002	13/05/2015	09:00:00	SANT'AGATA FELTRIA	Rimini	€ 399.464,89
5	EMR-006	13/05/2015	09:00:01	FORMIGNANA	Ferrara	€ 300.000,00
6	EMR-005	13/05/2015	09:00:01	TRAVO	Piacenza	€ 399.802,70
7	EMR-008	13/05/2015	09:00:02	MASI TORELLO	Ferrara	€ 180.000,00
8	EMR-007	13/05/2015	09:00:02	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Ravenna	€ 400.000,00
9	EMR-009	13/05/2015	09:00:03	LAMA MOCOGNO	Modena	€ 100.000,00
10	EMR-010	13/05/2015	09:00:03	LIGONCHIO	Reggio Emilia	€ 399.296,00
11	EMR-014	13/05/2015	09:00:04	PIANELLO VAL TIDONE	Piacenza	€ 390.000,00
12	EMR-012	13/05/2015	09:00:04	GEMMANO	Rimini	€ 397.000,00
13	EMR-011	13/05/2015	09:00:04	MONTEFIORINO	Modena	€ 400.000,00
13	EMR-013	13/05/2015	09:00:04	MORFASSO	Piacenza	€ 400.000,00
15	EMR-015	13/05/2015	09:00:05	LOIANO	Bologna	€ 120.325,18
15	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 5.042.388,77**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 5.044.035,16**
				Residuo		**€ 1.646,39**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/6

Friuli Venezia Giulia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia

Pos.	**Cod. Istanza**	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	FVG-001	13/05/2015	08:59:59	(3) MONTEREALE VALCELLINA	Pordenone	€ 120.000,00
2	FVG-003	13/05/2015	09:00:09	PALUZZA	Udine	€ 400.000,00
3	FVG-004	13/05/2015	09:00:14	GONARS	Udine	€ 400.000,00
4	FVG-005	13/05/2015	09:00:18	AMPEZZO	Udine	€ 250.000,00
5	FVG-006	13/05/2015	09:00:19	TARVISIO	Udine	€ 270.000,00
6	FVG-007	13/05/2015	09:00:21	VAJONT	Pordenone	€ 197.800,60
7	FVG-008	13/05/2015	09:00:23	BAGNARIA ARSA	Udine	€ 200.000,00
8	FVG-009	13/05/2015	09:00:23	VISCO	Udine	€ 240.000,00
8	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 2.077.800,60**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 2.371.403,95**
				Residuo		**€ 293.603,35**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/7

Lazio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Lazio

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	LAZ-001	13/05/2015	08:59:59	(3) LABRO	Rieti	€ 164.511,84
2	LAZ-006	13/05/2015	08:59:59	(3) SAN GIORGIO A LIRI	Frosinone	€ 351.221,45
3	LAZ-002	13/05/2015	08:59:59	(3) MONTOPOLI DI SABINA	Rieti	€ 389.000,00
4	LAZ-003	13/05/2015	08:59:59	(3) GUARCINO	Frosinone	€ 398.465,70
5	LAZ-005	13/05/2015	08:59:59	(3) ROCCA D'ARCE	Frosinone	€ 398.739,25
6	LAZ-004	13/05/2015	08:59:59	(3) BASSANO IN TEVERINA	Viterbo	€ 399.978,14
7	LAZ-007	13/05/2015	09:00:00	CELLENO	Viterbo	€ 400.000,00
8	LAZ-012	13/05/2015	09:00:01	POGGIO BUSTONE	Rieti	€ 399.321,08
9	LAZ-010	13/05/2015	09:00:01	SCANDRIGLIA	Rieti	€ 399.595,14
10	LAZ-008	13/05/2015	09:00:01	TORRICE	Frosinone	€ 399.911,20
11	LAZ-009	13/05/2015	09:00:01	VITICUSO	Frosinone	€ 399.965,01
12	LAZ-013	13/05/2015	09:00:01	CAPRANICA PRENESTINA	Roma	€ 399.987,00
13	LAZ-011	13/05/2015	09:00:01	GORGA	Roma	€ 400.000,00
14	LAZ-016	13/05/2015	09:00:02	TESSENNANO	Viterbo	€ 393.996,14
15	LAZ-019	13/05/2015	09:00:02	VALLEMAIO	Frosinone	€ 398.000,00
16	LAZ-017	13/05/2015	09:00:02	UNIONE DEI COMUNI VALLE DI COMINO	---	€ 399.528,56
17	LAZ-014	13/05/2015	09:00:02	BROCCOSTELLA	Frosinone	€ 399.656,27
18	LAZ-015	13/05/2015	09:00:02	(4) FONTECHIARI	Frosinone	€ 399.978,84
18	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 6.891.855,62**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 7.057.902,35**
				Residuo		**€ 166.046,73**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)
(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.
(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."
(4) riammesso dopo la prima fase istruttoria

Allegato A/8

Liguria

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Liguria

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	LIG-004	13/05/2015	09:00:00	OSIGLIA	Savona	€ 110.000,00
2	LIG-006	13/05/2015	09:00:00	ZIGNAGO	La Spezia	€ 118.390,00
3	LIG-002	13/05/2015	08:59:59	(3) REZZOAGLIO	Genova	€ 135.800,92
4	LIG-005	13/05/2015	09:00:00	ROCCAVIGNALE	Savona	€ 200.000,00
5	LIG-003	13/05/2015	08:59:59	(3) CALIZZANO	Savona	€ 361.000,00
6	LIG-007	13/05/2015	09:00:00	NE	Genova	€ 398.400,00
7	LIG-001	13/05/2015	08:59:59	(3) RIALTO	Savona	€ 400.000,00
8	LIG-008	13/05/2015	09:00:01	DAVAGNA	Genova	€ 399.184,59
9	LIG-009	13/05/2015	09:00:02	SAN LORENZO AL MARE	Imperia	€ 383.000,00
10	LIG-010	13/05/2015	09:00:02	CAMPO LIGURE	Genova	€ 396.367,07
10	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 2.902.142,58**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 2.915.360,27**
				Residuo		**€ 13.217,69**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/9

Lombardia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Lombardia

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione		Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	LOM-019	13/05/2015	09:00:00		OLTRESSENDA ALTA	Bergamo	€ 147.200,00
2	LOM-010	13/05/2015	08:59:59	(3)	MISANO DI GERA D'ADDA	Bergamo	€ 174.800,28
3	LOM-013	13/05/2015	08:59:59	(3)	NUVOLENTO	Brescia	€ 215.000,00
4	LOM-004	13/05/2015	08:59:59	(3)	ERVE	Lecco	€ 220.000,00
5	LOM-009	13/05/2015	08:59:59	(3)	CASTIGLIONE D'ADDA	Lodi	€ 233.802,75
6	LOM-016	13/05/2015	09:00:00		CANNETO PAVESE	Pavia	€ 340.000,00
7	LOM-017	13/05/2015	09:00:00		MOGGIO	Lecco	€ 350.000,00
8	LOM-002	13/05/2015	08:59:59	(3)	CECIMA	Pavia	€ 354.000,00
9	LOM-020	13/05/2015	09:00:00		NIARDO	Brescia	€ 355.000,00
10	LOM-006	13/05/2015	08:59:59	(3)	VALLE LOMELLINA	Pavia	€ 369.440,55
11	LOM-015	13/05/2015	09:00:00		PIETRA DE' GIORGI	Pavia	€ 390.000,00
12	LOM-007	13/05/2015	08:59:59	(3)	MARONE	Brescia	€ 395.000,00
13	LOM-011	13/05/2015	08:59:59	(3)	CASATISMA	Pavia	€ 396.950,32
14	LOM-001	13/05/2015	08:59:59	(3)	BIANZANO	Bergamo	€ 398.992,80
15	LOM-022	13/05/2015	09:00:00		SABBIO CHIESE	Brescia	€ 399.614,45
16	LOM-003	13/05/2015	08:59:59	(3)	MAGASA	Brescia	€ 399.900,00
17	LOM-005	13/05/2015	08:59:59	(3)	MONTE MARENZO	Lecco	€ 400.000,00
17	LOM-008	13/05/2015	08:59:59	(3)	BRAONE	Brescia	€ 400.000,00
17	LOM-012	13/05/2015	08:59:59	(3)	BERZO SAN FERMO	Bergamo	€ 400.000,00
17	LOM-014	13/05/2015	09:00:00		CAPO DI PONTE	Brescia	€ 400.000,00
17	LOM-018	13/05/2015	09:00:00		SERRAVALLE A PO	Mantova	€ 400.000,00
17	LOM-021	13/05/2015	09:00:00		GEROLA ALTA	Sondrio	€ 400.000,00
23	LOM-029	13/05/2015	09:00:01		POLPENAZZE DEL GARDA	Brescia	€ 123.000,00
24	LOM-023	13/05/2015	09:00:01		SAMOLACO	Sondrio	€ 130.000,00
25	LOM-030	13/05/2015	09:00:01		RONAGO	Como	€ 140.000,00
26	LOM-033	13/05/2015	09:00:01		BARZAGO	Lecco	€ 159.490,72
27	LOM-024	13/05/2015	09:00:01		BERBENNO	Bergamo	€ 170.000,00
28	LOM-028	13/05/2015	09:00:01		ROGOLO	Sondrio	€ 271.000,00
29	LOM-026	13/05/2015	09:00:01		SPINEDA	Cremona	€ 313.230,66
30	LOM-032	13/05/2015	09:00:01		CIGOLE	Brescia	€ 399.000,00
31	LOM-027	13/05/2015	09:00:01		SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Mantova	€ 399.500,00
32	LOM-025	13/05/2015	09:00:01		SCHILPARIO	Bergamo	€ 400.000,00
32	LOM-031	13/05/2015	09:00:01		MEDOLE	Mantova	€ 400.000,00
34	LOM-038	13/05/2015	09:00:02		OLIVA GESSI	Pavia	€ 159.000,00
35	LOM-035	13/05/2015	09:00:02		PEIA	Bergamo	€ 215.000,00
36	LOM-043	13/05/2015	09:00:02		BOSNASCO	Pavia	€ 329.000,00
37	LOM-034	13/05/2015	09:00:02		UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	---	€ 335.000,00
38	LOM-045	13/05/2015	09:00:02		CEVO	Brescia	€ 350.000,00
39	LOM-036	13/05/2015	09:00:02		CAZZANO SANT'ANDREA	Bergamo	€ 396.000,00
40	LOM-040	13/05/2015	09:00:02		ASSO	Como	€ 398.000,00
41	LOM-042	13/05/2015	09:00:02		POZZAGLIO ED UNITI	Cremona	€ 399.000,00
42	LOM-041	13/05/2015	09:00:02		SAN GIOVANNI IN CROCE	Cremona	€ 400.000,00
42	LOM-044	13/05/2015	09:00:02		CASLINO D'ERBA	Como	€ 400.000,00
44	LOM-048	13/05/2015	09:00:03		SENNA COMASCO	Como	€ 120.000,00
45	LOM-056	13/05/2015	09:00:03		CELLATICA	Brescia	€ 204.000,00
46	LOM-052	13/05/2015	09:00:03		BASSANO BRESCIANO	Brescia	€ 280.000,00
47	LOM-051	13/05/2015	09:00:03		IRMA	Brescia	€ 314.700,00

Allegato A/9

Lombardia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Lombardia

Pos.	**Cod. Istanza**	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
48	LOM-061	13/05/2015	09:00:03	ORNICA	Bergamo	€ 370.000,00
49	LOM-055	13/05/2015	09:00:03	ANGOLO TERME	Brescia	€ 396.000,00
50	LOM-053	13/05/2015	09:00:03	OFFLAGA	Brescia	€ 399.660,00
51	LOM-049	13/05/2015	09:00:03	COMEZZANO-CIZZAGO	Brescia	€ 400.000,00
51	LOM-058	13/05/2015	09:00:03	SAN PAOLO	Brescia	€ 400.000,00
51	LOM-059	13/05/2015	09:00:03	BARZANA	Bergamo	€ 400.000,00
54	LOM-063	13/05/2015	09:00:04	VILLACHIARA	Brescia	€ 160.000,00
55	LOM-066	13/05/2015	09:00:04	COLZATE	Bergamo	€ 211.000,00
56	LOM-067	13/05/2015	09:00:04	MURA	Brescia	€ 219.973,88
56	interventi ammessi				Totale importi finanziati per la Regione	**€ 17.701.256,41**
					Importo preassegnato alla Regione (2)	**€ 17.725.029,99**
					Residuo	**€ 23.773,58**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/10

Marche

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Marche

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	MAR-010	13/05/2015	09:00:00	GRADARA	Pesaro e Urbino	€ 315.892,38
2	MAR-014	13/05/2015	09:00:00	CASTORANO	Ascoli Piceno	€ 340.000,00
3	MAR-012	13/05/2015	09:00:00	MACERATA FELTRIA	Pesaro e Urbino	€ 345.000,00
4	MAR-011	13/05/2015	09:00:00	PIOBBICO	Pesaro e Urbino	€ 366.000,00
5	MAR-004	13/05/2015	08:59:59	(3) PIAGGE	Pesaro e Urbino	€ 395.464,27
6	MAR-005	13/05/2015	08:59:59	(3) MONTECAROTTO	Ancona	€ 398.770,00
7	MAR-002	13/05/2015	08:59:59	(3) MONTEMAGGIORE AL METAURO	Pesaro e Urbino	€ 399.705,38
7	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 2.560.832,03**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 2.795.692,37**
				Residuo		**€ 234.860,34**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/11

Molise

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Molise

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	MOL-003	13/05/2015	08:59:59	(3) CAROVILLI	Isernia	€ 210.000,00
2	MOL-002	13/05/2015	08:59:59	(3) PESCHE	Isernia	€ 241.309,57
3	MOL-004	13/05/2015	09:00:00	CASTEL DEL GIUDICE	Isernia	€ 398.000,00
4	MOL-006	13/05/2015	09:00:00	(4) JELSI	Campobasso	€ 400.000,00
4	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 1.249.309,57**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 1.355.769,80**
				Residuo		**€ 106.460,23**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

(4) ammesso a seguito di sorteggio pubblico

Allegato A/12

P.A. Bolzano

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	PAB-006	22/05/2015	11:10:17	NOVA LEVANTE	P.A. Bolzano	€ 344.924,65
2	PAB-007	22/05/2015	12:14:32	BRENNERO	P.A. Bolzano	€ 380.408,00
3	PAB-008	27/05/2015	16:18:47	(3) LUSON	P.A. Bolzano	€ 242.250,48
3	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Provincia Autonoma		**€ 967.583,13**
				Importo preassegnato alla Provincia Autonoma (2)		**€ 1.275.403,69**
				Residuo		**€ 307.820,56**

Note:
(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)
(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.
(3) ammesso a seguito dell'esclusione di altro Comune durante la seconda fase istruttoria
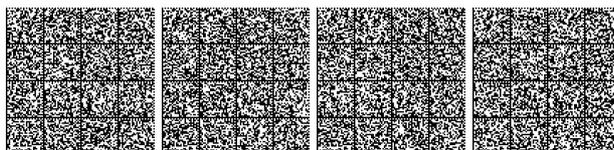
Allegato A/13

P.A. Trento

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Provincia Autonoma di Trento

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	PAT-001	13/05/2015	08:59:59	(3) TIONE DI TRENTO	P.A. Trento	€ 256.353,78
2	PAT-002	13/05/2015	09:00:01	(4) PREDAIA	P.A. Trento	€ 399.689,09
3	PAT-003	13/05/2015	09:00:04	SAN MICHELE ALL'ADIGE	P.A. Trento	€ 400.000,00
4	PAT-004	13/05/2015	09:00:06	TRAMBILENO	P.A. Trento	€ 399.894,00
5	PAT-005	13/05/2015	09:00:08	RONZONE	P.A. Trento	€ 399.096,66
5	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Provincia Autonoma		**€ 1.855.033,53**
				Importo preassegnato alla Provincia Autonoma (2)		**€ 2.222.436,90**
				Residuo		**€ 367.403,37**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)
(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.
(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."
(4) riammesso dopo la prima fase istruttoria

Allegato A/14

Piemonte

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Piemonte

Pos.	**Cod. Istanza**	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	PIE-066	13/05/2015	09:00:00	FABBRICA CURONE	Alessandria	€ 135.000,00
2	PIE-004	13/05/2015	08:59:59	(3) VILLAR SAN COSTANZO	Cuneo	€ 179.000,00
3	PIE-054	13/05/2015	09:00:00	CORTEMILIA	Cuneo	€ 205.000,00
4	PIE-031	13/05/2015	08:59:59	(3) PRASCO	Alessandria	€ 250.000,00
5	PIE-064	13/05/2015	09:00:00	MEUGLIANO	Torino	€ 275.000,00
6	PIE-029	13/05/2015	08:59:59	(3) STROPPO	Cuneo	€ 279.810,00
7	PIE-012	13/05/2015	08:59:59	(3) PERLO	Cuneo	€ 283.107,58
8	PIE-077	13/05/2015	09:00:00	CERVASCA	Cuneo	€ 290.000,00
9	PIE-049	13/05/2015	09:00:00	SAN MICHELE MONDOVÌ	Cuneo	€ 300.000,00
9	PIE-072	13/05/2015	09:00:00	TARANTASCA	Cuneo	€ 300.000,00
11	PIE-045	13/05/2015	09:00:00	ROBILANTE	Cuneo	€ 312.000,00
12	PIE-034	13/05/2015	08:59:59	(3) AURANO	Verbano Cusio Ossola	€ 320.000,00
13	PIE-041	13/05/2015	09:00:00	CINAGLIO	Asti	€ 343.644,63
14	PIE-087	13/05/2015	09:00:00	NETRO	Biella	€ 345.000,00
15	PIE-070	13/05/2015	09:00:00	CASTELLANIA	Alessandria	€ 348.000,00
16	PIE-019	13/05/2015	08:59:59	(3) BORGIALLO	Torino	€ 355.000,00
17	PIE-055	13/05/2015	09:00:00	STREVI	Alessandria	€ 360.000,00
18	PIE-060	13/05/2015	09:00:00	BOSCO MARENGO	Alessandria	€ 370.000,00
19	PIE-017	13/05/2015	08:59:59	(3) VILLA SAN SECONDO	Asti	€ 371.601,54
20	PIE-067	13/05/2015	09:00:00	CARCOFORO	Vercelli	€ 380.000,00
20	PIE-086	13/05/2015	09:00:00	RIMASCO	Vercelli	€ 380.000,00
22	PIE-075	13/05/2015	09:00:00	BALANGERO	Torino	€ 385.000,00
23	PIE-042	13/05/2015	09:00:00	SESSAME	Asti	€ 386.313,00
24	PIE-053	13/05/2015	09:00:00	CELLE ENOMONDO	Asti	€ 389.178,50
25	PIE-018	13/05/2015	08:59:59	(3) PONZANO MONFERRATO	Alessandria	€ 390.000,00
25	PIE-040	13/05/2015	09:00:00	PONTESTURA	Alessandria	€ 390.000,00
25	PIE-050	13/05/2015	09:00:00	MORANO SUL PO	Alessandria	€ 390.000,00
25	PIE-085	13/05/2015	09:00:00	SAMBUCO	Cuneo	€ 390.000,00
29	PIE-036	13/05/2015	08:59:59	(3) REVIGLIASCO D'ASTI	Asti	€ 391.000,00
30	PIE-022	13/05/2015	08:59:59	(3) ARGUELLO	Cuneo	€ 395.000,00
31	PIE-069	13/05/2015	09:00:00	MARSAGLIA	Cuneo	€ 396.000,00
32	PIE-061	13/05/2015	09:00:00	DOGLIANI	Cuneo	€ 398.000,00
33	PIE-006	13/05/2015	08:59:59	(3) DIANO D'ALBA	Cuneo	€ 398.500,00
34	PIE-020	13/05/2015	08:59:59	(3) ROCCA DE' BALDI	Cuneo	€ 398.507,91
35	PIE-002	13/05/2015	08:59:59	(3) MONTAFIA	Asti	€ 398.700,00
36	PIE-009	13/05/2015	08:59:59	(3) MARMORA	Cuneo	€ 399.000,00
37	PIE-014	13/05/2015	08:59:59	(3) ALFIANO NATTA	Alessandria	€ 399.100,00
37	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 12.676.463,16**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 13.065.307,39**
				Residuo		**€ 388.844,23**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/15

Puglia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Puglia

Pos.	Cod. Istanza	[(1)] Data presentazione	[(1)] Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	PUG-001	13/05/2015	08:59:59	[(3)] POGGIORSINI	Bari	€ 227.058,82
2	PUG-005	13/05/2015	09:00:00	TIGGIANO	Lecce	€ 399.100,00
3	PUG-003	13/05/2015	09:00:00	VOLTURARA APPULA	Foggia	€ 399.900,00
4	PUG-002	13/05/2015	08:59:59	[(3)] STERNATIA	Lecce	€ 400.000,00
4	PUG-004	13/05/2015	09:00:00	CASTRO (LE)	Lecce	€ 400.000,00
6	PUG-006	13/05/2015	09:00:01	MONTESANO SALENTINO	Lecce	€ 250.000,00
7	PUG-007	13/05/2015	09:00:02	SALVE	Lecce	€ 400.000,00
8	PUG-013	13/05/2015	09:00:03	MONTEMESOLA	Taranto	€ 338.954,86
9	PUG-018	13/05/2015	09:00:05	MARTIGNANO	Lecce	€ 395.000,00
10	PUG-019	13/05/2015	09:00:05	CASTRIGNANO DE' GRECI	Lecce	€ 399.200,00
11	PUG-020	13/05/2015	09:00:06	ANDRANO	Lecce	€ 400.000,00
11	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 4.009.213,68**
				Importo preassegnato alla Regione [(2)]		**€ 4.110.540,49**
				Residuo		**€ 101.326,81**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/16

Sardegna

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Sardegna

Pos.	**Cod. Istanza**	[1] Data presentazione	[1] Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	SAR-001	13/05/2015	08:59:59	[3] MONTELEONE ROCCA DORIA	Sassari	€ 345.238,00
2	SAR-002	13/05/2015	08:59:59	[3] TRAMATZA	Oristano	€ 400.000,00
2	SAR-003	13/05/2015	09:00:00	NURACHI	Oristano	€ 400.000,00
4	SAR-004	13/05/2015	09:00:03	ARDARA	Sassari	€ 200.000,00
5	SAR-006	13/05/2015	09:00:03	POZZOMAGGIORE	Sassari	€ 255.000,00
6	SAR-005	13/05/2015	09:00:03	SOLARUSSA	Oristano	€ 395.202,66
7	SAR-007	13/05/2015	09:00:04	CUGLIERI	Oristano	€ 399.568,00
8	SAR-008	13/05/2015	09:00:04	SANTU LUSSURGIU	Oristano	€ 400.000,00
9	SAR-010	13/05/2015	09:00:06	GALTELLÌ	Nuoro	€ 350.000,00
10	SAR-009	13/05/2015	09:00:06	BOLOTANA	Nuoro	€ 400.000,00
11	SAR-011	13/05/2015	09:00:08	ROMANA	Sassari	€ 399.950,00
11	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 3.944.958,66**
					Importo preassegnato alla Regione [2]	**€ 4.124.048,02**
					Residuo	**€ 179.089,36**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/17

Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Siciliana

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	SIC-001	13/05/2015	08:59:59	(3) ALIMENA	Palermo	€ 391.229,51
2	SIC-004	13/05/2015	09:00:02	MERÌ	Messina	€ 397.000,00
3	SIC-003	13/05/2015	09:00:02	CASTEL DI LUCIO	Messina	€ 398.000,00
4	SIC-005	13/05/2015	09:00:02	SCIARA	Palermo	€ 399.907,53
5	SIC-002	13/05/2015	09:00:02	FRAZZANÒ	Messina	€ 400.000,00
6	SIC-006	13/05/2015	09:00:03	CAMPOFIORITO	Palermo	€ 400.000,00
6	SIC-007	13/05/2015	09:00:03	MILITELLO ROSMARINO	Messina	€ 400.000,00
8	SIC-008	13/05/2015	09:00:04	BIVONA	Agrigento	€ 399.666,01
9	SIC-010	13/05/2015	09:00:05	SINAGRA	Messina	€ 400.000,00
10	SIC-011	13/05/2015	09:00:06	ANTILLO	Messina	€ 393.664,19
11	SIC-012	13/05/2015	09:00:07	CONTESSA ENTELLINA	Palermo	€ 350.000,00
12	SIC-013	13/05/2015	09:00:08	SAN TEODORO (ME)	Messina	€ 341.100,00
13	SIC-014	13/05/2015	09:00:08	MONTAGNAREALE	Messina	€ 400.000,00
14	SIC-016	13/05/2015	09:00:09	RAGALNA	Catania	€ 400.000,00
15	SIC-018	13/05/2015	09:00:11	(4) ROCCALUMERA	Messina	€ 390.000,00
15 interventi ammessi				Totale importi finanziati per la Regione		**€ 5.860.567,24**
					Importo preassegnato alla Regione (2)	**€ 5.954.886,80**
					Residuo	**€ 94.319,56**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)
(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.
(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."
(4) ammesso a seguito dell'esclusione di altro Comune durante la seconda fase istruttoria

Allegato A/18

Toscana

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Toscana

Pos.	**Cod. Istanza**	[1] Data presentazione	[1] Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	TOS-001	13/05/2015	09:00:01	MINUCCIANO	Lucca	€ 400.000,00
2	TOS-002	13/05/2015	09:00:06	CAREGGINE	Lucca	€ 390.000,00
3	TOS-003	13/05/2015	09:00:09	FOSCIANDORA	Lucca	€ 399.000,00
4	TOS-008	13/05/2015	09:00:20	ARCIDOSSO	Grosseto	€ 331.475,60
5	TOS-009	13/05/2015	09:00:21	FIRENZUOLA	Firenze	€ 136.022,50
6	TOS-011	13/05/2015	09:00:27	CINIGIANO	Grosseto	€ 350.000,00
7	TOS-012	13/05/2015	09:00:29	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	Lucca	€ 400.000,00
8	TOS-014	13/05/2015	09:00:30	PIEVE SANTO STEFANO	Arezzo	€ 399.868,71
9	TOS-017	13/05/2015	09:00:32	CAMPORGIANO	Lucca	€ 399.000,00
10	TOS-015	13/05/2015	09:00:32	PALAZZUOLO SUL SENIO	Firenze	€ 399.579,68
11	TOS-018	13/05/2015	09:00:33	[3] STAZZEMA	Lucca	€ 400.000,00
11	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 4.004.946,49**
				Importo preassegnato alla Regione [2]		**€ 4.269.807,47**
				Residuo		**€ 264.860,98**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso a seguito dell'esclusione di altro Comune durante la seconda fase istruttoria

Allegato A/19

Umbria

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Umbria

Pos.	Cod. Istanza	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	Soggetto richiedente (Comune/Unione di Comuni)	Provincia	Importo a carico dello Stato
1	UMB-002	13/05/2015	09:00:00	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	Perugia	€ 131.000,00
2	UMB-001	13/05/2015	08:59:59	(3) MASSA MARTANA	Perugia	€ 400.000,00
3	UMB-003	13/05/2015	09:00:02	CASCIA	Perugia	€ 244.194,55
4	UMB-006	13/05/2015	09:00:05	CASTEL RITALDI	Perugia	€ 390.000,00
4	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 1.165.194,55**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 1.272.938,12**
				Residuo		**€ 107.743,57**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

Allegato A/20

Valle d'Aosta

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"

Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Valle d'Aosta

Pos.	**Cod. Istanza**	[1] Data presentazione	[1] Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	VAO-001	13/05/2015	09:00:04	GIGNOD	Aosta	€ 399.992,13
2	VAO-002	13/05/2015	09:00:23	ROISAN	Aosta	€ 282.363,65
2	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 682.355,78**
				Importo preassegnato alla Regione [2]		**€ 746.354,97**
				Residuo		**€ 63.999,19**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

Allegato A/21

Veneto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

"Nuovi Progetti di Interventi"
Elenco degli interventi ammessi a finanziamento della Regione Veneto

Pos.	**Cod. Istanza**	(1) Data presentazione	(1) Ora presentazione	**Soggetto richiedente** *(Comune/Unione di Comuni)*	**Provincia**	**Importo a carico dello Stato**
1	VEN-012	13/05/2015	09:00:00	AGNA	Padova	€ 150.000,00
2	VEN-005	13/05/2015	08:59:59	(3) SELVA DI PROGNO	Verona	€ 210.000,00
3	VEN-009	13/05/2015	09:00:00	MOSSANO	Vicenza	€ 250.000,00
4	VEN-013	13/05/2015	09:00:00	ALTISSIMO	Vicenza	€ 290.000,00
5	VEN-008	13/05/2015	08:59:59	(3) DOLCÈ	Verona	€ 317.621,41
6	VEN-014	13/05/2015	09:00:00	SAN BELLINO	Rovigo	€ 370.000,00
7	VEN-015	13/05/2015	09:00:00	CHIES D'ALPAGO	Belluno	€ 395.000,00
8	VEN-001	13/05/2015	08:59:59	(3) VILLANOVA DEL GHEBBO	Rovigo	€ 397.000,00
8	VEN-016	13/05/2015	09:00:00	PONTECCHIO POLESINE	Rovigo	€ 397.000,00
10	VEN-003	13/05/2015	08:59:59	(3) CIMADOLMO	Treviso	€ 398.000,00
11	VEN-011	13/05/2015	09:00:00	CASTELMASSA	Rovigo	€ 399.231,84
12	VEN-006	13/05/2015	08:59:59	(3) DANTA DI CADORE	Belluno	€ 399.900,00
13	VEN-002	13/05/2015	08:59:59	(3) UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO	---	€ 400.000,00
13	VEN-010	13/05/2015	09:00:00	SOVERZENE	Belluno	€ 400.000,00
15	VEN-017	13/05/2015	09:00:01	MASON VICENTINO	Vicenza	€ 300.000,00
16	VEN-019	13/05/2015	09:00:01	FRASSINELLE POLESINE	Rovigo	€ 400.000,00
16	VEN-020	13/05/2015	09:00:01	VERONELLA	Verona	€ 400.000,00
16	VEN-021	13/05/2015	09:00:01	CONCAMARISE	Verona	€ 400.000,00
16	VEN-022	13/05/2015	09:00:01	CARRÈ	Vicenza	€ 400.000,00
19	interventi ammessi			Totale importi finanziati per la Regione		**€ 6.673.753,25**
				Importo preassegnato alla Regione (2)		**€ 6.808.167,61**
				Residuo		**€ 134.414,36**

Note:

(1) data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - (art. 7 c.2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.)

(2) importo corrispondente alla tabella allegato C) alla Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.

(3) ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C."

15A08071

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba - Serena società cooperativa sociale a. r.l. Onlus - in liquidazione siglabile - Alba - Serena s.c. a r.l. Onlus», in Mondovì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società "Alba - Serena Società Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS - In Liquidazione siglabile - Alba - Serena S.C. a R.L.-" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 16 aprile 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 285.610,00, si riscontra una massa debitoria di € 461.198,00 ed un patrimonio netto negativo di € 227.877,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che con nota del 4 settembre 2015 il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Alba - Serena Società Cooperativa Sociale A R.L. ONLUS - in liquidazione siglabile - Alba - Serena S.C. A R.L. ONLUS-", con sede in Mondovi (CN) (codice fiscale 03399740046) è posta in liquidazione coatta anuninistrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Carpaneto, nato a Torino il 23 agosto 1976 (codice fiscale CRPSFN76M23L219B), ivi domiciliato in corso Bolzano, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08064

DECRETO 29 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sole - società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Taggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Il Sole - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un totale attivo di € 54.259,00, si riscontra una massa debitoria di € 135.809,00 ed un patrimonio netto negativo di € 95.397,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Il Sole - Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata", con sede in Taggia (IM) (codice fiscale 01337170086) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio (codice fiscale CCCRRT52T26G273X), nato a Palermo il 26 dicembre 1952 e domiciliato in Milano, via Passione n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08065

DECRETO 29 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edificatrice La Fratellanza 2 soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Rho e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Cooperativa edificatrice La Fratellanza 2 Soc. Coop. a R.L. in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 157.521,00, si riscontra una massa debitoria di € 163.707,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 7.715,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Edificatrice La Fratellanza 2 Soc. Coop. a R.L. in liquidazione", con sede in Rho (MI) (codice fiscale 10895770153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Salvi (codice fiscale SLVNTN69M09F839C), nato a Napoli il 9 agosto 1969, domiciliato in Milano in Corso Italia n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08066

DECRETO 1° ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo di azione locale delle aree rurali della provincia della Spezia società cooperativa in liquidazione», in Beverino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Gruppo di azione locale delle aree rurali della provincia della Spezia Società Cooperativa in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 201.043,00, si riscontra una massa debitoria di € 245.807,00 ed un patrimonio netto negativo di € 194.182,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Gruppo di azione locale delle aree rurali della Provincia della Spezia società cooperativa in liquidazione", con sede in Beverino (SP) (codice fiscale 01034220119) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Lonero (codice fiscale LNRPQL56M22A662X), nato il 22 agosto 1956 e domiciliato in Milano in via L. Manara n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08063

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Praxilene».

Estratto determina V&A n. 1979 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PRAXILENE.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Praxilene, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 022584027 - "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

AIC n. 022584039 - "100 mg compresse rivestite con film" 40 compresse

AIC n. 022584041 - "100 mg compresse rivestite con film" 50 compresse

AIC n. 022584066 - "200 mg compresse a rilascio modificato" 25 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l. (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16, 20124 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07976

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diniket».

Estratto determina V&A n. 1981 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DINIKET.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Diniket, nella forma e confezione sottoelencata: AIC n. 026887012 - "1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 fiale da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: UCB Pharma S.p.a. (codice fiscale 00471770016) con sede legale e domicilio fiscale in via Varesina, 162, 20156 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07977

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gammagard».

Estratto determina V&A n. 1982 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale GAMMAGARD;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Gammagard, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 033240019 - "50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale

AIC n. 033240021 - "50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 50 ml + set infusionale

AIC n. 033240033 - "50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml + set infusionale

AIC n. 033240045 - "50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml + set infusionale

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Baxalta Innovations GMBH con sede legale e domicilio in Industriestrasse 67, A-1221 - Vienna - Austria (Austria)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07978

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leukeran».

Estratto determina V&A n. 1983 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di Tipo IB: C.I.z) Presentazione dei risultati del test di leggibilità e adeguamento al QRD, relativamente al medicinale LEUKERAN.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Leukeran, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 024790026 - "2 mg compresse rivestite con film" 25 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07979

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deniban».

Estratto determina V&A n. 1985 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DENIBAN;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DENIBAN, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 027491012 - "50 mg compresse" 12 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: SANOFI S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07980

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transene».

Estratto determina V&A n. 1986 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TRANSENE;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale TRANSENE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 021397017 - "5 mg capsule rigide" 30 capsule

AIC n. 021397031 - "10 mg capsule rigide" 30 capsule

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: SANOFI S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07981

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixioneal».

Estratto determina V&A n. 1987 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FIXIONEAL;

Numero di procedura: n. DK/H/0590/001-006/II/026G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale FIXIONEAL, nelle forme e confezioni autorizzate;
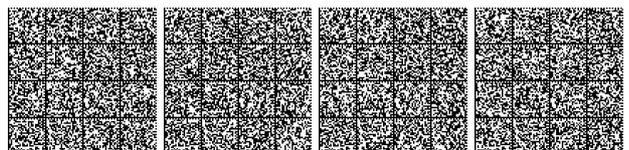
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: BAXTER S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Piazzale dell'Industria, 20, CAP 00144, Italia, Codice Fiscale 00492340583

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07982

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niferex».

Estratto determina V&A n. 1989 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NIFEREX;

Numero di procedura: n. SE/H/0270/001/II/030

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale NIFEREX, nella forma e confezione:

036743019 - "100 mg capsule rigide gastroresistenti" 50 capsule in blister PP/AL/CARTA

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: UCB PHARMA S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Varesina, 162, CAP 20156, Italia, Codice Fiscale 00471770016

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07983

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamictal».

Estratto determina V&A n. 1990 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.3.b) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale LAMICTAL;

Numero di procedura: n. NL/H/1539/001-006/WS/039

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), Via A. Fleming, 2, CAP 37135, Italia, Codice Fiscale 00212840235

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07984

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemestane Pfizer».

Estratto determina V&A n. 1991 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.z) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario "Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali;

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EXEMESTANE PFIZER;

Numeri di procedura: n. UK/H/4519/001/II/005
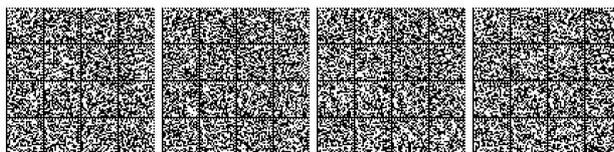
È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale EXEMESTANE PFIZER, nelle forme e confezioni:

034678019 – "25 mg compresse rivestite" 15 compresse in blister

034678021 – "25 mg compresse rivestite" 20 compresse in blister

034678033 – "25 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

034678045 – "25 mg compresse rivestite" 90 compresse in blister

034678058 – "25 mg compresse rivestite" 100 compresse in blister

034678060 – "25 mg compresse rivestite" 120 compresse in blister

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, CAP 04100, Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07985

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aromasin».

Estratto determina V&A n. 1992 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.3.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario "Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali;

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale AROMASIN;

Numeri di procedura: n. UK/H/0326/001/II/046/G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale AROMASIN, nelle forme e confezioni:

034678019 – "25 mg compresse rivestite" 15 compresse in blister

034678021 – "25 mg compresse rivestite" 20 compresse in blister

034678033 – "25 mg compresse rivestite" 30 compresse in blister

034678045 – "25 mg compresse rivestite" 90 compresse in blister

034678058 – "25 mg compresse rivestite" 100 compresse in blister

034678060 – "25 mg compresse rivestite" 120 compresse in blister

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, CAP 04100, Italia

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07986

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferlatum».

Con la determina n. aRM - 221/2015 - 321 del 15/10/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della LIFEPHARMA S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FERLATUM

Confezione: 027552049

Descrizione: 10 COMPRESSE 800 MG

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov.it

15A08055

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Actavis».

Con la determina n. aRM - 219/2015 - 2999 del 15/10/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della ACTAVIS GROUP PTC EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: METFORMINA ACTAVIS

Confezione: 040323014

Descrizione: " 1000 mg compresse rivestite con film " 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: METFORMINA ACTAVIS

Confezione: 040323026

Descrizione: " 850 mg compresse rivestite con film " 40 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: METFORMINA ACTAVIS

Confezione: 040323038

Descrizione: " 500 mg compresse rivestite con film " 30 compresse in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov.it

15A08056

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Germed».

Con la determinazione n. aRM - 222/2015 - 2376 del 15 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: QUETIAPINA GERMED.

Confezione: n. 042058014.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister AL-PVC.

Confezione: 042058026

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC.

Confezione: 042058038.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC.

Confezione: 042058040.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC.

Confezione: 042058053.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC.

Confezione: 042058065.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL-PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08073

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tevabone»

Con la determina n. aRM - 223/2015 - 907 del 15 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Pharma B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Tevabone.

Confezione: A.I.C. n. 039842048.

Descrizione: «70 mg compresse e 1 microgrammo capsule molli» 2 compresse alendrornato in blister AL/AL e 14 capsule alfacalcidol in blister AL/AL.

Medicinale: Tevabone.

Confezione: A.I.C. n. 039842036.

Descrizione: «70 mg compresse e 1 microgrammo capsule molli» 12 compresse alendronato in blister AL/AL e 84 capsule alfacalcidol in blister AL/AL.

Medicinale: Tevabone.

Confezione: A.I.C. n. 039842024.

Descrizione: «70 mg compresse e 1 microgrammo capsule molli» 8 compresse alendronato in blister AL/AL e 56 capsule alfacalcidol in blister AL/AL.

Medicinale: Tevabone.

Confezione: A.I.C. n. 039842012.

Descrizione: «70 mg compresse e 1 microgrammo capsule molli» 4 compresse alendronato in blister AL/AL e 28 capsule alfacalcidol in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08074

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Germed».

Con la determinazione n. aRM - 224/2015 - 2376 del 15 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Levetiracetam Germed.

Confezione: A.I.C. n. 041608011.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: Levetiracetam Germed.

Confezione: A.I.C. n. 041608023.

Descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: Levetiracetam Germed.

Confezione: A.I.C. n. 041608035.

Descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08075

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Teva».

Con la determina n. aRM - 225/2015 - 813 del 16 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Irinotecan Teva

Confezione: A.I.C. n. 038350017.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 2 ml.

Medicinale: Irinotecan Teva.

Confezione: A.I.C. n. 038350029.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 2 ml.

Medicinale: Irinotecan Teva.

Confezione: A.I.C. n. 038350031.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml.

Medicinale: Irinotecan Teva.

Confezione: A.I.C. n. 038350043.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 5 ml.

Medicinale: Irinotecan Teva.

Confezione: A.I.C. n. 038350056.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 25 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08076

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento del personale. (Delibera n. 23/2015)

In data 11 maggio 2015 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di astrofisica con delibera n. 23/2015 ha approvato il Regolamento del personale.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di seguito denominato decreto di riordino e dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, e disciplina il reclutamento e la gestione del personale dell'Istituto, in conformità ai principi ed alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ai principi e disposizioni del codice civile, per quanto compatibili, nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia.

2. Gli istituti e gli articoli del presente regolamento si intendono automaticamente modificati ed adeguati ad eventuali successive disposizioni di legge o della contrattazione collettiva che disciplinino diversamente le materie trattate.

Art. 2.

Dotazione organica e fabbisogno di personale

1. L'INAF definisce, nell'ambito della propria autonomia organizzativa ed in coerenza con il Piano triennale di attività, il piano di fabbisogno di personale e la dotazione organica ai sensi e con le procedure previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, determina il piano di fabbisogno di personale, la consistenza e le variazioni della dotazione organica ed i piani di assunzione nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dal piano triennale di attività, nel rispetto dei contingenti e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e con le modalità di cui all'art. 5 del decreto di riordino.

3. La dotazione organica, unica a livello nazionale ed articolata per profili e livelli, è ridefinita periodicamente e, comunque, a scadenza triennale, in relazione al piano triennale di attività ed ogni qual volta si renda necessario a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o trasferimento di funzioni o in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. In presenza di situazioni eccezionali e temporanee di soprannumerarietà di alcuni profili e/o livelli rispetto alla dotazione organica vigente, l'INAF è tenuto, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, a rideterminare automaticamente la dotazione stessa, utilizzando le vacanze organiche di altri profili o livelli e rispettando, comunque, il principio dell'invarianza della spesa teorica della dotazione organica complessiva.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in caso di cessazione dal servizio del personale con la qualifica di astronomo, i relativi posti andranno ad incrementare l'organico dei rispettivi livelli di ricercatore e/o tecnologo, secondo le disposizioni della vigente contrattazione integrativa.

Art. 3.

Programmazione delle assunzioni

1. I bandi di concorso sono emanati in relazione ai piani di assunzione del personale di cui al comma 2, dell'articolo 2, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legislazione vigente e dei principi generali di cui al successivo articolo 4.

2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore scientifico, nel rispetto delle priorità definite dal Piano triennale di attività, nonché dei contingenti e dei limiti di spesa previsti dalle normative vigenti, propone al Consiglio di Amministrazione il piano di reclutamento di personale.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il piano di reclutamento di personale ed autorizza l'avvio delle relative procedure.

4. I bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro subordinato sono emanati dal Direttore Generale, il quale provvede alla nomina delle relative commissioni, nel rispetto dei criteri deliberati dal CdA.

Titolo II

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 4.

Principi generali

1. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità delle procedure di reclutamento e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare, ove è opportuno, forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

d) decentramento, delle fasi di espletamento delle procedure concorsuali e/o selettive;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche elettive e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) riserva alle donne, salva motivata impossibilità, di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

g) rispetto delle riserve dei posti previste da norme di legge e contrattuali.

2. L'INAF, in materia di reclutamento del personale ricercatore, aderisce ai principi generali previsti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione degli stessi di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005.

3. All'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico si procede dopo l'esperimento di procedure di mobilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al personale dipendente INAF appartenente alla qualifica di ricercatore astronomo ed astronomo associato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai livelli II e I del profilo di ricercatore o tecnologo, si applica la normativa relativa al CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione e viene riconosciuta l'anzianità pregressa nel superiore profilo/livello, ai sensi e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva ed integrativa di comparto.

5. In attuazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e di cui all'art. 6, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, relativo all'attuazione della predetta Direttiva 1999/70/CE, e successive modifiche ed integrazioni, al personale assunto a tempo indeterminato con profilo di ricercatore o tecnologo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, sono riconosciuti, ai fini dell'anzianità di servizio e dell' attribuzione della fascia stipendiale ai sensi delle relative disposizioni del CCNL di comparto, i periodi di servizio prestati a tempo determinato presso l'INAF nel medesimo profilo.

6. Per le progressioni di livello all'interno dei singoli profili e per ogni altra maggiorazione economica nei confronti dei dipendenti INAF, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

7. Ai fini di perequare il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, l'INAF ammette a riscatto, a totale carico dei propri dipendenti, i periodi riconosciuti dall'INPDAP nelle misure dallo stesso applicate nei confronti del personale delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Capo I

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 5.

Modalità di reclutamento

Il reclutamento del personale a tempo indeterminato, ferme restando le modalità relative alle assunzioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, può avvenire:

a) per concorso pubblico;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

c) mediante trasferimento di personale da Enti del comparto o da altre pubbliche amministrazioni;

d) per chiamata diretta secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 13 del decreto di riordino n. 213/2009.

Art. 6.

Procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni contenuti nel Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, definisce con propria delibera:

a) le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi profili e livelli del personale ricercatore e tecnologo;

b) i requisiti di ammissione;

c) i criteri per la formulazione dei bandi di concorso compresa la definizione di eventuali soglie di idoneità;

d) i criteri generali per la valutazione dei titoli scientifici e tecnologici;

e) le modalità generali di svolgimento delle prove concorsuali ed i criteri generali di valutazione delle stesse;

f) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni esaminatrici;

g) i criteri per stabilire il grado di decentramento delle procedure alle Strutture territoriali dell'Ente al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità;

h) le modalità di accoglimento delle domande provenienti da candidati comunitari ed extracomunitari.

Art. 7.

Procedure di reclutamento del personale dei livelli IV-VIII

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni contenuti nel Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, definisce con propria delibera:

a) le modalità generali di svolgimento dei concorsi per l'assunzione ai diversi profili del personale tecnico-amministrativo;

b) i requisiti di ammissione;

c) i criteri per la formulazione dei bandi di concorso;

d) i criteri per la composizione e la formazione delle commissioni esaminatrici;

e) le modalità generali di svolgimento delle prove concorsuali;

f) i criteri per stabilire il grado di decentramento delle procedure alle Strutture di ricerca dell'Ente al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità.
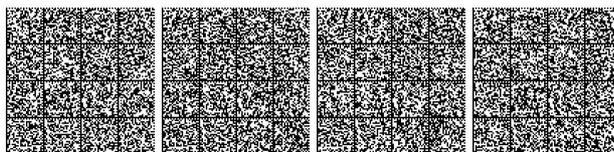
Art. 8.

Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

1. L'INAF può assumere per chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi e nei limiti delle disponibilità di bilancio, ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, che si siano distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, con possibilità di inquadramento al massimo livello previsto dal CCNL di comparto, ivi compresa l'attribuzione della connessa fascia stipendiale.

2. In coerenza con il piano di fabbisogno del personale, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, le assunzioni di cui al presente articolo avvengono secondo le modalità di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto ovvero su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico, previo nulla - osta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo di riordino n. 213/2009.

Art. 9.

Contratti individuali di lavoro

I contratti di lavoro relativi alle assunzioni di personale di cui al presente Capo I sono stipulati dal Direttore Generale, che può delegare alla sottoscrizione degli stessi i Direttori delle Strutture territoriali di Ricerca o i dirigenti degli uffici interessati alle assunzioni stesse.

Capo II

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 10.

Principi generali

1. L'INAF può assumere personale a tempo determinato, in coerenza con il Piano triennale di attività, nel rispetto delle previsioni e dei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle specifiche vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ovvero per specifici programmi o progetti di ricerca scientifici o tecnologici.

2. I contratti a tempo determinato hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi o progetti ovvero per il soddisfacimento delle esigenze temporanee o eccezionali per le quali sono stati attivati e, comunque, non superiore alla durata di cinque anni, alla condizione prevista dall'art. 24 del CCNL di comparto 2006-2009.

3. Per esigenze di carattere eccezionale, l'INAF può reclutare, con provvedimento motivato, personale straordinario con rapporto di lavoro di durata non superiore ai 90 giorni limitatamente ai profili professionali per i quali è consentito l'accesso con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 11.

Modalità di reclutamento

1. Il reclutamento del personale a tempo determinato può avvenire:

a) mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

c) per chiamata diretta, nell'ambito del 10% dell'organico dei ricercatori e tecnologi e per specifici progetti di ricerca, ricercatori o tecnologi, italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza e documentata attività di ricerca pluriennale in enti o istituzioni di ricerca o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 e del combinato disposto dell'art. 20, comma 3, e dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

d) per chiamata diretta, nel limite di un contingente massimo pari al 20% dell'organico del personale con profilo tecnico dei livelli IV-VIII, di personale tecnico di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca e nell'ambito della gestione di infrastrutture tecniche complesse, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera *b)*, del CCNL di comparto 1994-1997;

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'Ente stipula contratti di lavoro a tempo determinato con il personale dipendente con profilo di ricercatore, il quale, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre sovvenzioni dell'Unione europea o istituzioni internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'INAF e sia collocato in aspettativa senza assegni, su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o sovvenzione. Gli oneri relativi ai contratti di lavoro di cui al presente comma sono a carico dei finanziamenti derivanti dalla borsa di studio, assegno o sovvenzione dell'Unione europea o istituzione internazionale. Il trattamento economico complessivo del ricercatore non può comunque eccedere quello previsto per il livello apicale e per la fascia più elevata del profilo di ricercatore dal vigente CCNL di comparto.

Art. 12.

Procedure di reclutamento del personale a tempo determinato

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni contenuti nel Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché delle norme della contrattazione collettiva di comparto, definisce i criteri per le procedure selettive relative all'assunzione di personale a tempo determinato nei diversi profili e livelli, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.

Art. 13.

Contratti individuali di lavoro

1. I contratti di lavoro relativi alle assunzioni di personale di cui al presente Capo II sono stipulati dal Direttore Generale per le esigenze della Sede Centrale e dai Direttori delle Strutture territoriali di ricerca interessate per le esigenze delle medesime Strutture.

2. I competenti uffici della Direzione Generale forniscono il necessario supporto ai Direttori delle Strutture territoriali di ricerca per la corretta predisposizione dei contratti individuali di lavoro.

Capo III

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

Art. 14.

Principi generali

1. L'INAF può attivare collaborazioni a termine, per specifiche e temporanee esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio o in relazione a specifici programmi o progetti di ricerca scientifici o tecnologici, mediante conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto e nei limiti di cui alla normativa vigente.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può eccedere quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle esigenze temporanee o alla durata del programma o progetto di ricerca scientifico o tecnologico.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità e le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Stipula dei contratti

1. I contratti di cui al presente Capo III sono stipulati dal Direttore Generale per le esigenze della Sede Centrale e dai Direttori delle Strutture di ricerca interessate per le esigenze delle Strutture stesse.

2. I competenti uffici della Direzione Generale forniscono il necessario supporto ai Direttori delle Strutture territoriali di ricerca.

Art. 16.

Assegni di Ricerca e Borse di Studio

1. L'INAF può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ("Assegni di Ricerca") ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'INAF può conferire Borse di Studio per attività formativa in favore di neolaureati o laureandi nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati da apposito disciplinare deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

PERSONALE ASSOCIATO

Art. 17.

Principi generali

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'INAF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto di riordino e dall'articolo 27 dello Statuto, si avvale anche di personale delle Università o di altri Enti Pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché proveniente dal mondo dell'impresa, associato alle proprie attività.

2. Possono essere associati alle attività dell'INAF dipendenti in quiescenza provenienti da Università o altri Enti Pubblici, purché in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, nonché laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca.

3. L'associatura di cui ai precedenti commi 1 e 2 è disposta e può essere revocata dal Presidente dell'INAF ai sensi dell'apposito Disciplinare di cui al successivo comma 7.

4. L'associazione non costituisce rapporto di lavoro, si esplica a tempo determinato ed a titolo gratuito; è soggetta, per la sua attivazione, alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca ed alle disponibilità logistiche delle singole Strutture e, per i dipendenti di altri Enti, al rilascio dell'autorizzazione del datore di lavoro di appartenenza.

5. Al personale associato è fatto divieto di svolgere attività in contrasto con quelle dell'INAF.

6. In caso di missione nell'interesse dell'Ente, a tale personale si applica il regime di rimborso analitico delle spese sostenute, secondo le modalità previste dall'art. 51, comma 5, del TUIR.

7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico, disciplina con propria delibera le tipologie di associazione, le categorie dei destinatari, la durata e le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, le modalità di attribuzione, gli adempimenti a carico degli interessati e dei Direttori delle Strutture.

8. L'INAF può attribuire incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico - scientifica al personale associato che opera con continuità e prevalentemente nell'Ente, nell'ambito dei programmi scientifici e presso le Strutture territoriali di quest'ultimo. Tali tipologie associative sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dell'interessato e proposta del Direttore della Struttura di afferenza.

Capo V

PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE

Art. 18.

Principi generali

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene tramite concorso pubblico nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e delle modalità stabilite nel Regolamento per l'accesso alla dirigenza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

2. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale sono composte secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e sono nominate con determinazione del Direttore Generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19.

Incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali, nei limiti della vigente dotazione organica, sono conferiti ai dirigenti dal Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, commi 1 ed 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti amministrativi sono sottoposti a valutazione secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. La valutazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per le misure di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Direttore Generale, ai fini della valutazione dei dirigenti amministrativi, provvede all'assegnazione degli obiettivi ai medesimi dirigenti entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce i parametri e gli indicatori per la suddetta valutazione in coerenza con il piano della performance approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Capo VI

PERSONALE DI RICERCA

Art. 21.

Principi generali

Al personale appartenente alla qualifica di astronomo è garantita parità di trattamento e di opportunità scientifica con il personale dei livelli I-III del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione nell'ambito di tutte le attività dell'Ente e nello svolgimento dei compiti di ricerca, nel rispetto della vigente legislazione.
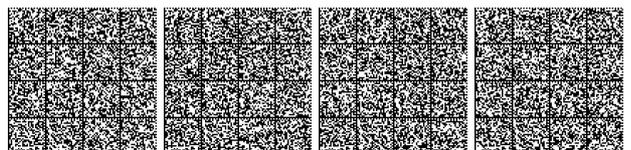
Art. 22.

Direzione Strutture di Ricerca e di particolare rilievo tecnico-scientifico

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 28, comma 4, dello Statuto, sono individuate le Strutture di ricerca dell'INAF e sono determinate le relative indennità di direzione nei limiti di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.

Art. 23.

Perfomance individuale del personale di ricerca

1. L'INAF, previa definizione, da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonché delle modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della perfomance dei ricercatori e tecnologi, adotta le specifiche misure previste dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011.

2. In conformità a quanto disposto dai provvedimenti normativi indicati nel comma precedente, l'INAF adotta specifiche misure volte a garantire:

(a) la misurazione, valutazione della perfomance di tutto il personale di ricerca dell'INAF, ivi incluso il personale appartenente alla qualifica di astronomo;

(b) l'utilizzazione di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle eccellenze;

(c) la trasparenza dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Capo VII

DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 24.

Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno

Con apposito disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione, informate le OO.SS., su proposta congiunta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, l'INAF regolamenta i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali ed opere dell'ingegno nel rispetto della vigente normativa in materia, e definisce, i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.

Art. 25.

Attività per prestazioni finanziate da committenti esterni

L'INAF, con apposito disciplinare deliberato dal Consiglio di Amministrazione, individua le modalità per l'effettuazione di prestazioni conto terzi ed i criteri di riparto dei proventi derivanti dalle attività finanziate da soggetti pubblici, privati e comunitari con risorse diverse dal finanziamento ordinario; nella determinazione del riparto si tiene conto, previa concertazione con le OO.SS., di specifiche disposizioni contenute nei CCNL.

Art. 26.

Doveri del personale

1. Il personale dell'INAF conforma la propria condotta al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, alle disposizioni legislative in materia ed a quelle contenute nei vigenti CCNL di comparto.

2. Il personale è tenuto a prestare la propria attività mantenendo il segreto sulle notizie di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività e la cui divulgazione possa arrecare danno all'INAF o a terzi.

3. Al personale appartenente alla qualifica di astronomo, il cui rapporto di impiego resta disciplinato dal vigente ordinamento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le norme disciplinari previste dal Titolo VII, Capo I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. I codici di comportamento e le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'INAF; tale pubblicazione, che deve evidenziare anche le relative sanzioni, equivale ad ogni effetto all'affissione nella sede di lavoro.

Art. 27.

Sanzioni disciplinari e responsabilità

L'INAF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 69, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 individua presso la Direzione Generale l'ufficio o il Servizio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 28.

Incompatibilità

1. Ferme restando specifiche incompatibilità previste da disposizioni legislative vigenti, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei Revisori, del Comitato per la valutazione delle attività di ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della ricerca sono mutuamente incompatibili tra di loro e con quelle di Direttore generale, di Direttore Scientifico e di Direttore di Struttura, nonché con incarichi politici elettivi.

2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico, del Collegio dei Revisori, dell'Organismo indipendente di valutazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della ricerca, il Direttore generale e il Direttore Scientifico ed i Direttori di Struttura non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi o progetti nei quali l'INAF è presente con ruolo prevalente.

3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Consiglio Scientifico, dell'Organismo indipendente di valutazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della ricerca, il Direttore generale e il Direttore Scientifico non possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente.

4. Entro venti giorni dalla data di efficacia della nomina, i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo.

5 Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato:

a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione;

b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza ovvero la decadenza dal sopraggiunto incarico.

6. Le dimissioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 5, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.
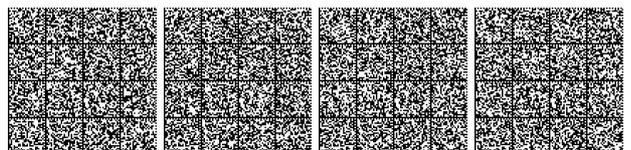
Titolo III

GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Capo I

SEDE DI LAVORO, MOBILITÀ, FLESSIBILITÀ E TELELAVORO

Art. 29.

Sede di lavoro e sede di servizio

1. La sede di servizio è il luogo ove è ubicata la struttura alla quale è assegnato il dipendente.

2. La sede di lavoro, che di norma coincide con quella di servizio, è il luogo ove il dipendente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa.

3. Il contratto individuale di lavoro contiene l'indicazione della sede di servizio e della sede di lavoro di prima destinazione del dipendente, in conformità a quanto stabilito nel bando di concorso.

4. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di telelavoro, qualora sussistano motivate ed urgenti esigenze di funzionamento delle Strutture, il dipendente può essere chiamato a svolgere in via temporanea le proprie mansioni, ferma restando la propria sede di servizio, presso più di una Struttura INAF situata nello stesso comune.

Art. 30.

Mobilità interna ed esterna

1. L'INAF attua la mobilità del personale secondo le tipologie sotto indicate, nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale in materia:

a) mobilità interna, permanente o temporanea;

b) mobilità esterna, compartimentale ed intercompartimentale, permanente e temporanea.

2. La mobilità interna, riguardante la variazione della sede di servizio, può essere temporanea o permanente; si attua su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, in coerenza con il Piano triennale di attività e secondo modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS..

L'INAF può disporre, qualora sussistano motivate ed indifferibili esigenze di servizio o di ricerca, il trasferimento d'ufficio del dipendente applicando, ove previste, le relative disposizioni contrattuali. In caso di mobilità d'ufficio l'INAF dovrà comunque tenere conto delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli.

3. La mobilità interna è disposta con atto del Direttore Generale, o suo delegato, sentiti i Direttori delle Strutture interessate, i quali devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta: decorso tale termine, si può procedere al trasferimento. In ogni caso, la valutazione dei Direttori di Struttura deve far riferimento ad elementi oggettivi di funzionamento dell'attività della Struttura stessa.

4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Direttore Generale può disporre a domanda, per gravi, urgenti e documentati motivi, l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra Struttura, senza corresponsione di indennità o rimborso spese a favore del dipendente interessato.

5. L'INAF attua la mobilità compartimentale ed intercompartimentale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce, previa intesa con le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente CCNL di comparto, i profili, i livelli, le sedi di destinazione ed il numero dei posti vacanti da coprire in via permanente tramite procedure di mobilità.

7. I criteri e le modalità delle procedure di mobilità in entrata sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti principi:

a) interesse dell'Ente;

b) adeguata pubblicità delle procedure di mobilità;

c) precedenza, per la mobilità in entrata, ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Ente, che facciano domanda di trasferimento;

d) attivazione periodica delle procedure di mobilità tramite l'emanazione di appositi bandi.

8. La mobilità in entrata e in uscita è disposta con atto del Direttore Generale, su richiesta del dipendente, acquisito il nulla-osta dell'Amministrazione di provenienza o di destinazione, sentito il Direttore della Struttura interessata, il quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta: decorso tale termine, si può procedere al trasferimento. In ogni caso, la valutazione dei Direttori di Struttura deve far riferimento ad elementi oggettivi di funzionamento dell'attività della Struttura stessa.

9. L'INAF, per motivate esigenze organizzative temporanee in relazione al Piano triennale di attività, può utilizzare, in comando o assegnazione temporanea, personale di altre Pubbliche Amministrazioni, con modalità definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali in materia.

10. Il Consiglio di amministrazione delibera i criteri e le modalità del comando o dell'assegnazione temporanea del personale INAF presso altre Amministrazioni Pubbliche nazionali, internazionali e comunitarie, università, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il comando o l'assegnazione temporanea del personale INAF è disposta, su richiesta del dipendente, con atto del Direttore Generale, sentito il Direttore della Struttura interessata, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si può procedere al trasferimento

11. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale INAF, comandato o collocato in assegnazione temporanea presso altre Pubbliche Amministrazioni, sono posti a carico dell'amministrazione che utilizza il dipendente, secondo le modalità di riparto di cui all'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 31.

Mobilità con le Università

1. Il personale ricercatore, astronomo e tecnologo in servizio presso l'INAF può essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso Università italiane ed estere, in materie pertinenti all'attività svolta, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali ed il rispetto della disciplina dell'orario di lavoro presso INAF.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca, o a svolgere attività di ricerca, presso le istituzioni Universitarie per periodi determinati.

3. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione all'assunzione degli incarichi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. In attuazione dei commi 1 e 2, l'INAF può anche stipulare convenzioni con Università italiane ed estere per il conseguimento di obiettivi di comune interesse. Le convenzioni stabiliscono, con l'accordo del soggetto interessato, le modalità di ripartizione tra l'Università e l'INAF dell'impegno annuo dell'interessato, nonché degli oneri relativi al trattamento economico, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 novembre 2012 n. 24786.

Art. 32.

Flessibilità

1. L'INAF può disporre forme flessibili nell'organizzazione del lavoro del proprio personale, ivi compreso il telelavoro, allo scopo di razionalizzarne le attività sulla base di specifici progetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità organizzative discipli-

nate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e tenuto conto delle specifiche disposizioni della contrattazione collettiva.
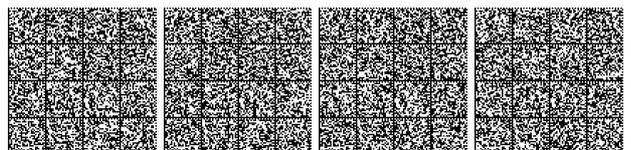
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, definisce con propria delibera le linee guida per l'impiego flessibile delle risorse umane dell'INAF; tali linee guida individuano le attività ed i connessi obiettivi, le tipologie professionali da coinvolgere, le modalità, i tempi e la durata di effettuazione.

Capo II

TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE

Art. 33.

Principi generali

1. Possono essere inviati in missione, con diritto al corrispondente trattamento, nell'esclusivo interesse dell'Ente, i dipendenti dell'INAF, i dipendenti di altri Enti pubblici e privati ai quali vengano conferiti incarichi in funzione della qualifica rivestita, ovvero in rappresentanza degli Enti stessi, i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione con l'INAF, tra cui il personale associato, con incarico gratuito ai sensi del presente regolamento.

2. È ammesso il rimborso delle spese sostenute da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, che collaborino formalmente a programmi di ricerca e/o attività, per trasferte compiute nell'esclusivo interesse dell'Ente preventivamente e debitamente autorizzate.

3. Per progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, nell'ambito dei quali partecipano più enti e istituzioni, è altresì ammesso il rimborso delle spese relative alle trasferte compiute per lo svolgimento di attività coordinate dall'Ente preventivamente e debitamente autorizzate.

4. In attuazione del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione adotta un Disciplinare Missioni che definisce specifici criteri e procedure per l'invio in missione del personale di cui ai precedenti commi, stabilendo altresì i termini e le modalità di rimborso delle spese sostenute, ai sensi della vigente normativa. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, in materia di trattamento di missione.

Titolo IV

FORMAZIONE

Art. 34.

Principi generali

1. La formazione professionale è strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento professionale del personale di nuova assunzione.

2. L'INAF si pone l'obiettivo dell'aggiornamento continuo del proprio personale mediante opportune iniziative a ciò finalizzate.

3. L'INAF, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto della vigente disciplina del CCNL, attua una verifica annuale delle necessità formative del personale sulla base di una valutazione complessiva delle esigenze dell'Ente, allo scopo di finalizzare l'azione formativa anche alla realizzazione dei propri progetti di ricerca e di sviluppo, nonché delle attività di funzionamento e supporto alla ricerca.

4. Le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio, oltre che nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia.

Titolo V

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 35.

Principi generali

1. L'INAF, secondo le attribuzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni attua la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuove ulteriori misure migliorative di prevenzione per gli aspetti non esplicitamente contemplati dalla medesima normativa.

2. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nei documenti di valutazione del rischio che sono custoditi presso la Direzione Generale e presso ciascuna Struttura di Ricerca.

3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza partecipano alle attività relative alla sicurezza secondo le attribuzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I dipendenti sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono essere tenuti anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati alla formazione con metodologia interattiva.

5. L'INAF assicura alle figure professionali, inserite nell'organizzazione della sicurezza, la formazione e l'aggiornamento necessario per l'esercizio delle rispettive competenze.

Titolo VI

TRASPARENZA, ACCESSO E PRIVACY

Art. 36.

Trattamento dati

L'INAF effettua il trattamento dei dati personali e sensibili dei propri dipendenti e collaboratori nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e garantisce la tutela e l'esercizio dei diritti degli interessati secondo le modalità previste nel medesimo decreto legislativo n. 196/2003.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

2. Fino all'approvazione del presente regolamento e dei disciplinari ivi previsti continuano a trovare applicazione le norme regolamentari precedenti, ove compatibili con lo Statuto.

Art. 38.

Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08138
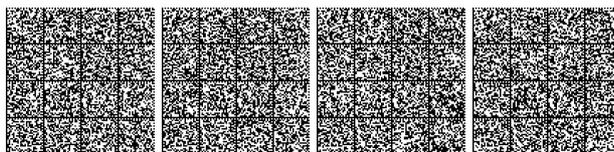
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1373
Yen	136,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,108
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,74010
Fiorino ungherese	310,86
Zloty polacco	4,2246
Nuovo leu romeno	4,4130
Corona svedese	9,3017
Franco svizzero	1,0928
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1580
Kuna croata	7,6265
Rublo russo	69,4822
Lira turca	3,3177
Dollaro australiano	1,5429
Real brasiliano	4,2818
Dollaro canadese	1,4702
Yuan cinese	7,1917
Dollaro di Hong Kong	8,8141
Rupia indonesiana	15285,16
Shekel israeliano	4,3623
Rupia indiana	73,6430
Won sudcoreano	1298,28
Peso messicano	18,6802
Ringgit malese	4,7170
Dollaro neozelandese	1,6905
Peso filippino	52,007
Dollaro di Singapore	1,5897
Baht tailandese	40,204
Rand sudafricano	15,0949

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1374
Yen	136,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,131
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,74800
Fiorino ungherese	311,53
Zloty polacco	4,2391
Nuovo leu romeno	4,4163
Corona svedese	9,2560
Franco svizzero	1,0910
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2690
Kuna croata	7,6165
Rublo russo	71,4085
Lira turca	3,3600
Dollaro australiano	1,5585
Real brasiliano	4,3271
Dollaro canadese	1,4840
Yuan cinese	7,2123
Dollaro di Hong Kong	8,8149
Rupia indonesiana	15511,63
Shekel israeliano	4,3961
Rupia indiana	74,1414
Won sudcoreano	1308,93
Peso messicano	18,8763
Ringgit malese	4,7735
Dollaro neozelandese	1,6974
Peso filippino	52,384
Dollaro di Singapore	1,5929
Baht tailandese	40,532
Rand sudafricano	15,3060

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08160

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1410
Yen	136,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,113
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,7418
Fiorino ungherese	311,04
Zloty polacco	4,2378
Nuovo leu romeno	4,4145
Corona svedese	9,2716
Franco svizzero	1,0901
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2400
Kuna croata	7,6280
Rublo russo	71,9750
Lira turca	3,3500
Dollaro australiano	1,5722
Real brasiliano	4,4198
Dollaro canadese	1,4816
Yuan cinese	7,2435
Dollaro di Hong Kong	8,8429
Rupia indonesiana	15534,04
Shekel israeliano	4,3949
Rupia indiana	74,1465
Won sudcoreano	1308,96
Peso messicano	18,8927
Ringgit malese	4,8055
Dollaro neozelandese	1,6938
Peso filippino	52,447
Dollaro di Singapore	1,5815
Baht tailandese	40,5330
Rand sudafricano	15,3094

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08161

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1439
Yen	135,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,084
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,73970
Fiorino ungherese	309,39
Zloty polacco	4,2291
Nuovo leu romeno	4,4176
Corona svedese	9,3274
Franco svizzero	1,0873
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2170
Kuna croata	7,6200
Rublo russo	71,0735
Lira turca	3,2975
Dollaro australiano	1,5612
Real brasiliano	4,3425
Dollaro canadese	1,4756
Yuan cinese	7,2583
Dollaro di Hong Kong	8,8652
Rupia indonesiana	15389,36
Shekel israeliano	4,3703
Rupia indiana	74,1533
Won sudcoreano	1282,89
Peso messicano	18,7577
Ringgit malese	4,7166
Dollaro neozelandese	1,6683
Peso filippino	52,341
Dollaro di Singapore	1,5752
Baht tailandese	40,217
Rand sudafricano	14,9957

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08162

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1360
Yen	135,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,081
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,73560
Fiorino ungherese	309,68
Zloty polacco	4,2383
Nuovo leu romeno	4,4167
Corona svedese	9,3557
Franco svizzero	1,0809
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2005
Kuna croata	7,6285
Rublo russo	70,2640
Lira turca	3,2972
Dollaro australiano	1,5654
Real brasiliano	4,3792
Dollaro canadese	1,4685
Yuan cinese	7,2159
Dollaro di Hong Kong	8,8041
Rupia indonesiana	15359,84
Shekel israeliano	4,3526
Rupia indiana	73,6891
Won sudcoreano	1284,80
Peso messicano	18,7145
Ringgit malese	4,7462
Dollaro neozelandese	1,6737
Peso filippino	52,250
Dollaro di Singapore	1,5714
Baht tailandese	40,108
Rand sudafricano	14,9339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08163

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colmyc 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini».

Estratto provvedimento n. 680 del 6 ottobre 2015

Medicinale veterinario Colmyc 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Confezioni:

- Flacone da 50 ml - A.I.C. 104191010
- Flacone da 100 ml - A.I.C. 104191022
- Flacone da 250 ml - A.I.C. 104191034

Titolare A.I.C.: S.P. VETERINARIA, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km 4.1. Apartado de Correos n. 60 - 43330 RIUDOMS (Tarragona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA, C.I.1.a

Decisione di esecuzione della commissione europea "C(2014)6268 final" del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari "Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate", nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva "enrofloxacina".

Per effetto delle suddette Decisioni della Commissione Europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi riguardano i seguenti punti del RCP e i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

4.3 Controindicazioni

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

4.9 Posologia e via di somministrazione

4.11 Tempo di attesa, che vengono così autorizzati:

Bovini:

Dopo iniezione endovenosa:

Carne e visceri: 5 giorni.

Latte: 3 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea:

Carne e visceri: 12 giorni.

Latte: 4 giorni.

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gli stampati delle confezioni già in commercio devono essere adeguati come indicato nei decreti n. 99 e n. 100 del 19 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 228 del 1° ottobre 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A08029

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Felimazole compresse rivestite per gatti».

Estratto provvedimento n. 651 del 18 settembre 2015

Procedura europea: UK/V/0198/001-002/IA/012

Medicinale veterinario FELIMAZOLE compresse rivestite per gatti.

Confezioni:

A.I.C. n. 103685020

A.I.C. n. 103685018

Titolare A.I.C.: Dechra Limited, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, United Kingdom.
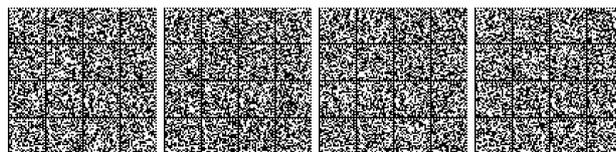
Oggetto: Variazione di tipo IA A.1 Variazione relativa la modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C.

da: "Dechra Limited, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST7 1XW, United Kingdom"

a: "Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, United Kingdom"

La ditta deve apportare immediatamente agli stampati illustrativi interessati la modifica sopra indicata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A08030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Seresto».

Estratto provvedimento n. 681 del 6 ottobre 2015

Procedura decentrata n. DE/V/0143/002-004/1A/008

Medicinale veterinario SERESTO.

- SERESTO 1.25 g + 0.56 g, collare per cani ≤ 8 kg

A.I.C. n. 104349028 collare da 38 cm per cani ≤ 8 kg

- SERESTO 1.25 g + 0.56 g, collare per cani ≤ 8 kg e gatti

A.I.C. n. 104349030 collare da 38 cm per cani ≤ 8 kg e gatti

- SERESTO 4.50 g + 2.03 g, collare per cani > 8 kg

A.I.C. n. 104349042 collare da 70 cm per cani > 8 kg

Titolare dell'A.I.C.: BAYER S.p.A., Viale Certosa, 130, 00144 Milano

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IAin-C.I.3.

C.I.3 *a)*: Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dell'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006.

a) attuazione della o delle modifiche di testo approvare dall'autorità competente.

Per effetto della suddetta variazione, al punto 4.6 reazioni avverse (frequenza e gravità) del RCP e al corrispondente paragrafo 8 del foglietto illustrativo, per la specie cane, viene inserita la seguente frase:

Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Inoltre, in rari casi nei cani, possono manifestarsi inizialmente reazioni leggere e transitorie come depressione, cambiamento nell'appetito, salivazione, vomito e diarrea.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A08031

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neoprinil pour-on 5 mg/ml pour-on soluzione per bovini da carne e da latte».

Estratto provvedimento n. 677 del 5 ottobre 2015

Medicinale veterinario NEOPRINIL POUR-ON 5 mg/ml pour-on soluzione per bovini da carne e da latte

Confezioni A.I.C. n. 104593

Titolare A.I.C.: VIRBAC 1ère Avenue – 2065 m - L.I.D. 06516 Carros, Francia

Oggetto del provvedimento: Numero Procedura Europea: FR/V/0255/001/IB/004-005-006

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita, da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario (flaconi): 1 anno

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario (sacche): 2 anni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A08032

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Raldon 600 mg/g polvere per uso in acqua da bere per vitelli, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini, conigli».

Decreto n. 168 del 6 ottobre 2015

Medicinale per uso veterinario RALDON, 600 mg/g polvere per uso in acqua da bere per vitelli, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini, conigli

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A, Largo Donegani 2 – Milano

Produttore responsabile rilascio lotti: DOX-AL Italia S.P.A - via Mascagni 6/a – Sulbiate 20884 (MB) - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da kg 1 A.I.C. n. 102453053

sacco da kg 3 A.I.C. n. 102453065

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

Principio attivo: Colistina solfato 600,0 g

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli da carne, tacchini e galline ovaiole e conigli

Indicazioni terapeutiche

Trattamento e metafilassi delle infezioni enteriche causate da E. coli non invasivo sensibile alla colistina.

Prima del trattamento metafilattico deve essere stabilita la presenza della malattia nella mandria o nel gruppo.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

Conigli: 5 giorni

Suini: 7 giorni

Vitelli: 7 giorni

Polli da carne: 1 giorno

Tacchini: 1 giorno

Galline ovaiole: Uova 0 giorni

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura della confezione: 60 giorni.

Periodo di validità dopo diluizione nell'acqua di bevanda o nel latte per vitelli, conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08033

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «JAMBON D'AUVERGNE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 331 dell'8 ottobre 2015, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)». «Jambon d'Auvergne».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della Qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A08069

Domanda di registrazione della denominazione «ALHEIRA DE MIRANDELA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 333 del 9 ottobre 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)» - «Alheira de Mirandela».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A08070

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «FG Group S.r.l. attualmente in liquidazione», in Reggio Calabria.

Con D.D. 15 ottobre 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 9 novembre 2011 alla Società "FG GROUP S.R.L.", attualmente in stato di liquidazione, con sede legale già in Roma ed ora in Reggio Calabria (RC), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11412981000, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

15A08047

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Luchi Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 15 ottobre 2015, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Luchi Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 08846610965 è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

15A08072

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco semestrale, ai sensi dell'ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07, degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di "professionisti del mercato". Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - viale della Letteratura 30 - 00144 Roma, per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ABRATE ANGELO
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
ADNAN ETHEL
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGAZZI ERMENEGILDO
AGOSTINI EDOER
AIRAUDI OBERTO
AJMONE LIDIO
ALBANESE MARISA
ALCARAZ JORDI
ALEXANDROVICH BENOIS NICOLA
ALFANO CARLO
ALLAVENA MICHELE
ALLOATI ADRIANO
ALTAMIRA ADRIANO
AMADIO GIUSEPPE
AMBROSI ALFREDO GAURO
AMORELLI ALFONSO
ANDERSON MELVIN
ANDREOLI ATTILIO
ANGI ALEX
ANNALU
ANONIMO
ANSELMI FABIO
ANZIL
ANZINGER SIEGFRIED
APPELT DIETER
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARIGLIANO GIUSEPPE
ARMENI GUIDO
ARMODIO
ARNEGGER ALOIS
ARP JEAN
ARPS GESINE
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
ATZORI DIEGO
AVALLE FILIPPO
AVANESSIAN ALFONSO
AVENALI MARCELLO
AZZARONI GIORGIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADURA MICHAEL
BAER MONICA
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI GUIDO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALKA MIROSLAW
BALLA ELICA
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARABINO ARMANDO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARAN TOMEK
BARBAGALLO ORESTE
BARBARO SAVERIO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARCLAY PER
BARDELLI ADEMARO
BARDETTI GIACINTO
BARGELLI AUGUSTO
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BAROVIER ERCOLE
BARTELS HERMANN
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLINI UBALDO
BARUFFI ANDREA
BARZAGLI & TOXIC
BASALDELLA MIRKO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUER MARC
BECCHINA GIOVANNI
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELLI CARLO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENTIVOGLIO CESARE
BENZI GIULIO
BERALDO FRANCO
BERENGO GARDIN GIANNI
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERRESHEIM TIM
BERRINO MARIO
BERTELLI PIERO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOCCHI NINO
BERTOCCI CARLO
BERTOZZI MARIO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTOLO LEONARDO
BIAGI GIUSEPPE
BIAGI MATTIA
BIAGINI ALFREDO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIUCCI ANTONIO
BICCHI SILVIO
BIENAIME FRANCESCO
BIETTI ARTURO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BIONDA MARIO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLANK IRMA
BLOC ANDRE'
BLOCH MAYA
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BOCCHINI FRANCESCO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOGONI ADRIANO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOIRY CAMILLE
BOLAFFI NICOLA
BOLANO ITALO
BOLOGNESI MARCO
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS

BONANNI CLAUDIO
BONECHI LORENZO
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONFANTI MAURIZIO
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONIVENTO EUGENIO
BONOMI CORRADO
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORGHI ENRICA
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO
BOSIA AGOSTINO
BOSISIO FRANCO
BOSWELL JASSIE
BOTO MARTHA
BOTTA GREGORIO
BOTTO & BRUNO BOTTO GIANFRANCO E BRUNO ROBERTA
BOUNAN CHARLY
BOURGEOIS LOUIS
BOUVARD ANTOINE
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZANO GUGLIELMO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRATSCH KERSTIN
BRESCIANI ANTONIO
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROCKHURST GERALD L.
BROGGI MARIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BRONSTEIN PABLO
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETT FERNANDA
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCELLA DANILO
BUCCI ANSELMO
BURTIN MARCEL
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIOLA ENZO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGLIANI LUIGI
CALDERINI LUIGI
CALLEGARI MATTEO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMINITI ALEX
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPANELLA FABRIZIO
CAMPEGGI SILVANO
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPUS GIOVANNI
CANAVACCIUOLO MAURIZIO
CANCOGNI AGOSTINO
CANDELORO FRANCESCO
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CAPALDO RUBENS
CAPELLI MAURO
CAPELLINI SERGIO
CAPIZZANO ACHILLE
CAPOCCHINI UGO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARDENA FELIPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CARMIGNANI VIRGILIO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARNEVALE FULVIA
CAROSI GIUSEPPE
CARPI ALDO
CARROLI MIRTA
CARROLL LAWRENCE
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CASADEI MACEO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCIARO GIUSEPPE
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASSARA' PAOLO
CASSETTI MARINO
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CASTELLO ENRICO
CATELANI ANTONIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALLI GIUSEPPE
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI ALBERTO
CERACCHINI GISBERTO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERI ARMANDO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIACIGH GIUSEPPE
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI GIORGIO
CHIMENTI PINO
CHIPARUS DEMETER H.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIMA LUIGI
CINELLO
CINQUE VINCENZO
CINTOLI CLAUDIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CISINSKI VIVIANE
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLAUDUS RODOLFO
CLEMENTE JACK
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLINET CLAIRE J.R.
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLLU PIETRO
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COLTRO DAVIDE
COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
COMOLLI LUIGI
CONCA LUCA
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSTANT ANTON
CONTI AUGUSTO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPINI FAUSTO ELISEO
CORBELLI EDGARDO
CORNINI MARCO
CORREGGIA FRANCESCO
CORRIGA ANTONIO
COSTA TONI
COSTETTI GIOVANNI
COSTETTI ROMEO
CRAFFONARA AURELIO
CRESCI MARIO
CRIQUET FRANKY
CRISCONIO LUIGI
CROATTO BRUNO
CROCETTI VENANZO
CROMATICO
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
CZOK MARTA
D'AMATO GENNARO
D'ANGELO PIETRO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAVANZO MARCO
DAVID ANDRE'

DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEIJER JASPER
DE CARO GIOVANNI
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE LA MORA GABRIEL
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LIBERATO LUCIANO
DE LISIO ARMANDO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUCIA EDOARDO
DE LUIGI MARIO
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE POLI PAOLO
DE VITA LUCIANO
DE WITT ANTONY
DEBRÈ OLIVER
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELLE MONACHE PAOLO
DELUIGI MARIO
DENNING GUY
DEODATO PINO
DEQUEL ORESTE
DESIATO GIUSEPPE
DESPOTOVIC NEBOJSA
DESSY STANIS
DEVECCHI GABRIELE
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI LUCIANO LUCIA
DI ROBILANT TRISTANO
DI SALVATORE NINO
DI VICCARO ANTONIO
DIDONE GIUSEPPE
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL
DINETTO LINO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONGHI ANTONIO
DORFLES GILLO
DORMICE
DORNER HELMUT
DUFY RAOUL
DUIJSENS GERDINE
DULBECCO GIAMPAOLO
DURHAM JIMMIE
DURINI GIULIO
EBENSPERGER HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELSTERMANN RAINER
EPAMINONDA HARIS
ERBEN ULRICH
ERWITT ELLIOTT
ESPOSITO ENZO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG
EVANGELISTI VALERIO
FABBI FABIO
FABRI POMPEO
FABRICATORE NICOLA
FAILE
FALCHETTI ALBERTO
FALK ISTVAN
FALLANI MARCO
FALZONI GIULIO
FANARI ROBERTO
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FARFA
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FAVARO ANGELO
FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERAT SERGE
FEROCI SABINA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI TEODORO WOLF
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRERO ALBERTO
FERRI ROBERTO
FERRO ITALO
FERRO SERGIO
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FILOCAMO LUIGI
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORENTINO PAOLO
FIORESI
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FIRPO EDOARDO
FISZL H.YOHZSA
FLAMM CHRISTIAN
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FOLLA ALEX
FONTANA DANIELE
FORCELLA FRANCESCA
FORG GUNTHER
FORMICHETTI SILVIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCOLINO ANDREA
FRANI ETTORE
FRANZOSI GIOVANNI
FRATANTONIO SALVATORE
FRIEDL PETER
FRIGERI LANFRANCO
FRIGO GIULIO
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUMAGALLI ANDREA
FUNI ACHILLE
GABELLONE GIUSEPPE
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALGANI FILIPPO
GALLETTI GIORGIO
GALLETTI GUIDO
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBINO GIUSEPPE
GAMBINO MICHAEL
GAMBONE GUIDO
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GAREL PHILIPPE
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GARRIDO LECCA XIMENA
GASPARI LUCIANO
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GASTEL MATTEO
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GELMI ANNAMARIA
GENZKEN ISA
GEORGIEV BORIS
GEPPETTI MARCELLO
GERANZANI CORNELIO
GERBAUD ABEL
GERDA IRO GERDAGO
GERMANA' MIMMO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO

GHINZANI ALBERTO
GIACOBBI ERNESTO
GIANATTASIO UGO
GIANNELLI ENRICO
GIANNONI MASSIMO
GIANPIETRO FABIO
GIARRIZZO MANLIO
GIGANTE ANTONIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIOLI PAOLO
GIORDANO FELICE
GIOVANNONI ALESSANDRA
GIRARDI DANIELE
GIROSI FRANCO
GIUSBERTI ALESSANDRO
GIZZI MARCO
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSI MARCO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI CICCIO
GRECO LEONARDO
GRIMON GILLES
GRITTINI GIULIANO
GROSSI LUIGI
GROSSO ORLANDO
GUADAGNUCCI GIGI
GUAITA CARLO
GUASTI MARCELLO
GUENZI COSTANTINO
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIER VICTOR
GUERZONI FRANCO
GUI VITTORIO
GUILLOT BERNARD
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
HABICHER EDUARD
HAGEMANS PAUL
HAKA JANUSZ
HAKANSON HENRIK
HARDING ALEXIS
HASSAN FATHI
HAUDRESSY PASCAL
HEINS NO NAME
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HERVIAULT ANDRE

HOLWECK OSKAR
HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA
HUSNI-BEY ADELITA
IACURCI AGOSTINO
IMPERATORI FABIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
IUDICE GIOVANNI
IULIANO ENRICO
J2L
JAKE AND DINOS CHAPMAN
JANAS PIOTR
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD
JODI
JODICE FRANCESCO
JONES JOE
JULIUS EVOLA
KAUFFMANN MASSIMO
KEES GOUDZWAARD
KELM ANNETTE
KELYNE LAMBERT
KEMENY ZOLTAN
KENNEDY HEIDI
KESSANLIS NIKOS
KETTEMANN ERWIN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KIPS ERICK
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOLEHMAINEN OLA
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSSUTH WOLFGANG ALEXANDER
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRAWEN HENDRIK
KREGAR STANE
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KUNST MILAN
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
LA REGINA GUIDO
LA VACCARA FILIPPO
LABO' SAVINO
LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMBERTINI MARISA
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LASAGNI HYENA PAOLO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE DUC PIERRE YVES
LED

LEGER FERNAND
LENCI LUCA
LENTINI ROCCO
LEONE FRANCESCA
LEONE ROMOLO
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVERONE ADRIANO
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEYLAND SUSAN
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LINDBERG PETER
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LOPEZ IVAN
LORENZEN JENS
LORENZL JOSEF
LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCAS SANTO
LUCCHESI GIORGIO
LUDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MACUGA GOSHKA
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGGIONI PIERO
MAGLIANI BIAGIO
MAGNI GIUSEPPE
MAGNUS PLESSEN
MAMBRIANI ANGELO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANGANELLI GIOVANNI
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANZI SERGIO
MANZONE GIUSEPPE
MARAGLIANO FEDERICO
MARANDER SANNA
MARCHELLI MIRCO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARIANI ELIO
MARIANI MARCELLO
MARICONTI ANDREA
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI

MARINO GIUSEPPE
MARIONI MONICA
MARMA RODOLFO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARSIC CVETO
MARTEN HELEN
MARTENS MAX
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO
MARTINI QUINTO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARUSIC ZIVKO
MAS SRL
MASCELLANI NORMA
MASINI V.
MASSANA DONPERE
MASTROIANNI DOMENICO
MASTROIANNI UMBERTO
MASUYAMA HIROYUKI
MATANIA PABLO
MATINO VITTORIO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAUGHAM DAPHNE
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZIERI WALTER
MAZZOLARI UGO
MAZZONI GIUSEPPE
MEERMAN BAS
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELCHIOTTI VALERIO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELONI GINO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENEGOZZO VASCO
MENEGUZZO TONI
MENENDEZ REBECCA
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MIGLIORI NINO
MIGO
MILANI LUIGI
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MIRABELLA SABATINO
MIRANDA VITTORIO
MISSAGIA CLAUDIO
MISSIKA ADRIEN
MITRI ERNESTO
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MONACHESI SANTE
MONDINI ALDO
MONNINI ALVARO
MONTANARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORBIDUCCI PUBLIO
MORETTI ALBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI MARISA
MORI NENO
MORMORELLI LUIGI
MORONI ADRIANO
MORZENTI NATALE
MOSCARDINI MARGHERITA
MOSCONI DAVIDE
MUCCHI TONO
MUCHE JAN
MULAS UGO
MÜLLER RICHARD
MUNIZ VIK
MURATORI AGOSTINO
MUSSIO MAGDALO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NANNINI MATTEO
NAPOLETANO ANTONIO
NATTINI AMOS
NATTINO VITTORIO
NDIAYE DAGO OUSMANE
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NEGRI MATTEO
NEOGRADY LAZLO
NEVELSON LOUISE
NICOLINI GIOVANNI
NISTRI LORENZO
NIVOLA COSTANTINO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVA SIGFRIDO
OLIVARES JUAN
OLIVIERI LUCIO
OLIVOTTO GERMANO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTEGA JOSE
ORTONA GIORGIO
OTTIERI TOMMASO
PACOUIL GEORGES
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI ALDO
PAGOWSKA TERESA
PAIVALANEN
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PALUMBO CIRO
PANCRAZI LUCA
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAOLO DE CUARTO
PAOLUCCI ENRICO
PAPAS SILVIA
PARIS GUILLAUME
PARISI FABIANO
PARK EUN SUN
PARMIGIANI ALDO
PASCALI PINO
PASINI LAZZARO
PASQUALI FRANCESCA
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PENDINI FULVIO
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERS ISABELLA
PERSICO MARIO
PERSLOJA MIROSLAV
PERSOLJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRO' PAOLO
PETRUCCI CRISTIANO
PETTIBONE RICHARD
PEYRON GUIDO
PIACENZA PIETRO
PIACESI WALTER
PIALI STEFANO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO

PICOLLO GIACOMO
PICOZZA PAOLO
PIEROTTI STEFANO
PIGATO ORAZIO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOVACCARI LUCA
PIRRI ALFREDO
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVI LEONARDO
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
PLUMCAKE
PODENZANA GERARDO
PODESTA' GIAMPIERO
POGLIAGHI LUDOVICO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLI VIVALDO
POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POMI ALESSANDRO
POMPA ADRIANO
POMPA GAETANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
POSSENTINI MARIA LUCE
POVAKROFF SERGE
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PULEO STEFANO
PULLI ELIO
PULZE GIOVANNI
PUPPI DANIELE
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUATTRUCCI CARLO
RACHELI SIMONE
RACHOWE NATHANIEL
RACKOWE NATHANIEL
RADCHENKO
RADCHENKO LUDMILLA
RADI PAOLO
RAIMONDI ALDO
RAIMONDI MARIO
RAMBAUDI PIERO
RAMI TURADO NURIA
RANUCCI LUCIO
REES DAN
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
REPOSSI GIOVANNI
RERO
RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVESZ IMRE
REVILLA CARLOS
REYNA ANTONIO
RICCI DANTE
RICCIARDI OSCAR
RICHTER HANS
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZO PIPPO
RIZZOLI GIOVANNI
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMIEU SYLVIE
ROSSELL DANIELA
ROSSELLI NATALE
ROSSETTI BRIGITTA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI RICCARDO
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROSSINI ROMANO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUKREIM
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUPERT SHRIVE
SACCARDI LABORATORIO
SACCHETTI ENRICO
SACHERI GIUSEPPE
SALINAS PABLO
SALIOLA ANTONIO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVIATI GIOVANNI
SALVINI INNOCENTE
SALVUCCI BARBARA
SAMBO EDGARDO
SAMORE' MARCO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTANELLI DIEGO
SANTOMASO STEFANO
SANZI DESIDERIO
SARONI SERGIO
SARRI SERGIO
SARTINI ULISSE
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCARPELLA LIVIO
SCHAFER ALBRECHT
SCHEDA STEFANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCIARAFFA ALESSANDRO
SCIASCIA
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCOTTO DI LUZIO LORENZO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SECCHIAROLI TAZIO
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SERPAN JAROSLAV
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SIDIBE MALICK
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONDO PIERO
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SINGH ALEXANDRE
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
SLIS PIERLUIGI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI MASSIMO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOLMI FEDERICO
SOMEDA DOMENICO
SORESSI ALFREDO
SORGATO CHIARA
SPACAL LUIGI
SPADA C.
SPADINI ANDREA
SPAGNOLI RENATO
SPAZZALI LUCIANO
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPINOSA DOMENICO
SPRANZI ALESSANDRA
SPRINGOLO NINO
STAMPONE GIUSEPPE
STARLING SIMON
STERNEN MATEJ

STOLZ ALBERT
STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIYAMA ISAO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SURDI LUIGI
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWAN DOUGLAS
SWETLANA HEGER
SZAPOCZNIKOV ALINA
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TANDA AUSONIO
TAPAYA RODEL
TARANTINI PIO
TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNARI VITTORIO
TEIS EVGHENI
THEVENET RAIMOND
TICCI GIOVANNI
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TIRONI DARIO
TKACEV ALEXSEJ
TOFFOLETTI PIER
TOGNI EDOARDO
TOMAINO GIULIANO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI GIULIANO
TOPPI SERGIO
TORAL CRISTOBAL
TORO ATTILIO
TORRESINI ATTILIO
TORRIERI ELIO
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAMONTI GUERRINO
TRAVERSI GUERRA LUISELLA
TRAVERSO ANTONIO
TRENTINI GUIDO
TREVERSI GUERRA LUISELLA
TREVI CLAUDIO
TROTTA ANNUNZIATINO
TROTTA ANTONIO
TRUBBIANI VALERIANO
TUDELA ARMANDO
TURAN SELIM
TURRELL JAMES
UGO ANTONIO
ULISSE
UMBERG GÜNTER
UNDICI GIUSEPPE
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
VACCAI FRANCO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VALACCHI VASCO
VALAZZA ADOLF
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLI AUGUSTO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN EYCK VERONIKA
VANDENBRANDEN GUY
VANGELLI ANTONIO
VANIER CLAUDE
VARVARO GIOVANNI
VASCELLARI NICO
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VEJUI TORBJORN
VELA ZANETTI JOSE'
VELLY JEAN PIERRE
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERDI ALESSANDRO
VERI LAURO
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERRELLI MARCO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VILLALTA MARZI ESTEBAN
VIMERCATI FRANCO
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VIOLA GIUSEPPE
VITALI ALBERTO
VITALI GIANCARLO
VITALIANO MARCHETTO
VITELLI LOLA
VITTUR CLAUS
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI VANNI
VOROBIEVA NADEZHDA
VUKOJE MAJA
WALPOTH BRUNO
WEBER KLAUS
WEST FRANZ
WESTCHILOFF CONSTANTIN ALEXANDROVICH
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF REMO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WULZ MARION
YASUDA KAN
YUN JUNG SEO
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGHI WILLIAM MARC
ZANIBONI SERGIO
ZANNI SERGIO
ZANONI LUCIANO
ZAPPINO MICHELE
ZAZZERI FRANCO
ZORLINI OTTONE
ZORLO GILBERTO
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCHI ANDREA
ZUCCO DAVIDE
ZUCCOLI ORESTE
ZUFFI PIETRO

15A07993

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-253) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
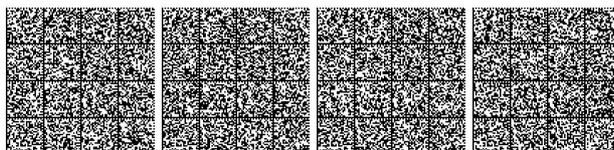
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100151030